

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

C

46

Università Padova

2
ORD. 490/04

DDP 6339

SBLE 000 380

1631/vr/92

DELLE
AZIONI EDILIZIE
IN RAPPORTO
ALLE CONTRATTAZIONI
DEL BESTIAME
OPUSCOLO
DELL' AVVOCATO

GREGORIO FIERLI

EDIZIONE SECONDA

CON AGGIUNTE DELL' AUTORE.



FIRENZE . MDCCCVII.

NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA
Con Approvazione.

1845

ALTON, ILLINOIS

1845

THE CONTINENTAL

DEPARTMENT

OF THE

ARMY

OF THE UNITED STATES

OF THE

ARMY

THE

ARMY

OF THE

I N D I C E

PREFAZIONE.

CAPITOLO I. *Dell' origine, e progresso della Legislazione Toscana sulla presente materia.*

CAP. II. *Regole fondamentali di questa materia.*

CAP. III. *Dell' Azione Redibitoria, de' suoi requisiti, delle Persone alle quali, e contro le quali essa compete, e del modo, con cui può intentarsi, ed eseguirsi.*

CAP. IV. *Dell' Azione Quanto Minoris, o sia Estimatoria, ed in che differisca dall' Azione Redibitoria.*

CAP. V. *Del tempo, nel quale devono intentarsi le Azioni Redibitoria, e Quanto Minoris.*

CAP. VI. *In quali Contratti, e in quali casi abbiano, o non abbiano luogo le Azioni Redibitoria, e Quanto Minoris.*

CAP. VII. *Per quali malattie, e difetti competa l' Azione Redibitoria, e Quanto Minoris.*

CAP. VIII *Della prova dei vizj, e difetti, e quando debba dirsi legalmente conclusa.*

CAP. IX. *Dei Patti, e Condizioni fissate dai Contraenti, e delle Promesse, che fanno i Terzi a favore dei Venditori.*

CAP. X. *Conseguenze dell' Azione Redibitoria, ed a che siano vicendevolmente tenuti il Venditore, e il Compratore.*

CAP. XI. *Della Redibitoria, o risoluzione della vendita per cause diverse dai vizj, e malattie del Bestiame.*

Legge del dì 19. Aprile 1788. che ordina, che nelle Cause di Redibitoria debba osservarsi il disposto dal Gius Comune dei Romani.

Decisione del fu Sig. Auditor Ignazio Maccioni, confermatrice della Sentenza del Sig. Potestà di Monte-Lupo; che serve di Mantissa al presente Opuscolo.

PREFAZIONE

NON vi è in tutto il Corpo della Giurisprudenza Romana una materia che sia, come quella delle Azioni *Edilizie* in rapporto alle contrattazioni del Bestiame, tanto lieve, e meschina per l'interesse dei Litiganti, e tanto grave per le questioni, delle quali è feconda.

Può disputarsi infatti, e vediamo disputar tutto giorno nei Tribunali, specialmente di Provincia, su i patti, e sulle convenzioni il più delle volte oscure, e generiche dei Contraenti; sulle prove della identità delle Bestie comprate; sulle loro malattie, e difetti se siano di animo, o di corpo, o di corpo insieme, e di animo; se le medesime malattie, o la causa loro sia precedente, o posteriore al Contratto; se debbano dirsi latenti, o palesi; se gravi, o leggieri; se conti-

nue, o temporarie; se il Compratore, o il Venditore abbia avuto notizia di esse, o se debba presumersi di averla avuta. Le Persone ancora alle quali, e contro le quali competer possono le Azioni Edilizie per la rescissione del Contratto, o per la diminuzione del prezzo formano un altro gran ramo di liti. Può disputarsi inoltre per quali vizj, e difetti della cosa principale, o dell' accessoria si faccia luogo a queste azioni; qual regola si debba tenere essendo più i Venditori, o i Compratori, e più gli Eredi degli uni, o degli altri; qual sistema debba seguitarsi se siano stati venduti più Giumenti, ed alcuni di essi siano infetti, e viziosi; quali spese, danni, e interessi recuperi il Compratore oltre il prezzo, e quali vicendevolmente debba egli restituire al Venditore. Controversie tutte lunghissime, e dispendiosissime, giacchè non possono risolversi senza il giudizio dei Periti, l' esame dei Testimoni, le congetture, le presunzioni, e tutto l' apparato delle prove e dirette, e indirette, che invece di schiarire oscurano spesse volte la verità del fatto. Quante spese in conseguenza, quante inquietudini, quanto

perdimento di tempo! E poi perchè? ⁷ Per un oggetto di piccola importanza, nella disputa del quale si manifesta più l' impegno dei Litiganti, e il talento dei loro Difensori, che la reale esistenza dei vizj, de' quali viene accusato il controverso innocente Animale; vizj che molte volte si fanno artifiziosamente acquistare alle Bestie contrattate dai Compratori poco contenti della fatta compra, e che cessano ad un tratto, e svaniscono alla vista di poco denaro, che sia loro offerto dai Venditori per liberarsi da una ingiusta vessazione.

Per toglier di mezzo tante piccole, e vergognose controversie forensi hanno alcuni perfino opinato (1) che ottima sarebbe una Legge generale, la quale ordinasse, che le contrattazioni del Bestiame dovessero farsi liberamente, e non ostante qualunque vizio sì d' animo, che di corpo delle Bestie comprate non si potesse intentare nè l' azione della rescissione del Contratto, nè quella del defalco del prezzo, come appunto succede nelle vendite delle Bestie, che si fanno dal Tribunale, nelle quali non si dà luogo a simili reclami, ed azioni.

Una Legge di questa natura favorirebbe certamente la libertà del Commercio felicemente stabilita in Toscana, manterrebbe la tranquillità, e la concordia nelle Famiglie più utili allo Stato, quali sono quelle degli Agricoltori, e dei Mercanti, e farebbe loro acquistare maggiore accortezza, e perizia nelle contrattazioni del Bestiame, obbligandoli a prendere le opportune notizie, e a far le necessarie osservazioni, ed esperimenti sulle Bestie, che intendono di acquistare. Bastano infatti poche ore, ed anche pochi momenti per accertarsi dei loro più sostanziali difetti o per mezzo d'informazioni, o per mezzo di prove fatte nella Stalla del Venditore, o nel pubblico Mercato, o in altro luogo ad esso vicino. E se non ostante queste, ed altre simili diligenze, ed attenzioni avesse alcuno la cattiva sorte di comprare una Bestia già viziata, e malsana, minore scapito sarebbe sempre per esso il tenerla come ella è, o venderla ad altri, o pur destinarla al macello, o ad altro uso, di quello che sia l'impegnarsi in un litigio, che supera quasi sempre il valore della Bestia comprata, e non ostante la

refusione delle spese giudiziali rende il Vincitore di poco miglior condizione del Vinto. Vi sono esempi che il solo pubblico Stabulario è costato ai Litiganti più del controverso Animale, atteso il lungo corso della lite, nel quale è convenuto tenervelo, e alle volte con Periti, e Testimoni giorno, e notte presenti per verificare in esso qualche malattia temporaria, e intermittente.

Ma poichè invece di una Legge che ordini le contrattazioni libere, e irretrattabili del Bestiame, viviamo oggigiorno con una Legge totalmente diversa, la quale in difetto dei patti, e convenzioni dei Contraenti si riporta intieramente al disposto del *Ius* comune dei Romani, non resta altro rimedio per impedire tante liti perniciose al pubblico, e al privato interesse, se non quello che possono somministrare i Curiali onesti, ed i Giudici prudenti, consigliando ad amichevoli transazioni quei malaccorti Litiganti, che sono invasi dalla insana passione d' intraprendere dei litigj così rovinosi.

E' vero che la Romana Giurisprudenza per garantire, e difendere i sacri diritti della proprietà, e per mantenere

illesa la giustizia, e la buona fede dei Contratti non ha sdegnato di dettar Leggi, e d' istituire delle Azioni giudiziarie sopra i più piccoli oggetti, accordando ora la rescissione del Contratto, ora la diminuzione del prezzo nelle contrattazioni di qualunque piccolo Animale, e perfino di una Gallina, di un Pollo, di un Falcone, e di un Cane (2). È vero che gli antichi venerabili Giureconsulti hanno perfino disputato, e deciso sopra un Virgulto, sopra un Uovo, sopra le penne d' un Animale, e sopra il dominio d' una Lepre, o altra piccola Bestia ferita (3). Ma è vero altresì, che i Giudici migliori, ed i migliori Giureconsulti hanno in ogni tempo aborrite queste, ed altre somiglianti controversie, che rovinano i Litiganti, disonorano i Difensori, e avviliscono i Tribunali.

Seguitiamo noi pure un sì nobile esempio, e lasciando all' avidità di Persone mercenarie il far della Giurisprudenza un arte raffinata di guadagno, lodiamo, e consigliamo a tutti il recesso, e l' avversione al Tribunale per oggetti specialmente di sì poco rilievo, come lodava, e commendava *Isocrate* nel suo *Areo-*

pagita gli Ateniesi, perchè nemici del Foro non vi si presentavano se non forzati, e pieni di vergogna.

(1) Si veda quanto sopra di ciò scrisse un Autore Anonimo negli *Opuscoli interessanti l'Umanità* pag. 165. Si veda ancora quanto io stesso dissi in una *Memoria*, che si trova stampata nel *Volume III. degli Atti della Real Società Economica di Firenze, ossia de' Georgofili*.

(2) Secondo il caso registrato nella *Leg. Tamen §. Non solum*, & ibi *Gloss. magn. verb. simpliarum ff. de Ædilit. Edict. Capoll. in Leg. Labeo scribit num. 21. ff. eod. tit.*

(3) Conforme dice Cajo Giureconsulto nella *Leg. Naturalem §. Illudque quasitum ff. de acquir. rer. domin.*

CAPITOLO I.

*Dell' origine, e progresso della
Legislazione Toscana sulla
presente materia.*

PRESSO i Romani una gran parte dei Contratti sostanziasasi nella stipulazione dei Servi, e dei Giumenti. Perciò convenne agli *Edili Curuli*, ai quali specialmente apparteneva la cura, e il regolamento delle cose venali (1), il promulgare un Editto principalmente relativo ai loro vizj, e difetti, il quale si trova registrato nella *Leg. 1.*, e nella *Leg. 38. ff. de Aedilitio Edicto*. Questo Editto Edilizio, il di cui fine, ed oggetto fu quello di soccorrere i Compratori contro gl' inganni, e le fallacie dei Venditori, come avverte *Ulpiano* Giureconsulto nella *Leg. 1. §. 2. ff. de Redhib. Act.* (2) ordinò, e prescrisse che i Venditori rendessero consapevoli i Compratori dei vizj, e dei mali occulti dei Servi, e dei Giumenti, e che trovandosi il Servo, o l' Animale vizioso si concedesse lo storno del Contratto con una azione, che *Redhibitoria* fu

chiamata, o sivvero la diminuzione del prezzo con un' altra Azione, che fu detta *Quanti minoris*, ossia *Æstimatoria*, la scelta delle quali Azioni fu rimessa nel libero, ed assoluto arbitrio del Compratore.

In virtù della prima Azione veniva sciolto il Contratto, ed era costretto il Venditore a ripigliarsi la cosa venduta (3). Colla seconda fermo stante il Contratto poteva il Compratore ottenere il ribasso del prezzo a proporzione di quanto meno realmente valeva la cosa viziosa (4).

Ma prevedendo gli Edili che troppo spesso i Venditori sarebbero stati molestati in Giudizio dai Compratori sotto lo specioso titolo di voler far credere dei vizj, e mali occulti nei Servi, e negli Animali caduti in contrattazione, furono solleciti di fissare, e stabilire, e la qualità dei vizj, e difetti, limitandoli a quelli solamente del corpo, oppur del corpo insieme, e dell' animo (5); e i termini, entro i quali promuover si potessero le predette due Azioni, assegnando alla *Redibitoria* lo spazio di sei mesi, e di un anno all' Azione *Quanti minoris* (6); e finalmente gli estremi da provarsi dai Compratori, fra i quali il più essenziale

fu quello di giustificare la preesistenza del vizio, o almeno della sua causa al tempo del seguito contratto (7).

Vero è per altro, che la Giurisprudenza Romana con una sì estesa, e illimitata quantità di vizj di corpo, e di corpo insieme, e di animo, e con un termine così lungo di un anno, o di sei mesi per l' esercizio delle Azioni Edilizie, venne non poco a turbare la pacifica sicurezza delle Contrattazioni dei Servi, e dei Bestiami, e a porre degli ostacoli alla libertà del traffico, tanto necessaria in tutti i Paesi commercianti; la qual sicurezza, e libertà delle Contrattazioni, e del Traffico esigerebbe senza dubbio Leggi almeno semplicissime, le quali restringessero la classe dei difetti del Bestiame al minor numero possibile, e ancora al minor tempo possibile limitassero il termine per poter intentare le nominate Azioni Edilizie della rescissione del Contratto, o del defalco del prezzo.

Quindi non è maraviglia se nei tempi posteriori molte culte Nazioni non solo dell' Italia, ma anche dell' Europa mitigando il disposto delle Romane Leggi, restringessero con nuovi Regolamenti, e

Statuti diretti a favorire la libertà del Commercio non solamente il numero dei vizj, e delle malattie che potevano dar luogo ai reclami dei Compratori, ma anche i termini che dal *Ius Comune* dei Romani erano stati assegnati per l' esercizio delle Azioni Edilizie.

Anche la Nazione Toscana fu sollecita in varj tempi di provvedere ad un oggetto di tanta importanza per l' interno, ed esterno Commercio de' suoi numerosi Bestiami.

Perciò nel tempo del suo Governo Repubblicano lo *Statuto dell' Arte dei Fabbri* della nostra Città di Firenze, al quale Statuto fu sottoposta la materia, di cui si tratta (8), limitò, e restrinse i mali delle Bestie, come pure i termini stati prefissi dal *Ius Romano* per ottenere o la rescissione del Contratto, o la diminuzione del prezzo, nella seguente forma „ *mal del morbo, pietra, capo morbo, capogatto, capogiro, cimurro, bolzo, morbo umido, avido, subvertazze, anservitale, celfastioso, subrenale, e fulgine nezzoso tra trenta giorni* „ *Cozzare, e brecciare, mal maestro, mal di fianco, e lunatico tra*

quarantacinque giorni „ ed ogni altra malattia, e difetto, come sparagano, giardoni, corbe, doglie vecchie, natura fuori, allentatura di schiena, restio, granchio, tirare alla staffa, mordere, non si lasciar metter la briglia, sella, o basto, gettarsi nell' acqua, in terra, o vero cavalcandosi, o con la soma, scrofe, mazzuole, cornetti, formella, chiavarde, capelletti, sopresse, dolori, et altri simili mali tra giorni dieci sempre dal dì del Contratto quello non computato, e col pagare le opere, e vetture sendosene servito „ (9).

Sotto il Governo Mediceo per un Rescritto Sovrano del dì 30. Novembre 1631. esistente nell' Archivio delle Riformazioni come Legge universale, fu con maggior precisione, e ristrettezza stabilito, che non dovessero attendersi i reclami dei Compratori per qualsivoglia difetto del Bestiame, fuori di quello „ di cozzare, tragiogare, mal maestro, o lunatico, che si dica, e di orinar sangue „ E non potessero allegarsi tali difetti se non nel termine circa il cozzare, e tragiogare di soli tre giorni, circa il pisciar sangue di soli otto giorni, e cir-

ca il *mal caduco* di giorni quindici solamente (10). Alla qual Legge è analoga l'altra del dì 24 *Luglio* 1683, in virtù della quale fu ordinato non esser luogo alla rescissione del Contratto, se non per i quattro difetti di *cozzare*, *tragiogare*, *pisciar sangue*, e *mal caduco*, esclusi ancora i *mali degli occhi*, ed altri simili (11).

Finalmente nel Regno del Sapientissimo Gran-Duca *Pietro Leopoldo* di sempre gloriosa ricordanza fu pubblicata nel dì 6. *Novembre* 1773. una Legge generale per tutto lo Stato, la quale prescrisse alcune regole fisse, e invariabili in quei casi, ne' quali non fosse stato in altra forma espressamente convenuto dalle Parti; rimedio molto efficace per prevenire le questioni forensi, per abbreviarne il corso, e per provvedere alla sicurezza delle seguite contrattazioni.

Questa Legge pertanto, che fu nuovamente confermata per ordine dello stesso Real Sovrano colla *Notificazione* de' 7. *Dicembre* 1781, comandò che se dopo il Contratto si fosse scoperto qualche vizio corporale nelle Bestie non somministrasse azione alcuna al Compratore es-

sendo apparente; essendo poi occulto, somministrasse al medesimo o l' azione della rescissione del Contratto, o quella del defalco del prezzo, solamente però nei casi di „*orinar sangue, di mal caduco, o di qualunque altra mortale imperfezione*„ Per i vizj ancora di animo, come quello di *cozzare, tragiogare, o altro simile che impedisca totalmente l' uso del lavoro* „ fu permesso al Compratore l' esperimento o dell' una, o dell' altra delle predette due Azioni; Con questa differenza però, che in rapporto al difetto di *orinar sangue*, l' azione dovesse sperimentarsi nel termine di giorni otto, e in rapporto al *mal caduco*, o altra malattia mortale nel termine di giorni trenta continui dal dì della consegna della Bestia; Rispetto poi ai vizj del *cozzare, o tragiogare*, l' azione dovesse promoversi nel termine di tre giorni dal dì parimente della consegna, denegato qualunque rimedio per le Bestie non dome, o per quelle ancora domate qualora ne fosse stata fatta la prova.

Questa Legge benchè sembri dettata con molta chiarezza, e precisione all' ef-

fetto di prevenire le liti, siccome oltre i difetti espressi, e specificati *di orinar sangue, mal caduco, cozzare, e tragiogare*, abbraccia ancora *qualunque altro somigliante difetto* sì d'animo, che di corpo, e lascia i Contraenti in libertà di convenire sopra tutti i possibili vizj del Bestiame, invece di troncargli il corso alle liti, aperse loro delle nuove strade, e rese ancora in grave danno del Commercio più debole, e vacillante la sicurezza dei Contratti.

Fu dunque creduto necessario di pubblicare sotto dì 19. Aprile 1788. una nuova Legge, singolarmente relativa al *Bestiame bovino*, che si troverà in fine del presente Opuscolo, per mezzo della quale lasciata ai Contraenti la solita libertà di convenire nei patti, che avessero creduto di loro reciproco interesse, fu comandato, che in mancanza di tali patti venisse unicamente osservato il disposto del *Ius Comune dei Romani tanto per la formazione delle prove, quanto per la decisione dei casi occorrenti*.

E questa è quella Legge con cui viviamo oggidì in tutta la Toscana, e che riportandosi intieramente alle dispo-

sizioni della Legislazione Romana, involve una infinità di questioni forensi, per risolver le quali fa d' uopo il fissare in primo luogo i veri principj, e le regole fondamentali di questa materia divenuta presso di noi maggiormente interessante dopo che il favore accordato all' Agricoltura, e al Commercio ha considerabilmente aumentato in Toscana non solo il numero dei Bestiami, ma anche il numero delle loro contrattazioni.

(1) *Leg. 1. & tot. tit. ff. de Aedilit. Edict. Gerard. Noodt Comment. digest. lib. 21. tit. 1. in pr.*

(2) Lo scopo primario dell' Editto Edilizio fu di soccorrere il Compratore, non solamente ingannato dal Venditore, ma anche dalla natura, e qualità della cosa stessa comprata, se si trovi nell' interno viziosa, niente importando che il Compratore resti ingannato, o per ignoranza, o per malizia del Venditore, *Leg. 1. § Causa ff. de Aedilit. Edict.*

(3) *Leg. Redhibere 21. ff. de Aedilit. Edict. Noodt loc. cit. vers. proxima questio Heinecc. Element. jur. secundum ord. Pandect. tit. de Aedilit. Edict. §. 63.*

(4) *Leg. 18. & Leg. 43. ff. eod. tit. Heinecc. loc. cit. §. 64. Paulut. dissert. 55. artic. 2. num. 1. et 2.*

(5) *Leg. 1. §. Proinde, Leg. Ob quæ vitia 4. §. ult. ff. de Aedilit. Edict.* Le Azioni Edilizie furono concesse per le malattie del corpo, non

dell' animo; In conseguenza, nè i Servi giuocatori, golosi, impostori, mentitori, timidi, avari, nè gli animali paurosi, e calcitranti furono compresi nell' Editto Edilizio; ma per questi vizj fu concessa dalle Leggi l' Azione *ex empto*. Leg. 4. in princ. ff. eod. Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. § 8. Purchè non fosse stata promessa dal Venditore l' esenzione dai vizj, e malattie dell' animo, oppur queste non fossero dipendenti, e commiste con quelle del corpo, Voet. loc. cit.

(6) Leg. Sciendum 19. §. ult. Leg. *Ædiles* 38. ff. eod. tit.

(7) Leg. Quaro §. ult. ff. de *Ædilit. Edict.* Paulut. dissert. 55. artic. 4. num. 26. & artic. 5. num. 31. Constant. vot. decis. 2. num. 28.

(8) Si veda la *Marradien. Prætensa Redhibitoria* 24. Aprilis 1782. §. Posto adunque av. l' *Aud. Senat. Alessandro Luci*. Questo Statuto dell' Arte dei Fabbricanti comprese nella sua disposizione, tanto i mali del corpo, che i vizj dell' animo, con addossare al Compratore il peso della prova della preesistenza del male, o del vizio nel dì del Contratto, *Florentina Prætensa Redhibitoria Actionis* 4. Luglio 1783. §. Ciò che è certo, avanti l' *Audit. Ignazio Maccioni*, che trovasi riportata in fine del presente Opuscolo.

(9) Savell. *Pratica universale* al §. *Bestie*, e *Bestiami* num. 16. ove enumera i vizj, per alcuni dei quali fu accordato il termine di 45, per alcuni di 30, e per altri di 10 giorni dal dì del Contratto, quello non computato.

(10) Il medesimo Savelli §. *Bovi* num. 3. *Montelatici Jurisprud. Civil. Element* tom. 2. pag. 96. la *Ruota nostra lib. mot. III.* pag. 393. Questa Legge fu estesa dall' interpretazione dei Forensi

ad altri vizj, e malattie gravissime, che rendono l' Animale inservibile, *Terra Nova Redhibitoria*, seu *Rescissionis Contractus* 20. Julii 1764. §. Non ho creduto, e seg. av. l' Avv. Quintilio Pellegrini.

(II) *Diff. Decis.* nel luogo citato.

CAPITOLO II.

Regole fondamentali di questa materia.

LE cause per le quali viene dalle Leggi Romane accordata al Compratore l' Azione della rescissione del Contratto, o sia *Redhibitoria*, come pure l' Azione per il defalco del prezzo, o sia *Quanto minoris*, sono le seguenti.

I. Se siasi venduta alcuna cosa viziosa senza manifestare il vizio al Compratore.

II. Se il Venditore non mantenga al Compratore quel tanto che gli ha promesso.

III. Se siasi pattuito di disfare il Contratto in caso che la cosa dispiaccia al Compratore (1).

IV. Se il Venditore sia contumace nel dare le Cauzioni Edilizie (2).

La rescissione del Contratto per mezzo dell' Azione *Redibitoria*, o il defalco del prezzo per mezzo dell' Azione *Quanto minoris* aver deve per suo fon-

damento qualche difetto della cosa venduta, che sia bastante per obbligare il Venditore o a riprenderla, ed annullar la vendita, o a diminuirne il prezzo convenuto. E se il Venditore vuol pienamente liberarsi da queste due Azioni è obbligato di spiegar con chiarezza, e senza ambiguità quale è la cosa venduta, in che ella consiste, quali sono le sue qualità, i suoi difetti, e tutto ciò che può dar motivo a qualche errore, ed inganno nel Compratore; Ed essendovi nelle sue espressioni dell' oscurità, ed incertezza, oppur qualche altro vizio, l' interpretazione deve farsi contro il medesimo Venditore (3).

Ma siccome non è possibile di allontanare, e reprimere tutti gli artifizj, e infedeltà dei Venditori, e troppo grandi sarebbero gl' inconvenienti, se volessero risolversi, o turbarsi i Contratti di vendita per qualunque difetto delle cose vendute, quindi è, che non possono, e non devono considerarsi se non quei vizj, e difetti che le rendono assolutamente inutili all' uso, pel quale esse sono in commercio, o che diminuiscono talmente quest' uso, oppur lo rendono talmente

incomodo, che se fossero stati conosciuti dal Compratore, egli o non le avrebbe in nessuna maniera comprate, oppure comprate le avrebbe per un prezzo minore. E quì è dove ha molta parte la sagacità, e la prudenza del Giudice per discernere, e determinare secondo l'uso che ha la cosa venduta, e secondo la natura, e qualità de' suoi difetti, se la vendita meriti di esser rescissa, se scemato il prezzo, o se verun conto debba farsi del preteso vizio, e difetto (4).

Ogniquale volta i difetti della cosa venduta sono tali da dar luogo alle Azioni Edilizie, il Compratore ha diritto di ottenere o lo storno del Contratto, o il defalco del prezzo, benchè incogniti al Venditore fossero stati i medesimi difetti. Poichè siccome non si compra cosa veruna se non per l'uso che ella ha nel Commercio, se qualche difetto ne impedisce totalmente, o ne diminuisce quest'uso, il Venditore o sapesse, o non sapesse il difetto, non deve profittare di un valore, che la cosa sua compariva di avere, ma in realtà non aveva (5).

Nel caso pertanto in cui non fosse stato noto al Venditore il difetto della

cosa venduta, egli sarà in obbligo non solamente di ripigliarsi la cosa sua, o di scemarne il prezzo convenuto, ma ancora a rilevare il Compratore dalle spese alle quali fosse stato obbligato dalla fatta compra (6).

Che se al Venditore era noto il difetto della cosa venduta, in tal caso non solamente sarà tenuto verso il Compratore delle spese che avesse dovuto fare, ma ancora di tutti quei danni che ad esso saranno derivati dalla cosa comprata (7). E lo stesso deve dirsi se il Venditore era obbligato di sapere i difetti della cosa venduta, quantunque pretendesse di averli ignorati (8).

Se i difetti della cosa venduta sono palesi, ed evidenti, oppur facilissimi a vedersi, e conoscersi, il Compratore non averà diritto di sperimentare la rescissione del Contratto, nè la diminuzione del prezzo per tali difetti che non poteva ignorare, o doveva facilmente vedere (9). E neppure averà diritto di reclamare per quei difetti, che gli sono stati espressamente dichiarati dal Venditore (10).

Se il Venditore ha espressa, e dichiarata qualche qualità della cosa ven-

duta oltre quelle che deve naturalmente garantire, e che una tal qualità si trovi esser mancante, oppure che la cosa venduta si trovi avere delle qualità contrarie, in tal caso la prudenza del Giudice richiede che si esamini l'effetto della dichiarazione del Venditore, la maniera colla quale ha impegnato il Compratore, e se la qualità espressa formi una condizione, senza di cui non sarebbe stata fatta la vendita; E secondo le circostanze o la vendita sarà rescissa, o il prezzo diminuito, o il Venditore tenuto ai danni, e interessi qualora vi abbiano luogo (11).

Ma se il Venditore ha solamente usate quelle espressioni solite a sentirsi in bocca dei Venditori, i quali lodano vagamente tutto ciò che vogliono esitare, il Compratore poco accorto, e sagace non potrà nè far risolvere la vendita, nè ottenere la diminuzione del prezzo (12).

Infatti le maniere d'ingannare essendo infinite, non è possibile di ridurre a regola qual debba essere il dolo, e l'inganno capace di alterare una convenzione, e quali quelle furberie, e artifizj che le Leggi non curano. Perciò quel che dice vagamente un Venditore per accredi-

rare la cosa sua, benchè spesse volte si opponga alla verità, e per conseguenza alla giustizia, non è considerato dalle Leggi come un dolo che possa rendere nulla la vendita.

Ma se le furberie, e gli artifizj usati dal Venditore siano tali, che il Compratore non abbia potuto difendersene, come per esempio se fosse stata dichiarata una qualità, che la cosa venduta non aveva, e dalla quale abbia avuto dipendenza la vendita, in tal caso il Contratto, o la Convenzione sarà soggetta ad esser resoluta, o moderata. Poichè siccome non deve facilmente ammettersi la risoluzione delle convenzioni per tutto ciò che non si trova nei limiti di una perfetta sincerità, così neppure devesi soffrire che la sincerità, e la buona fede vengano esposte alla doppiezza, e all'inganno (13).

Se di più cose, che stanno insieme unite, e congiunte, l'una si trovi avere dei difetti sufficienti per risolvere la vendita, questa dovrà sciogliersi anche rispetto all'altra, essendo interesse tanto del Venditore, che del Compratore il non disunire simili cose, che sono fra loro congiunte (14).

Tutti i cangiamenti, che accadono alla cosa venduta dopo esser seguita la vendita, e prima della redibizione, o risoluzione del Contratto, o sia che la cosa venga a perire, o sia che venga a diminuirsi senza colpa del Compratore, o delle persone da esso dipendenti, sono a carico del Venditore, che deve riprenderla, il quale per la stessa ragione profitta dei cangiamenti che la resero migliore (15).

In tutti i casi ne' quali ha luogo la redibizione, o sia risoluzione della vendita, il Venditore, e il Compratore ritornano nello stato, in cui si trovavano prima del Contratto, come se la vendita non fosse in alcun modo seguita. Perciò il Venditore è tenuto a restituire al Compratore il prezzo, e gl' interessi, ed a rimborsarlo di tutto ciò che avesse speso per la conservazione della cosa venduta, e per le altre conseguenze della vendita. All' incontro il Compratore è tenuto a restituire al Venditore la cosa comprata con tutti gli utili, che può averne percetti (16). In somma tutte le cose devono intieramente ritornare nel grado primiero per l'una parte, e per l' altra reciprocamente, come meglio diremo trat-

tando nel *Cap. X.* delle conseguenze dell'
Azione Redibitoria.

(1) *Leg. 1. §. 1. Leg. Si quid 18. Leg. Si venditor 28. Leg. Quod si nolit 32. §. Si quid, Leg. Aediles 38. ff. de Aedilit. Edict. Cujac. Paratitl. ff. eod. Gerard. Noodt Comment. ad tit. ff. eod.*

(2) Se il Compratore domandi la cauzione per i vizi, e il Venditore non voglia prestarla, in tal caso, non per il vizio, del quale non costa, ma bensì per la non prestata cauzione si fa luogo all' *Azione Redibitoria* nel termine di due mesi, oppure alla prestazione dell' interesse nel termine di sei mesi. *Struvius th. 11. ff. de Aedilit. Edict. Brunemann. in Comment. ad Leg. Si venditor 28. ff. eod.*

(3) Quando l' oscurità, l' ambiguità, o altro qualunque vizio dell' espressioni è un effetto della mala fede, o della colpa di quello, che deve spiegare la sua intenzione, l' interpretazione si fa sempre contro di esso, perchè doveva far capire chiaramente ciò che egli intendeva di dire. Così allorchè un Venditore si serve di una espressione equivoca sulle qualità della cosa venduta, la spiegazione si fa contro di lui, *Leg. 59. ff. de pact. Leg. 21. ff. de contrahen. empt. „ ivi „ „ Obscuritatem pacti nocere potius debet Venditori, qui id dixit, quam emptori: quia potuit re integra apertius dicere. „*

(4) *Leg. 54. ff. de contrah. empt. „ Res bona „ fide vendita propter minimam causam inempta „ fieri non debet „ Leg. 1. §. 8. ff. de Aedilit. Edict. „ Si quid tale fuerit vitii, sive morbi, quod usum, ministeriumque hominis impediat, id da-*

„ bit redhibitioni locum: dummodo meminerimus
 „ non utique quodlibet quam levissimum efficere,
 „ ut morbosus, vitiosusque habeatur „

(5) *Leg. 1. §. 2. ff. de Ædilit. Edict.* „ Scia-
 „ mus Venditorem etiamsi ignoravit ea quæ Æli-
 „ les præstari jubent, tamen teneri debere, nec
 „ est hoc iniquum „ *Leg. 15. & 21. §. 1. ff. de*
act. empt. & vend. Leg. 45. ff. de contrah. empt.

(6) Come sarebbero, per esempio, le spese
 dei trasporti, delle vetture, delle gabelle, ed al-
 tre simili, *Leg. 23. §. 1. & 7. Leg. 27. ff. de Ædi-*
lit. Edict. „ Debet Emptor recipere pecuniam,
 „ quam dedit „ Sed & si quid emptionis causa
 „ erogatum est „ Quid ergo si forte vedigialis no-
 „ mine datum est, quod Emptorem forte seque-
 „ retur? Dicemus hoc quoque restituendum. In-
 „ demnis enim Emptor debet discedere „

(7) Così chi avesse venduto scientemente del
 Bestiame infetto, senza averne dichiarata la sua
 cattiva qualità, sarà tenuto verso il Compratore
 della perdita, che esso avesse fatta in altro suo
 Bestiame che era sano, *Leg. 45. ff. de contrahen.*
empt. „ Si quid ignorabat Venditor, ipsius rei no-
 „ mine teneri; si sciebat, etiam damni, quod ex
 „ eo contingit „ *Leg. 13. ff. de act. empt. &*
vendit. Leg. 58. ff. de Ædilit. Edict. „ Si sciens
 „ reticuit, & Emptorem decepit, omnia detrimen-
 „ ta, quæ ex ea emptione Emptor traxerit, præ-
 „ staturum ei. Sive igitur ædes vitio signi cor-
 „ ruerunt, ædium æstimationem; Sive pecora con-
 „ tagione morborum pecoris perierunt, quod inter-
 „ fuit idonea venisse, erit præstandum, *Leg. 1.*
Cod. de ædilit. act.

(8) Così se un Architetto, o altro Artefice
 avesse dati dei materiali cattivi, o mal condizio-

nati, sarà tenuto dei danni accaduti per tal ragione all' opera, che ne fosse stata costruita, *Leg. 45. ff. de contrah. empt. Leg. 9. §. 5. ff. locat.*
 „ Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam
 „ libro octavo digestorum scribit „ Quod imperi-
 „ tia peccavit culpam esse, quippe ut Artifex
 „ conduxit. „

(9) Per la ragione, che la cosa gli è stata venduta tal quale egli la vede, *Leg. 1. §. 1. Leg. 14. §. ult. ff. de Ædilit. Edict. Leg. 43. §. 1. ff. de contrah. empt.* „ Si quis hominem luminibus effossis emat, & de sanitate stipuletur, de cætera parte corporis potius stipulatus videtur, quam de eo, in quo se ipse decipiebat „ Il Venditore che pretende, che il difetto fosse palese, o facilmente visibile, è tenuto a farne l' opportuna giustificazione, *Leg. Quæritur ff. de Ædilit. Edict. Mascard. de probat. conclus. 616. num. 9. Rot. Rom. in recent. dec. 612. num. 4. part. 19. tom. 2.*

(10) *Diff. Leg. 14. §. 9. ff. de Ædilit. Edict.*
 „ Si Venditor nominatim exceperit de aliquo morbo, & de cætero sanum esse dixerit, aut promiserit, standum est eo, quod convenit. „

(11) *Leg. 18. ff. de Ædilit. Edict.* „ Si quid Venditor de mancipio affirmaverit, idque non ita esse Emptor quæratur, aut redhibitorio, aut æstimatorio, idest quanto minoris, iudicio agere poterit „ *Leg. 21. §. 1. & 2. ff. de action. empt. & vendit.*

(12) *Leg. 19. ff. de Ædilit. Edict.* „ Sciendum tamen est quædam etsi dixerit, præstare eum non teneri; scilicet ea, quæ ad nudam laudem Servi pertinent. Ut enim Podius scribit, multum interest commendandi Servi causa, quid dixerit, an vero præstaturum se promiserit quod

„ dixit „ *Leg. 13. §. 3. Leg. 21. §. 1. & 2. ff. de act. empt. & vendit. Leg. 16. ff. de hered. & act. vend.* Si veda il *Paulut. dissert. 55. artic. 4. num. 157. & seqq.* ove del Venditore, che usa un linguaggio artificioso, ed oscuro, e quando sia, o non sia tenuto coll' Azione redibitoria.

(13) *Leg. 1. §. 1. Leg. 37. ff. de dol. Leg. 1. §. 1. ff. de dol. mal. & mat. except. Leg. 19. ff. de Ædilit. Edict.* Non vi è alcuna specie di convenzione, nella quale non vi si sottintenda che l'uno deve all' altro la buona fede con tutti gli effetti che l' equità può richiedere tanto nella maniera di esprimersi, quanto nell' esecuzione di ciò che fu convenuto. E quantunque in alcune convenzioni questa buona fede abbia maggiore estensione, e in altre meno, ella nonostante deve essere intiera in tutte, e ognuno è obbligato a tutto ciò che essa richiede secondo la natura della convenzione, e le conseguenze che può naturalmente avere, *Leg. 2. §. ult. ff. de oblig. & act. Leg. 1. §. 1. ff. de action. empt. & vendit.*

(14) „ *Cum jumenta paria veniunt, Edicto expressum est, ut cum alterum in ea causa sit, ut redhiberi debeat, utrumque redhibeatur. In qua re tam Emptori, quam Venditori consulitur, dum jumenta non separantur. Simili modo & si briga venierit, redhibenda erit tota, & si quadriga redhibeatur „ Leg. 38. §. ult. ff. de Ædilit. Edict. & Leg. 34. Leg. 35. eod.*

(15) *Leg. 38. §. 3. ff. de Ædilit. Edict.* „ Si mortuum fuerit jumentum, pari modo redhiberi poterit, quemadmodum mancipium potest „ Si mancipium, quod redhiberi oportet, mortuum erit, hoc quæretur, numquid culpa Emptoris, vel Familiæ ejus, vel Procuratoris homo

„ demortuus sit „ *Leg. 31. §. II. ff. de Ædilit. Edict. Leg. 10. ff. de regul. jur.* „ Si quid aliud in
 „ venditione accesserit, sive quid ex ea re fru-
 „ ctus pervenerit ad Emptorem, ut ea omnia re-
 „ stituat, *Leg. 1. §. I. ff. de Ædilit. Edict.*

(16) „ Facta redhibitione omnia in integrum
 „ restituuntur, perinde ac si neque emptio, ne-
 „ que venditio intercesserit „ *Leg. 60. ff. de Ædi-
 lit. Edict. Leg. 23. §. 7. ff. eod.* „ Jubent Ædiles
 „ restitui & quod venditioni accessit, & si quas
 „ accessione ipse præstiterit, ut uterque resoluta
 „ emotione nihil amplius consequatur quam non
 „ haberet, si venditio facta non esset „ *Leg. 23.
 §. 1. ff. eod. tit.*

C A P I T O L O I I I .

*Dell' Azione Redibitoria, de' suoi re-
 quisiti, delle Persone alle quali, e
 contro le quali essa compete, e
 del modo con cui può intentarsi,
 ed eseguirsi.*

LA Redibitoria altro non è che una
 Azione personale, arbitraria (1),
 la quale compete al Compratore contro
 il Venditore qualora si scuopra nella co-
 sa comprata qualche vizio, o difetto, il
 quale se fosse stato visto, o conosciuto
 dal Compratore, esso non l' avrebbe in
 verun modo comprata (2).

Si chiama poi *Redibizione* la risoluzione della vendita a motivo di qualche difetto della cosa contrattata, il quale sia tale che basti per obbligare il Venditore a riprenderla, e ad annullar la vendita (3).

La *Redibitoria*, o *Redibizione* ha luogo in tutte le cose tanto mobili, che immobili, le quali siano viziose, ed infette (4). Negli Animali per altro ella è più ricevuta, e più frequente; E perciò chiunque venda dei Bovi, dei Cavalli, o altri Bestiami, è in obbligo di manifestare i loro vizj, e difetti, a riserva di quelli che sono apparenti, e visibili, o che possono facilmente conoscersi dal Compratore (5).

All'effetto che possa validamente intentarsi l'Azione *Redibitoria* è necessario

I. Che sia realmente seguita la compra, e vendita; E che se mai questa fosse stata sospesa mediante qualche condizione, è necessario che siasi purificata la condizione apposta (6).

II. Che il vizio, o malattia dell'Animale venduto sia tale che ne impedisca l'uso, e il ministero, non dovendosi valutare le piccole malattie, e difetti, come sarebbe una leggiera febbre, una piccola

35
ferita, o altro incomodo leggiero (7).

III. Che il vizio, o malattia, o almeno la di lei causa, abbia preceduto la vendita, giacchè secondo la natura di questo Contratto i casi avvenuti posteriormente sono a carico del Compratore; se pure dal Venditore non fosse stato anche in futuro promesso immune l'Animale da ogni vizio, e malattia; promessa certamente temeraria, ed insolita, ma che dovrebbe mantenersi qualora fosse stata fatta (8).

IV. Che costi della identità dell'Animale, vale a dire che sia quel medesimo che fu contrattato; E questa prova della identità deve farsi dal Compratore dimostrando che l'Animale da esso comprato fosse indubitatamente del Venditore (9). Il che può concludersi o per via dei Mediatori alla vendita, o per via dei Testimoni, o per mezzo della *Marca*, colla quale si vede segnato l'Animale venduto (10), o per mezzo di giustificazioni presuntive, e congetturali, le quali trattandosi di cose mobili, e semoventi, e specialmente di forma comune si ammettono in Giudizio per provare l'identità (11).

Le Persone alle quali compete l'Azione *Redibitoria*, come pure l'Azione

Quanto minoris, sono le seguenti. Il Compratore. Il Padre, nella cui potestà si trova il medesimo Compratore. L' Erede, o Successore universale del Compratore, non già il Successore singolare (12). Se più siano gli Eredi del Compratore, possono sperimentare unitamente l' Azione *Redibitoria*, o *Quanto minoris*, purchè per altro eleggano tutti una di queste due Azioni, non essendo lecito ad uno degli Eredi lo sperimentare l' Azione *Redibitoria*, e all' altro l' Azione *Quanto minoris* (13). E se più siano le Persone che unitamente comprarono, non può agere ognuna separatamente, ma tutte insieme, e nella medesima Azione devono consentire (14).

Le Persone poi contro le quali compete l' Azione *Redibitoria*, o *Quanto minoris* sono non solamente il Venditore, ma anche il Padre, nella cui potestà esiste il Venditore (15). Il Padrone dell' Institore (16). Il Mallevadore del Venditore, il quale abbia prestata in qualunque causa la sua mallevadoria (17). L' Erede, o Successore universale del Venditore (18). Se più siano gli Eredi del Venditore, il Compratore può agere contro

ognuno di essi per la sua porzione ereditaria, per la ragione, che gli Eredi del Venditore vengono ad esser convenuti in Giudizio per una cosa dividua, qual' è il prezzo, che fu da essi ricevuto (19). Se più siano i Venditori, o i Compratori *in solidum*, tutti possono agire, ed esser convenuti solidalmente (20). Se più siano, e distinte le Persone che hanno comprato, ognuno dei Compratori può agire per la sua porzione contro il Venditore; ed anche uno di essi può agire coll' Azione *Redibitoria*, e l'altro coll' Azione *Quantominoris*, o sia *Estimatoria* (21).

Ogniqualevolta il Compratore, o altri, al quale competer possono queste Azioni, si risolva di sperimentare o l'una, o l'altra di esse, giacchè la scelta è nel suo pieno, ed assoluto arbitrio (22) deve fare una protesta giudiziale contro il Venditore, o contro chi sia di ragione; Oppure deve notificargli il difetto della Bestia comprata in presenza almeno di due Testimoni; Ed essendo giustamente impedito, deve chiamare due, o più Persone degne di fede, dichiararsene con loro, e farsene fare un attestato in scritto, indicando il tempo, e il luogo di sì

fatta doglianza; E poi se agisca colla *Redibitoria*, deve condurre la Bestia al Venditore, e non la volendo ricevere deve depositarla nel pubblico Stabulario, o consegnarla a qualche Persona in luogo di deposito a tutte spese del Venditore; Avvertendo, che la Bestia non si smarrisca, o sia rubata per colpa del Depositante, il quale sarebbe tenuto dei danni a favore del Venditore (23).

Volendo giudicialmente sperimentare le predette Azioni non è necessario per la validità del Giudizio di formare il Libello, e di esprimere formalmente l'azione, ma basta di esporre al Giudice in qualunque maniera il fatto, da cui risulti l'azione, e si scuopra la verità; Onde si ammette ancora l'intimazione, e la protesta anche *stragiudiciale* contro il Venditore, specialmente assente, o lontano, non ostante lo Statuto dell' *Arte dei Fabbricanti*, che stabilisce un termine al Compratore per denunziare, e protestare sul vizio dell' Animale, poichè questo Statuto non prescrive alcuna regola per forma indispensabile di far la denunzia, o protesta, e molto meno la prescrive con delle clausule irritanti (24);

Quindi è, che se venga implorato in atti l' ufficio del Giudice colla clausula salutare *Omni meliori modo &c.* potrà il Giudice medesimo amministrar giustizia a forma di quanto sarà stato provato, e discusso senza altra solennità, o formalità giudiziaria (25).

Se il Giudizio della *Redibitoria*, o *Quanto minoris* venga intentato per un vizio, può intentarsi per un altro, essendo permesso nelle Azioni personali di agere nuovamente per una causa diversa da quella, sulla quale è stato disputato (26). Ottimo consiglio è però sempre di protestarsi in atti, che la domanda per un vizio, o difetto non debba pregiudicare alla domanda per un altro (27).

(1) *Leg. Bovem* 43. §. penult. ff. de *Ædilit. Edict.* E' ancora azione di buona fede, *Averani interpret. jur. lib. 2. cap. 30. num. 10.* Doppia è l' Azione, *Redibitoria*, o *Quanti minoris*; diretta, cioè, ed utile. La diretta è così chiamata, perchè discende direttamente dall' Editto degli Edili. *Utile* è chiamata l' altra, perchè nasce dall' interpretazione dei Giureconsulti sopra l' Editto Edilizio; E questa si dà per tutte le cose mobili, o immobili non comprese letteralmente nell' Editto medesimo, *Montelatici Jur. Civil. Element. tom. 2. pag. 96. Capon. contrav. for. 37. num. 13.*

(2) *Leg. Aediles ajunt 38. ff. eod. tit. Voet. in Pandect. lib. 21. tit. 1. §. 4.* Il vocabolo *Redhibitoria* significa quasi *reddito*, e partecipa della natura della evizione, *Paulut. dissert. 55. art. 1. num. 10. & num. 68. tom. 1.* Differiscono per altro dette Azioni dall' Evizione, perchè con questa si agisce quando la cosa, o il di lei possesso è stato tolto colla Sentenza del Giudice, il che non procede relativamente alle Azioni suddette, benchè ancor esse realmente derivino dal Contratto di compra, e vendita, *Montelatici loc. cit. p. 97. §. Ad evitanda.*

(3) *Leg. 21. ff. de Aedilit. Edict. Leg. 1. §. 1. in fin. eod. tit.*

(4) *Leg. 49. ff. de Aedilit. Edict. Leg. 4. Cod. de Aedilit. act.* Per esempio nei Fondi pestilenziali, mal confinati, o soggetti a servitù, *Leg. 35. in fin. ff. de contrah. empt. Leg. 61. ff. de Aedilit. Edict.* Nelle carni, o nell' erbe infette; nei drappi di lana, o di seta difettosi; nelle mercanzie, e nei libri imperfetti, rispetto ai quali non basta di averli venduti „ per tali e quali „ perchè la mancanza di una pagina, o il vizio degli errori non è facilmente visibile al primo colpo d'occhio, *Gloss. in Leg. 1. in princ. ff. de Aedilit. Edict.* Si veda lo *Zanch. de pralat. credit. exercit. 1. §. 8. num. 13. cum seq. Constant, vot. decis. 2. num. 11. Romana Redhibitionis Librorum 2. Junii 1599. cor. Millino,* ove quando compete la facoltà di redibire il libro benchè venduto per tale e quale. Un Dottore che compri un libro difettoso più difficilmente può difendersi colle Azioni Edilizie, essendo Perito nell'Arte, *Montelatici Jurisprud. Civil. Elemen. tom. 2. pag. 95. Surd. decis. 146.*

(5) *Leg. 43. §. 1. ff. de contrah. empt. Paulut. dissert. 55. art. 3. num. 28. Constant. vot. 2. n. 42.*

(6) *Leg. Bovem 43. §. Si sub ff. de Aedilit. Edict.* Perciò se fosse stata intentata l' Azione Redibitoria prima della purificazione della condizione, in tal caso può nuovamente intentarsi dopo essersi purificata la condizione medesima, *d. Leg. Bovem, Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 8.* La vendita poi si presume seguita per la mutazione del Pastore, o altro Conduttore della Bestia, *Florent. Rejectionis Instantiae 17. Junii 1708. §. Poichè cor. Audit. Gregorio Luci.*

(7) *Leg. 1. §. Proinde, Leg. Ob quæ vitia 4. §. ult. ff. de Aedilit. Edict. Voet. ad Pandect. loc. cit.*

(8) *Leg. Si apud 13. Cod. de Aedilit. act.* Circa questi requisiti si veda la *Decis. dell' Aud. Guido Arrighi nella Licinianen. Pratensa Redhibitoria 31. Maii 1791. §. Per restare, e segg.* Compete anche la Redibitoria, se il vizio sia sopraggiunto nel tempo in cui si trattava la vendita, e non sia stato notificato al Compratore, *Rot. Roman. in rec. dec. 612. num. 1. part. 19. tom. 2.*

(9) La Ruota nostra presso il Casareg. *decis. 176. num. 16. e la Liburnen. Redhibitoria 22. Jan. 1750. av. i Consoli del Mare di Pisa, ove ampiamente di questa prova.* Si veda ancora la *Decis. del Vicario Pietro Lami nella Atrapontana Prat. Redhibitoria Affionis 5. Aug. 1795. §. 12. & 17.* ove che non basta il provare che sia morto l' Animale venduto, e condotto alla stalla del Compratore, senza provare che sia identicamente quello che egli comprò dal Venditore, contro del quale ha intentata l' azione.

(10) Secondo la dottrina del Bartol nella *Leg. Stigmata Cod. de Fabricens. libr. 11. Farinacc. in fragment. v. identitas num. 87. part. 2. Mascard. de probat. conclus. 91. Rot. post dissert. 48. Paolut.*

dec. 2. num. 2. e la Ruota nostra nella *Liburnen. seu Januen. Mandati* 14. Aug. 1744. art. 3. §. 65. e seg. av. gli *Audd. Girolamo Finetti*, e *Giuseppe Bizzarrini Rel.* I segni del pelame, degli orecchi tagliati, delle ferite, delle scorticature, ed altri simili sono molto incerti, ed equivoci per provare l'identità, come quelli che sono troppo incerti, e fallaci; E rispetto al colore del pelame, l'aria stessa, e le stagioni possono molto influirvi. Si veda l'*Allegaz. dell' Avvoc. Gio. Maria Frangioni di Pisa in Causa d' Abigeato fra l' Antoni*, e il *Fisco*, e *Querelante part. 2.* ove si tratta della prova del dominio, e dell' identità di una Cavalla.

(11) *Palm. alleg. 13. num. 4. & seq. dec. 197. num. 5. & 6.* e la citata *Liburnen seu Januen. Mandati av. l' Audit. Bizzarrini Rel.* Si veda la *Decis. del Potestà Marco Baccini nella Fæsulana Trabum* 25. Maii 1785. §. penult. ove dell' identità dei legnami, risultante dalla marca impressavi sopra.

(12) *Leg. Si tamen §. Ædilitie actiones ff. de Ædilit. Edict. Capoll. in Leg. Sciendum §. Denique num. 7. ff. eod. Hermosill. ad Lopez tom. 2. tit 5. Lex 64. gloss. 1. num. 15.*

(13) *Leg. Quod si nolit 31. §. Si plures ff. eod. tit. Hermosill. loc. cit. num. 16.*

(14) *Capoll. de Ædilit. Edict. d. §. Si plures num. 11. & seq. Guzman. de evict. quest. 61. num. 46. Hermosill. loc. cit. ove limita le accennate proposizioni 1. Se la cosa da redibirsi sia perita, perchè allora si tratta del solo prezzo. 2. Se tutti abbiano comprato, ma ognuno per la sua parte, mentre allora compete a ciascheduno l'azione per la sua quota. 3. Se uno agisca in solidum. *Dist. Leg. Si nolit §. Si venditori ff. de Ædilit. Edict. Voet. ad Pandect. loc. cit. num. 7. ove ampiamente.**

(15) *Leg. Cum autem 23. §. Si servus, & §. Etsi 6 ff. eod. tit.* s' intenda per il di lui peculio qualora non abbia il mandato.

(16) *Leg. Si quis mancipiis 17. ff. de instit. act.*

(17) *L. Latinus largus 56. ff. de Aedilit. Edict.* Hermosill. ad Lopez loc. cit. num. 17. Per la ragione che chiunque si fa mallevadore del contratto, si fa anche mallevadore del distratto.

(18) *Leg. Cum autem 23. §. Hæ actiones ff. eod. tit. Leg. Si tamen §. Aediles actiones ff. eod.*

(19) *Leg. Quod si nolit §. Venditori ff. de Aedilit. Edict. & ibi Capoll. Hermosill. loc. cit.*

(20) *D. Leg. Quod si nolit ff. de Aedilit. Edit. Voet. & Hermosill. loc. cit.*

(21) Secondo il Capoll. nella citata *Leg. Quod si nolit §. Si venditori*, l' Hermosill. ad Lopez loc. cit. n. 17. De Havia commerc. terr. lib. 1. cap. 13. n. 32.

(22) *Leg. 25. ff. de except. rei judic. Montelatici Elem. Jurisprud. Civ. tom. 2. pag. 96. Zanch. de pralat. credit. exercit. 1. §. 8. num. 64. Rot. Rom. in rec. dec. 612. num. 10. & seq. part. 19. tom. 2.*

(23) Vedi il Savell. *Pratica univers §. Bestie, o Bestiami num. 16 verso il fine, e il Motivo del Dott. Lorenzo Frassinetti nella Badia Tedalda Nullitatis Contractus del dì 1783. V. Sanbonet. de Animal. cap. 11. num. 61. & seq* ove che non deve il Compratore legare la Bestia avanti la porta del Venditore se non vuol riceverla, ma deve depositarla nel pubblico Stabulario, o presso Persona sicura, o anche presso se stesso col Decreto del Giudice, *Paulut. dissert. 55. n. 118. & seq.*

(24) *Florent. Redhibitoria Actionis 6. Septemb. 1803. §. Oliredichè, e segg. av. l' Audit. del Tribunale Esecutivo Gio. Battista Rossi, ove che trattandosi di Venditore forense non si ricerca, che*

alla protesta, e deposito della Bestia, preceda l'atto di presentarla al Venditore, e la di lui resistenza in riceverla: E in ogni caso compete al Compratore la remissione in buon giorno a far quanto doveva.

(25) *Balducc. ad Ramon. decis. seu resol. 193. num. 50. & seqq.* specialmente nei Tribunali Supremi, nei quali si procede sola *facti veritate inspecta*. *Dicta Florentina Redhibitoria loc. cit.*

(26) *Leg. Quot si nolit §. Si quis egerit ff. de Ædilit. Edict. Leg. Quia dicitur ff. de evict. Leg. Et an eadem §. Actiones ff. de except. rei judic.*

(27) *Leg. Si tamen 48. §. final. ff. de Ædilit. Edict.* Non è vietato a chi agisce per un vizio il protestarsi che apparendone posteriormente un altro, gli sia lecito di agere anche per esso, *Gloss. ad d. Leg. ove ancorchè venga al Compratore prestata la stima del vizio.*

C A P I T O L O IV.

Dell' Azione Quanti minoris, ed in che differisca dall' Azione Redibitoria.

L'AZIONE *Quanti minoris*, o sia *Estimatoria* è una Azione parimente *personale, e arbitraria*, la quale compete al Compratore contro il Venditore per quei vizj, e difetti della cosa comprata, i quali, benchè non gravissimi, ciò non ostante, se fossero stati a notizia del Compratore, egli non l'avrebbe

comprata per il prezzo convenuto. In conseguenza deve restituirsi al Compratore quella parte di prezzo, che è superiore alla vera stima della cosa contrattata (1).

A quest' effetto deve farsi per mezzo dei Periti la stima della cosa medesima. E se trattisi di più cose state comprate insieme per un certo determinato prezzo, deve stimarsi la bontà tanto delle viziose, che delle non viziose, per quindi rilevarne la quantità del prezzo, che deve al Compratore restituirsi. Diversamente se trattisi di più cose state comprate insieme, ma per un prezzo fissato, e stabilito distintamente a ciascuna di esse, nel qual caso la stima deve cadere unicamente sopra la cosa viziosa, e non sulle altre, che non sono tali (2).

Parecchie sono le differenze che passano fra l' *Azione Redibitoria*, di cui abbiamo parlato nel precedente *Capitolo*, e l' *Azione Quanto minoris*.

E primieramente la *Redibitoria* tende alla rescissione del Contratto; l' *Azione Quanto minoris* alla sua eguaglianza mediante la proporzionata refusione di quel minor prezzo che vale la cosa venduta (3).

In secondo luogo la *Redibitoria* de-

ve intentarsi in Giudizio nel termine di sei mesi; l' Azione *Quanto minoris* nel termine di un anno, passati i quali termini restano queste Azioni prescritte (4).

In terzo luogo la *Redibitoria* non compete quando la cosa è stata alienata, per la ragione che siccome il Venditore è obbligato a restituire l' intero prezzo ricevuto, così conviene, che anche il Compratore restituisca al Venditore tutta la cosa comprata. Ma l' Azione *Quanto minoris* compete sempre al Compratore ancorchè la cosa sia stata alienata, perchè siccome non si annulla il Contratto, ma solo si riduce all' eguaglianza, così il Venditore non può pretendere la restituzione della roba venduta, nè a lui si fa torto alcuno in caso che una parte ne sia stata alienata, giacchè soffre minor pregiudizio essendo obbligato a rifondere una minor parte della differenza del vero, e giusto prezzo (5).

Ciò tanto maggiormente proceder deve quando si tratti di cose per sua natura separate, e dividue, ciascuna delle quali possa avere il suo uso, ed il suo prezzo particolare, e distinto; mentre in questo caso non solo l' alienazione, o

manca di una parte non può nuocere all' esercizio dell' Azione *Quanto minoris*, ma nemmeno può impedire l' esercizio dell' altra Azione *Redibitoria* in rapporto alla cosa viziosa non alienata, purchè questa sia mancante dell' unione, e convenienza coll' altra che è stata alienata (6).

Un' altra differenza ancora passa fra l' Azione *Redibitoria*, e l' Azione *Quanto minoris*; ed è che la prima non può efficacemente sperimentarsi se non se una volta sola, giacchè una sola volta, e non più può esser soggetto alla risoluzione lo stesso Contratto (7). Al contrario l' altra Azione *Quanto minoris* può sperimentarsi efficacemente più volte per diversi vizj, e difetti, purchè il Compratore col replicato esperimento di essa non venga a ricavarne un lucro, ed a conseguire due volte la stessa cosa (8).

Dopo avere il Compratore intentata l' Azione *Quanto minoris*, se veda che possa essergli inutile la cosa comprata, può implorare l' ufficio del Giudice; e questi conoscendo ragionevole, e giusta l' istanza del Compratore, può benissimo pronunziare la Sentenza sulla *Redibito-*

A' termini però rigorosi di ragione il Compratore dopo avere intentata, ed esser rimasto succumbente in una delle predette due Azioni, non ha diritto di intentar l' altra, ma può esserne rimosso coll' eccezione della cosa giudicata, secondo il Responso di *Giuliano* Giureconsulto nella *Leg. Si is qui* 25. §. 1. ff. *de except. rei iud.*

Nè osta il Testo nella *Leg. Bonem* 43. §. *Aliquando* 6. ff. *de Edil. Edict.* mentre in questa Legge non si tratta di agere colla *Redibitoria* dopo essere stata promossa l' Azione *Quanto minoris*; ma si tratta, che per via dell' Azione *Quanto minoris*, o *Estimatoria*, può il Compratore, implorato l' ufizio del Giudice, conseguire gli effetti dell' Azione *Redibitoria*, quelli cioè di restituire al Venditore la cosa comprata, e di ripetere il prezzo, a motivo di qualche vizio *emergente*, che renda la cosa stessa inutile al Compratore. Ed in questo senso deve prendersi ciò che si trova scritto dal Giureconsulto *Giuliano* nella citata *Leg. 25. §. 1. ff. de except. rei iud.* vale a dire che nell' Azione *Quanto minoris* si contenga ancora la *Redibitoria*, se il vizio

emergente sia tale che la cosa non sarebbe stata in veruna maniera comprata.

Non osta neppure l'altro Testo nella *Leg. Si tamen* 48. §. 2. ff. de *Ædilit. Edict.* giacchè nel caso in essa proposto non era stata intentata l'Azione *Redibitoria*, ma il Compratore dopo esserne rimasto escluso in forza solamente del lasso di sei mesi, entro i quali doveva sperimentarla, aveva intentata l'altra Azione *Quanto minoris* dentro l'anno ad essa prescritto, dalla quale perciò non meritava di essere escluso (10).

Per non incontrar dunque eccezioni, ed ostacoli nell'esperimento di queste due Azioni, devono i Curiali esser sommamente solleciti di usare nelle loro domande, e scritture le proteste, le clausule salutari, ed altre cautele le più adattate, ed opportune alle circostanze del caso, e all'interesse dei loro Clienti.

(1) *Leg. Quoties* ff. de *Ædilit. Edict.* Così chi vendesse una Vacca, o Cavalla per pregna, e non lo fosse, dovrebbe restituirsi al Compratore il maggior prezzo sborsato per detta qualità, *Duoyz. in Judic. Jur. Civil. verb. Vendens num. 3. Romus de re agrar. resp. 22. sub not. 1.*

(2) *Leg. Si plura* 36 *Leg. Æliles ajunt* 38. §. Si forte, *Leg. Labeo scribit* 64. ff. eod. *Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. n. 5.* d

(3) *Paolut. dissert. leg. 53. art. 1. num. 116. & 150. cum seq. Pereir. dec. Lusit. n. 20. & seq.*

(4) *Leg. Venditor 28. Leg. Aediles 38. ff. de Aedilit. Edict. Vedi il Cap. V. di questo Opuscolo.*

(5) Si veda la *Liburnen. seu Januen. Mandati 14. Augusti 1744. artic. 4. §. 7. avanti l' Audit. Giuseppe Bizzarrini Relat.*

(6) *Dict. Decis. §. 79. ove si porta l' esempio proposto da Affricano Giureconsulto di più Servi venduti nella Leg. Cum ejusdem 34. ff. de Aedilit. Edict. Cujac. ad Africanum tom. 2. impr. Lugdun. pag. 1967. E' indubitato di ragione, che trattandosi di cose di loro natura dividue, e che hanno il loro prezzo separatamente tassato, può domandarsi la Redibitoria solamente per la cosa viziosa, con ritenere la buona, Mangil. de evict. quest. 25. num. 39. & seq. Si veda la Liburnen. Redibitoria 22. Januar. 1750. §. ult. avanti i Consoli del Mare di Pisa nel Tesor. Ombros. tom. 10. dec. 41.*

(7) *Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 6.*

(8) *Leg. 32. §. 1. ff. de evict. Brunemann. ad Leg. Quod si nolit num. 4. ff. de Aedilit. Edict. Voet. ad Pandect. loc. cit. Sembra fissato presso i Dottori, che il Compratore possa validamente sperimentare l' Azione Estimatoria, o Quanti minoris dopo sei mesi, qualora abbia agito inutilmente, oppure sia rimasto succumbente nell' esperimento della Redibitoria, De Hevia de commerc. terrest. lib. 1. cap. 13. num. 5. Caballin. de aedilit. action. cap. 3. num. 4. Brunemann. ad Leg. Quod si nolit num. 3. & 4. ff. de Aedilit. Edict.*

(9) *Wesembec. disp. 41. theor. 10. Berlich resol. 4. num. 27. Caballin loc. cit. num. 11.*

(10) Si veda il *Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 6.*

Del tempo, nel quale devono intendersi le Azioni Redibitoria, e Quanto minoris.

IL tempo assegnato dall' Editto degli Edili per l' esercizio dell' Azione Redibitoria è di sei mesi utili, dopo i quali resta prescritta, qualora o non sia stato diversamente convenuto, o non vi concorra qualche giusta causa per limitare, o estendere un tal tempo (1).

Trattandosi di vizio, o difetto negli accessori, per esempio, negli ornamenti dell' Animale venduto, il tempo è di due mesi utili (2). Come pure di due mesi utili è quando il Venditore non abbia voluto prestare al Compratore la cauzione per i vizj, che possono venire a scoprirsi nella cosa comprata (3). E parimente di due mesi utili è quando fra Venditore, e Compratore sia stato pattuito di poter recedere dal Contratto nel caso della *Displicenza* (4).

All' Azione poi *Quanto minoris*, o *Estimatoria* fu dagli Edili assegnato, e prescritto il tempo, e termine di un an-

no in quei casi, nei quali l' Azione *Redibitoria* poteva intentarsi dentro il semestre; E il tempo, e termine di sei mesi fu alla medesima prescritto nei casi, nei quali l' Azione *Redibitoria* era stata a due mesi ristretta (5).

La ragione per la quale all' Azione *Redibitoria* è stato accordato dalle Leggi un tempo più corto, che all' Azione *Quanto minoris*, si è, perchè la prima si propone per la rescissione sempre dura, e odiosa del Contratto; la seconda all' opposto per la sussistenza, e accettazione del Contratto medesimo (6).

Se il Venditore convenga in Giudizio il Compratore per il prezzo, e questi opponga l' eccezione del vizio, e difetto della cosa comprata, l' Azione Edilizia diventa perpetua. Diversamente se il Compratore sia quello che convenga in Giudizio il Venditore (7). E se mai fosse stato pattuito fra i Contraenti, che queste Azioni potessero perpetuamente esercitarsi dal Compratore, valido sarebbe, ed eseguibile un tal patto (6).

I termini di sei mesi nella *Redibitoria*, e di un anno nell' Azione *Quanto minoris* sono *utili*; E i mesi vengono

calcolati a trenta giorni l' uno non computato il giorno del Contratto (9).

Detti termini sono *utili* tanto nel loro principio, quanto nel loro progresso. Quindi è che in rapporto al principio non possono aver corso se non dal giorno che il Compratore sia venuto in cognizione del vizio, o difetto della merce comprata; E in rapporto al progresso non si contano se non i giorni giuridici, quelli cioè, nei quali si può adire il Tribunale, conforme succede in tutte le Prescrizioni Pretorie (10).

Indipendentemente, o dal disposto degli Statuti, o dall' uso dei Paesi, o dalle particolari Convenzioni dei Contraenti il tempo per esercitare le Azioni *Redibitoria*, e *Quanto minoris* non comincia a decorrere se non dal giorno della vendita quando il Compratore era in cognizione in quel giorno del vizio, e difetto della merce contrattata; Altrimenti non comincia a decorrere se non dal giorno dell' acquistata cognizione del vizio, e difetto, giacchè per disposizione del *Ius Comune* dei Romani il tempo si misura dal dì della scienza del difetto, e mala qualità della merce (11). E questa

scienza non si presume, se non resti provata (12).

Se l' Azione compete al Compratore in forza di qualche promessa, il tempo comincia a decorrere non dal giorno della vendita, ma dal giorno della fatta promessa (13).

Nelle vendite condizionali il termine non può, nè deve correre fintantochè non resti purificata la condizione che sospende il Contratto (14).

Benchè la consegna dell' Animale, o della Merce sia seguita molto tempo prima dell' acquistata scienza del vizio, il tempo per esercitar le Azioni Edilizie non deve misurarsi se non dal dì della scienza del difetto; E l' acquiescenza anteriore non può in questo caso allegarsi dal Venditore per impedir l' esercizio di dette Azioni (15).

Ma sebbene il tempo non cominci a decorrere che dal giorno della scienza, ciò non ostante, se il Compratore dubiti di qualche vizio dell' Animale, può chiedere l' opportuna cauzione al Venditore, il quale è tenuto a prestarla, e il tempo allora non comincia a decorrere, se non dal giorno della prestata cauzione (16).

(1) *Leg. Sciendum 19. §. ult. Leg. Quod si nolit 31. §. Si quid ita, Leg. Aediles 38. ff. de Aedilit. Edict. Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 6. Antonell. de temp. leg. lib. 3. cap. 20. num. 1.*

(2) *Leg. Venditor 28. Leg. Aediles 38. ff. eod. tit. Caballin de aedilit. action. cap. 2. num. 39. Voet. loc. cit. Venduto il Cavallo, non s' intende venduta la sella, Paulut. dissert. 55. art. 3. num. 131.*

(3) *Brunemann. in Comment. ad Leg. Si venditor 28. ff. de Aedilit. Edict. num. 1.*

(4) *Ciarlin. controuv. for. lib. 1. cap. 112. num. 5. & seq. Jordan. de praescript. lib. 4. tit. 24. num. 288. Antonell. de temp. leg. lib. 3. cap. 20. num. 4. & 5. Alle volte causa cognita si accorda un maggiore spazio di tempo, Jordan. loc. cit.*

(5) *Leg. 19 §. ult. Leg. 23. & Leg. 38. ff. de Aedilit. Edict. Leg. Cum proponas 2. Cod. eod. Voet. ad Pandect. loc. cit.*

(6) *Leg. Sciendum 19. §. fin. in addit. marg. ff. de Aedilit. Edict.*

(7) *Paulut. dissert. legal. 55. artic. 3. num. 108. Constant. vot. decis. 2. num. 27.*

(8) *Leg. 31. §. 22. ff. de Aedilit. Edict.*

(9) *Brunemann. ad Leg. 19. in fin. ff. eod.*

(10) *Brunemann. ibid. Mangill. de evict. quæst. 25. Paulut. dissert. 55. artic. 3. num. 107. & seq. ove ben si spiega questa materia.*

(11) *Leg. 2. Cod. de Aedilit. Edict. Sebbene il termine si misuri dal giorno dello scoperto difetto, può non ostante il Giudice per giuste ragioni prorogar questo termine, Antonell. de temp. leg. lib. 3. cap. 20. num. 5. Jordan. lib. 4. tit. 24. de praescript. num. 288. Vedi sopra Cap. III. §. Volendo, e not. 24.*

(12) *Leg. Verius ff. de probat. Leg. penult. Cod. de his qui sib. ascrib. in test.*

(13) *Leg. 19. §. ult. & Leg. 20. ff. eod. tit. Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 6. Brunemann. ad d. Leg. 19. §. fin. num. 21.*

(14) *De Hæv. Commercio terrest. lib. 1. cap. 13. num. 26.*

(15) *Liburnen. Redhibitoria 22. Januar. 1750. §. Non è vero, av. i Consoli del Mare di Pisa.*

(16) *Sanbonet. de Animal. cap. 11. num. 57. & 58. Antonell. de tempor. legal. cap. 31. num. 8. Il Compratore ricco non è tenuto a dar cauzione, Mangil. de evict. quæst. 145. num. 3. & seq.*

C A P I T O L O VI.

*In quali Contratti, e in quali casi
abbiano, o non abbiano luogo le
Azioni Redibitoria, e
Quanto Minoris.*

LE Azioni Edilizie essendo reputate favorevoli furono estese dai Dottori all' alienazione di tutte le cose mobili, immobili, e semoventi, benchè del solo Contratto di Compra, e Vendita, e dei soli Servi, e Animali parlasse l' Editto degli Edili.

In conseguenza furono estese al Contratto di Permuta, non ostante che dal Giureconsulto *Ulpiano* si dicano spettare alle sole vendite (1). Furono estese

ancora alla dazione in pagamento, la quale fraternizza colla compra, e vendita (2). Parimente alla Dote stimata mediante quella stima, che costituisce la compra, e vendita traslativa del dominio (3). E alla Donazione la quale ebbe principio dalla promessa, in cui il Donante è tenuto dell' evizione; diversamente se la Donazione ebbe principio dalla tradizione, e consegna della cosa donata (4).

Nella Locazione per altro, e nell' Enfiteusi non sembra che abbiano luogo queste Azioni, perchè nè gli Edili avevano giurisdizione sulla materia delle Locazioni, nè queste risentono della natura, e carattere delle compre, e vendite, giacchè non trasferiscono proprietà, e dominio, nè possono produrre quel danno, che dalle compre, e vendite può derivare (5).

Non hanno neppur luogo queste Azioni nelle vendite che si fanno dal Fisco delle cose fiscali (6), e nelle vendite pubbliche, che si fanno dal Tribunale; per la ragione, che in queste vendite non è il Proprietario che vende, ma è l' autorità della Giustizia che tiene luogo di Venditore, e che non aggiudica la cosa se non come ella è (7).

Cessano parimente queste Azioni nelle alienazioni dei diritti incorporali (8). Nella vendita delle cose vili, e abiette (9). Nelle Donazioni gratuite (10). Nelle Locazioni (11).

Cessano inoltre se il Compratore o per sua colpa, o per quella de' suoi sottoposti abbia perduto la cosa comprata (12). Se l'abbia consunta, o convertita in proprio uso; se l'abbia trasmutata in altra forma; se l'abbia venduta ad un altro, mentre contrattandola anche per un minor prezzo, s'intende che l'abbia riconosciuta per buona, se pure non si scuoprissi il vizio dopo il Contratto, nel qual caso potrebbero aver luogo le accennate Azioni edilizie (13).

Cessano queste ancora se il Compratore dopo aver saputo il vizio della cosa comprata, ne abbia spontaneamente sborsato l'intero prezzo, o parte di esso (14). Se abbia ritrattata l'Azione promossa, e siasi determinato a ritenere la cosa non ostante il suo vizio, e difetto (15). Se abbia rinunciato all'Azione, o nella compra, e vendita abbia dichiarato di non servirsene, benchè ignaro del vizio (16). Se il vizio medesimo sia perfetta-

mente sanato, e come se mai avesse esistito (17). Se essendo temporale, e di breve durata abbia cessato avanti la fine del Giudizio intentato (18).

Cessano finalmente queste Azioni se il Venditore abbia dichiarato il vizio nascosto, che aveva l' Animale venduto (19). Se il vizio, o malattia era patente, e visibile (20). Se il Compratore abbia visitata, o fatta visitare la Bestia dai Malescalchi, o altri Periti nell' Arte, e specialmente se egli stesso sia Perito, o Malescalco (21); purchè non trattisi di difetti gravi, che realmente esistevano nella cosa comprata, e che potevano sfuggire all' altrui vista, o ricerche; bastando per intentar la Redibitoria, che il Compratore costituito in buona fede avesse qualche dubbio della malattia se questa venga a farsi più grave (22).

La supina negligenza del Compratore in non esaminare la cosa esposta alla vendita si equipara alla vera scienza del vizio, e così fa cessare le Azioni Redibitoria, o *Quanto minoris*. Ma a questa crassa, e supina negligenza del Compratore preponderar deve la scienza del Venditore, che cercò di non manifestare,

oppur di nascondere il difetto della merce esposta alla vendita, e perciò in questo caso non cesseranno le Azioni Edilizie (23). Specialmente poi se nel Compratore si ravvisi la correntezza, e buona fede mercantile; E se il medesimo ha trascurato nell'atto del Contratto di nuovamente esaminare la merce, che in avanti aveva veduta all'occasione di trattarne l'acquisto; potendo ancora il difetto esser sopravvenuto dopo la prima visita, la quale perciò non suffraga al Venditore, che era sciente del medesimo difetto (24).

Non cessano poi le Azioni Edilizie benchè sia perduta, o estinta la cosa per cui furono intentate, ma durano all'effetto di ricuperare il prezzo, quando la perdita, o l'estinzione accaduta sia senza colpa del Compratore (25). In conseguenza possono tali Azioni competere anche dopo la morte dell'Animale, che non riconosca per sua causa la colpa del Compratore, o delle Persone da esso dipendenti. Diversamente se vi sia stata la di lui colpa anche leggiera, per esempio se la morte dell'Animale sia successa per mancanza di cura, o perchè non sia

stato chiamato il Malescalco del Luogo, o perchè essendovene molti, non siano stati chiamati i più pratici, e i più accreditati (26) .

Non cessano parimente queste Azioni, ma durano ancora dopo l'alienazione della cosa comprata, che sia stata fatta per causa onerosa (27), non già per causa lucrativa, e graziosa (28).

(1) Nella *L. Sciendum* 61. ff. de *Ædilit. Edict.* *Hermosill. ad Lopez* tom. 2. tit. 5. *Lex* 64. gloss. 1. num. 5. *De Hav. Commenc. terrest. cap. 13. n. 7.*

(2) *Hermosill. loc. cit. num. 6.*

(3) *Idem num. 7.*

(4) *Idem num. 8. Trentacing. res. 11. Brunem. ad L. Ad res donatas* 62. ff. de *Ædil. Edict.* ove che il Donatore è tenuto a dar cauzione del dolo; e cosa debba dirsi se abbia donata una cosa di altri.

(5) *Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 11.*

(6) *Leg. 1. §. Illud sciendum ff. de Ædil. Edict.* *Alfarus de offic. Fisc. gloss. 34. de empt. num. 46. speciat. 4.* Il *Capoll.* sostiene che il Fisco resta liberato dalle Azioni Edilizie relativamente all'interesse, non già relativamente al prezzo, *Montelatici Elemen. Jur. Civil. tom. 2. pag. 95.* Altri sostengono, che sarebbe tenuto l'Amministratore del Fisco, che fosse stato sciente dei difetti della cosa stata esposta all'incanto, per il dolo da esso commesso, *Leg. Ita vulneratus ff. ad Leg. Aquil. De Hav. commerc. terrest. cap. 13. num. 8.*

(7) *Leg. 1. §. 3. ff. de Ædilit. Edict.* Ciò per

altro deve intendersi quando o i Creditori, o i Curatori, o gli Esecutori vendono all' Astra pubblica non consapevoli del vizio della cosa venduta, non già quando lo stesso Padrone vende volontariamente al pubblico incanto le cose sue, *Ant. Mathæus de auction. lib. 1. cap. 8. num. 24. & seq. Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 11.*

(8) *Leg. Si tamen §. fin. & ibi Gloss. fin. Her- mosill. ad Lopez tit. 5. Lex 64. gloss. 1. num. 6.*

(9) Cioè in venditione rerum simpliarium, come si esprime il Testo nella *Leg. Si tamen 48. §. ult. ff. de Ædilit. Edict. & ibi Gloss. Bruneman. ad d. Leg. num. 1. Voet. loc. cit. Vedi Cap. VII. not. 7.*

(10) *Leg. Ad res donatas 62. ff. eod. tit. Her- mosill. loc. cit. num. 8.* Il Donante neppure è tenuto alle spese fatte dal Donatario nella cosa donata, se pure non fosse stato in dolo, *Voet. ibid.*

(11) *Leg. Sciendum 63. ff. eodem tit. Vedi il medesimo Voet il quale ne adduce più ragioni. Vedi sopra §. Nella locazione.*

(12) *Leg. Si hominem 47. ff. de Ædilit. Edict. argum. Leg. Redhibere 21. §. ult. ff. eod. tit.*

(13) *Mævus part. 4. dec. 341. Carpzov. part. 3. decis. 222. Brunemann. in Comment. ad Leg. Si hominem 47. ff. de Ædilit. Edict.*

(14) Il medesimo Brunemann. in Comment. ad *L. Sciendum ff. eod. Paulut. dissert. 55. art. 4. n. 25.*

(15) *Leg. Si tamen 48. §. 1. ff. eod. Voet. ad Pandect. loc. cit.*

(16) *De Hævia commerc. terrestr. lib. 1. cap. 13. num. 30.* ove ciò dichiara quando al Venditore era ignoto il vizio, non già quando lo sapeva, e non lo denunciò al Compratore, essendo regola di ragione, che al Renunziante si dà sempre il regresso al suo diritto quando in dolo è

l' altra parte, Brunemann, ad Leg. Quæritur 14. §. penult. ff. de Ædilit. Edict.

(17) Leg. Quod ita 16. ff. eod. Tiraquel. in tract. cessante causa &c. num. 229. & seqq. Hippolytus Bonacossa in tract. de Equo, seu Caballo qu. 444. Florentina Redhibitoria Actionis 4. Julii 1783. §. Ma non solo, avanti l' Audit. Ignazio Maccioni. Ved. Cap. VII. di quest' Opuscolo §. Le malattie.

(18) Caballin. de ædilit. act. cap. 2. num. 15. Sambonet. de animal. curr., & plaustr. cap. 11. n. 15. la Ruota nostra in Florentina Præt. Redhibitoria Actionis 4. Julii 1783. §. Nel modo avanti l' Aud. Ignazio Maccioni. Che se l' Animale risani dopo la Sentenza, il Venditore non resta liberato dall' Azione intentata, Paulut. dissert. 55. art. 2. num. 38. & seq. Florentina Redhibitoria Actionis 23. Sept. 1774. §. Nec curtat av. l' Audit. Francesco Rossi.

(19) Leg. 14. §. 9. ff. de Ædilit. Edict. Ved. sopra Cap. III. §. Se i difetti.

(20) Constant. vot. decis. 2. num. 4. Non potendo in questo caso essere scusato il Compratore d' avere mal visto, ed osservato il difetto. Può per altro il Compratore agere colla Redibitoria, benchè il difetto fosse patente, quando avesse comprato l' Animale senza vederlo per essere assente, fidandosi del Venditore, Hermosill. ad Lopez Lex 66. num. 15. Surd. cons. 86. num. 29. & dec. 146. num. 46. Quando il Venditore pretende che il vizio fosse patente, deve ciò provare come fondamento della sua intenzione, Sanbonet. de Animal. cap. 11. num. 81. Constant. vot. decis. 2. num. 55.

(21) Surd. dec. 146. num. 6. Pereyra dec. Portugall. 74. num. 30. Constant. vot. cit. n. 2. & seq.

(22) Si veda la Liburnen. Redhibitoria 22. Januar. 1750. §. In secondo luogo, avanti i Consoli

del Mare di Pisa, nel Tesor. Ombros. tom. 10. dec. 41. ove si portano parecchi esempi. Ursell. conclus. 145. num. 7. Sanbonet. ibid. n. 86. Rot. Rom. cor. Coccin. in Roman. Remission. pretii 3. Apr. 1720.

(23) Altograd. cons. 12. num. 8. lib. 1. Ciarlin. controuv. 112. num. 12. Antonell. de temp. leg. lib. 3. cap. 20. num. 3. & 9. Romana Mercium 6. Martii 1682. cor. Albergato impres. dopo il vot. 2. del Constant. La scienza del vizio, o difetto nel Venditore, si prova o per mezzo dei testimoni, o per mezzo delle congetture, o per mezzo del carattere astuto del Venditore, o per mezzo della sua protesta di vender la Bestia per un sacco d' ossa, o per mezzo di altre congetture riportate dal Sanbonet. d. cap. num. 73. & seqq.

(24) Diff. Romana Mercium cor. Albergato, ove anche in più forti termini di Compratore che era stato invitato a visitar nuovamente la merce.

(25) Leg. *Ædiles* §. *Sciendum* ff. de *Ædil. Edict.*

(26) Leg. *Quod si nolit* §. *Mancipium* ff. eod. *De Hav. commerc. terrest.* lib. 1. cap. 13. num. 27.

(27) Leg. *Cum mihi* ff. eod. tit.

(28) Leg. *Si hominem* ff. eod. *De Hav. loc. cit.*

*Per quali malattie, e difetti competa
l' Azione Redibitoria, e
Quanto minoris.*

LE malattie o appartengono al solo corpo, come la febbre, i tumori, le piaghe; o al solo animo, come lo sdegno, la timidità, l' iracundia; o al corpo insieme, e all' animo, come la demenza, e il furore.

Gli Edili che vollero soccorrere i Compratori, e porgere un riparo alle fallacie dei Venditori, distinsero queste tre specie di malattie, e per quelle solamente del corpo, o del corpo insieme, e dell' animo, non già per le malattie appartenenti al solo animo, concessero l' Azione *Redibitoria*; Onde non era permesso di restituire il Servo comprato se mai si fosse scoperto giocatore, impostore, bugiardo; nè l' Animale pauroso, calcitrante, e retrogado; perchè tali malattie sono passioni dell' animo, non difetti del corpo (1).

Non tutte però le malattie del corpo, o del corpo insieme, e dell' animo furono giudicate bastanti per accordare

l' Azione *Redibitoria*; ma quelle malattie solamente che impediscono, o fanno assai deteriore l' uso, e il ministero dell' Animale comprato (2); E che sono latenti, e nascoste, come diremo in altro luogo.

I vizj ancora, e i difetti, che hanno una necessaria dipendenza dall' età, e dal carattere dell' Animale, e che imperfezioni *naturali* possono chiamarsi, non furono neppur essi considerati all' effetto di accordare le Azioni Edilizie della rescissione del Contratto, o del defalco del prezzo. E neppure considerati furono i vizj, ed imperfezioni *abitudinali* consistenti nella mancanza di quelle artificiali operazioni, che vengono all' Animale comandate, e che possono facilmente insegnarsi, o emendarsi col magistero, e coll' opera (3).

Ma poichè nessuna cosa si compra, e si vende se non per l' uso, che ella ha nel Commercio, quindi è, che se i vizj, e difetti benchè *naturali*, e *abitudinali* dell' Animale siano così gravi, e insopportabili da toglierne, o impedirne considerabilmente il comodo, e l' uso, potranno benissimo somministrare al Compratore le predette Azioni Edilizie (4).

Tutta dunque la difficoltà consiste

nel determinare, e fissare i diversi gradi delle malattie, ed imperfezioni dei Bestiami, e quali fra esse debbano dirsi gravi, e quali leggiere. E generalmente parlando gravi saranno sempre quelle malattie, e difetti, i quali tolgono, o impediscono notabilmente l' opera, l' uso, e il comodo necessario dell' Animale; leggiere quelli, che non tolgono, nè impediscono notabilmente quest' uso, comodo, ed opera necessaria (5).

Allorchè la malattia, o il difetto sia grave, capace cioè di togliere, o diminuire considerabilmente l' uso, e il comodo necessario della Bestia, competeranno le Azioni Edilizie, o il difetto sia continuo, o sia temporario, o sia intermittente (6).

Per i difetti, e malattie leggiere, e di facile cura, per le quali non si danno le Azioni Edilizie, competeranno queste non ostante ogniqua volta non fossero state manifestate dal Venditore dopo esserne stato richiesto, e interrogato dal Compratore, intendendosi allora il Contratto celebrato con dolo, che dà causa al Contratto medesimo (7).

Del rimanente poi hanno luogo le

Azioni Edilizie o il difetto sia nella cosa principale, o ne' suoi annessi, e connessi, per esempio negli ornamenti dell' Animale venduto (8). Come pure hanno luogo o il difetto sia in tutta la cosa, o in una parte solamente di essa. Onde se saranno stati venduti due Giumenti accoppiati, per esempio una pariglia di Cavalli, o un pajo di Bovi da lavoro, il vizio, e difetto di uno influirà sopra dell' altro, e potrà competere per ambedue o la rescissione del Contratto, o il defalco del prezzo. E lo stesso si dica d' una *Quadriga*, d' una *Muta*, o di altro numero di Cavalli, o di altri Giumenti appajati (9).

Ma se siano stati venduti due paja di Giumenti, e difettoso non ne sia che un solo, o un pajo solo, l' Azione non potrà intentarsi che per il pajo difettoso, e non già per l' altro (10).

Che se non si tratti di una vendita di Giumenti appajati, ma bensì di una vendita di due, o quattro Animali, per esempio di due, o quattro Bovi, o Cavalli, in tal caso non potranno competere le Azioni Edilizie se non per il Bove, o Cavallo difettoso, e non già per gli altri che non sono tali (11).

Non farà poi differenza che siano stati comprati più Animali per un solo prezzo, oppure ognuno di essi separatamente, qualora sia manifesto, che il Compratore non averebbe contrattato l'uno senza dell' altro (12).

Parlando noi in questo *Capitolo* dei vizj, difetti, e malattie degli Animali, che possono dar luogo all' esperimento delle Azioni Edilizie, crediamo opportuno di far l' enumerazione di alcune specie di tali difetti, e malattie, indicando gli Autori che ne trattano, e che abbiamo avuta occasione di leggere, e di riscontrare.

Compete pertanto l' Azione *Redibitoria* per un Bove, o altro Animale che abbia il *male di pietra*, *calcoli*, *vescica rotta*, o altro malore interno mortale (13). Per un Bove che *orini sangue*, e che sia inservibile per l' uso dell' aratro, o del carro (14). Per un Bove che abbia il vizio di *cozzare*, e di *tragiogare* (15). Per un Bove, o altra Bestia affetta d' *idropisia* (16). Per una Vacca, che abbia qualche *tumore*, che interessi la *cavità del ventre*, o che comprata per arare si butti in terra, o

comprata per mungersi, sia mancante di latte (17). Per un Cavallo che abbia una *cecità latente*, o qualche difetto non ben visibile *ne' piedi* (18). Per un Cavallo che sia senza lingua (19), indomito, calcitrante, lunatico, cimirroso, bolso, o in altra maniera inservibile all'uso, per cui egli è in commercio (20). Per un Cavallo che si dolga non manifestamente nelle spalle (21). Per una Mula che tiri straordinariamente, e fuor del solito di calcio (22). Per dei Giumenti, che senza motivo si spaventino, e fuggano (23). Per un' Asina che abbia delle rime, o fessure *ne' piedi* (24). Per dei Porci che siano, come suol dirsi, *impaticati*, e per le Pecore infette (25).

Compete ancora l' Azione *Redibitoria* per i vizj di animo nelle Bestie, come nel Bove il *cozzare*, o *rodere il capestro*; nel Cavallo l' avere il *restio*; nel Cane il *mordere*, dipendendo questi difetti anche da vizio di corpo, e perciò essendo vizj *misti* di animo, e di corpo, per i quali si dà la rescissione della vendita (26).

Per i vizj poi, e difetti manifesti, come per esempio, se l' Animale fosse

visibilmente *cieco*, *zoppo*, *ferito*, o *piagato* non compete l'Azione *Redibitoria* (27). Non compete neppure a motivo della *maggior età* dell'Animale, per esempio, di un *Bove*, o di un *Cavallo*, essendo questo difetto non latente, ma facilmente visibile, aprendo solamente la bocca dell'Animale, ed osservando la mossa de' suoi denti (28). Per il vizio di *mangiar la terra* non sembra che possa competere la *Redibitoria*, non meno che per altri simili vizj (29). E neppure per il difetto dei *Bovi*, chiamato *trasolcare* (30).

Non compete neppure la *Redibitoria* per quei vizj, e malattie, che possono da un momento all'altro acquistarsi dalle *Bestie*, e l'esistenza delle quali non viene dal Compratore giustificata o avanti, o al tempo del Contratto. Fra questi vizj, e malattie può annoverarsi quella delle *Bestie* bovine chiamata *centopelle*, o *ventrina*, che è malattia del genere delle infiammatorie, e non è altro che una colica (31). Può annoverarsi ancora lo *spallato*, o sia *spallatura* delle *Bestie* cavalline, difetto, che possono incorrere da un momento all'altro

o per una caduta, o per un peso troppo grave, o per un viaggio troppo lungo, e disastroso (32).

Le malattie sanate in maniera che non si tema ragionevolmente la recidiva non sono neppur esse soggette alle Azioni Edilizie. Perciò se un Animale sia stato ammalato di gravissima infermità taciuta dal Venditore, la quale sia perfettamente guarita, non sarà tenuto il Venditore medesimo a cosa alcuna verso il Compratore, benchè non gli abbia manifestata la sofferta malattia, non essendo egli obbligato a manifestare se non le malattie che l' Animale patisce al tempo della vendita, non già quelle, che ha sofferte, e dalle quali ne è già risanato, benchè non abbia precisamente riacquistato quel grado di sanità, o robustezza, che prima aveva (33).

(1) Ciò rilevasi dai Testi nella Leg. 1. §. 9. & §. ult. nella Leg. 2. 3. 4. in princ. e nella L. *Quæritur* 14. §. *Item de ea ff. de Edilit. Edict.* Per i vizj di solo animo si può agere *ex empto* coll' Azione *Quanto minoris*, Leg. 1. §. *Interdum*, & ibi *Gloss. ff. de Edilit. Edict.* Ved. sopra Cap. I. not. 5.

(2) Leg. 1. §. *Sed sciendum ff. eod. Trentacinq. var. resol. lib. 7. tit. de empt. resol. 11. num. 12 Acinus de privil. infirm. rubr. 4. cap. 4. num. 7. &*

16. *Terræ Novæ Redhibitoria*, seu *Rescissionis Contractus* 20. Julii 1764. §. *Le prove*, av. l' *Avvoc. Quintilio Pellegrini*. Ved. *Cap. II. §. Ma siccome*, di questo *Opuscolo*. La malattia relativamente alla materia di cui si tratta, può definirsi „ un abito del corpo contro natura, che rende deteriore „ quell' uso, pel quale fu dato sano dalla Natura „ Ved. *Brunemann Comment. ad Pandect. ad L. Labeo 1. §. 3. num. 5 ff. de Ædilit. Edict.* Ogni malattia deve avere una causa; e questa, altra è immediata, o sia prossima, altra mediata, o sia remota. Inoltre la causa delle malattie, altra è interna, difficilissima a distinguersi, perchè non cade regolarmente sotto l' occhio, altra è esterna, i di cui segni sono facili a distinguersi, perchè consistono nella lesione delle parti, originata, per esempio, da un colpo, o da una ferita. Di più la causa delle malattie, altra è fortuita, o casuale, altra necessaria, o naturale, come sarebbe l' età, che dispone la macchina dell' Animale piuttosto a certe malattie, e vizj, che ad altri. Ved. *Etmuller. Oper. Medic. tom. 1. part. 2. cap. 1. & 5.*

(3) *Capoll. de Ædilit. Edict. ad Leg. 14. §. Idem Podius num. 2. Paulut. dissert. 55. art. 3. num. 23.* Le perfezioni di una Bestia, per esempio, di un Cavallo, altre sono naturali, altre abituali. Le prime consistono nella sanità, e integrità delle membra; le seconde nel far prontamente, e con destrezza quelle artificiali operazioni, che gli vengono comandate. L' Animale che difetta nelle perfezioni del primo genere si dice vizioso, o morbosio: Quello che delle perfezioni del secondo genere è mancante, non si può dir morbosio, nè vizioso, più di quello che dir si possa vizioso un Uomo che niuna scienza, nè arte abbia imparata.

Così per esempio non chiamasi vizioso un Polledro, perchè messo a fare il suo servizio, che richiede assuefazione, si mostri ritroso, e restio. Questa differenza pare che possa dedursi dal *Responsio di Ulpiano nella Leg. 1. §. 7. ff. de Ædilit. Edict.* e da quanto prima di lui scrisse *Labeone* Giureconsulto appresso *Gell. Noft. Attic. cap. 2.*

(4) Quantunque il Venditore non sia tenuto a prestare il vizio naturale delle Bestie, *L. Quæritur §. De sterili ff. de Ædilit. Edict.* non ostante, se un tal vizio, benchè dipendente dalla natura, o dall'età, sia così eccessivo, ed insopportabile, da togliere al Compratore quel comodo, e quell'uso, per cui gli è stata venduta la Bestia, in tali circostanze non potranno essergli impedita le Azioni Edilizie, *Leg. Ob quæ vitia, & ibi Gloss. & Gloss. 1. in Leg. Bovem ff. de Ædilit. Edict. Paulut. dissert. legal. 55. art. 2. num. 23. & 31. cum seq. Zanch. de prælat. cred. exerc. 1. §. 8. num. 30 & seq.* e così fu deciso nella *Causa Catanti*, e *Marracci dall' Audit. Girolamo Finetti nel mese di Luglio 1751.* Si veda la *Terra Nova Redhibitionis, seu Rescissionis Contractus 20. Julii 1764. §. Nè per torre, av. l' Avvoc. Quintilio Pellegrini.*

(5) *Zacch. quæst. medic. legal. lib. 2. tit. 3. quæst. 4. num. 23. & 24. Balducc. ad Ramon. dec. seu resolut. 94. num. 33.* ove che grave ancora si dice quella malattia, la quale è di cura difficile, e che rende deteriore l'uso del corpo, *Rot. Rom. in recent. dec. 612. num. 12. part. 19. tom. 2.* ove che leggiero non può dirsi quel difetto, che può facilmente alienare i Compratori dal fare acquisto dell' Animale, o altra Merce.

(6) *Leg. Pomponius 6. in princ. ff. de Ædilit. Edict. Caballin. de empt. & vendit. cap. 2. num. 27*

Guzman. de evict. quæst. 61. num. 24. Florentina Redhibitoria Actionis 23. Sept. 1774. §. Et quamvis av l' Aud. Francesco Rossi, Terræ Novæ Redhibitoria §. Dalla sopradetta av. l' Avvoc. Pellegrini. La malattia temporaria resta essa pure soggetta alle Azioni Edilizie, se pure non fosse di facile cura, nè togliesse all' Animale il suo uso, e il suo ministero, Leg. Item Offilius 10. ff. de Ædilit. Edict. Paulut. dissert. legal. 55. artic. 2. num. 5. Zanch. de prelat. cred. exerc. 1. §. 5. num. 44. & seq. Zacch. quæst. medic. leg. lib. 2. tit. 3. qu. 15.

(7) Molin. de contract. tract. 2. disp. 353. num. 10. Balzucc. ad Ramon. nel luogo di sopra citato num. 36. Quantunque per i minimi difetti, ed infermi à non si dia l' Azione Redibitoria, si dà per altro per le cose minime, per esempio, per un Cane, per un Pollo, o altro piccolo Animale, Capoll. ad Leg. Si tamen, §. Non solum ff. de Ædilit. Edict.

(8) Leg. Ædiles ajunt 38. ff. de Ædilit. Edict. Ciò deve intendersi quando l' Animale è stato condotto per vendersi ornato. Ved. Caballin. de Ædilit. Edict. cap. 2. num. 39. In quali casi il Venditore sia tenuto a consegnare al Compratore la sella, la briglia, o altri ornamenti. Ved. Capoll. de Ædilit. Edict. in Leg. Quod si nolit §. In factum num. 10.

(9) Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 4. Ved. sopra Cap. II. §. Se di più cose. Onde se sia stato venduto un paio di Bovi, e uno di questi sia morto per qualche difetto, come di pisciar sangue, la vendita si rescinde anche per l' altro Bove non difettoso, che ripigliar deve il Venditore insieme colla pelle del morto, o colla di lei valuta. Così fu deciso dall' Arte dei Quojai, e Vajai a relazione dell' Assessor Lorenzo Libri, sotto dì 25. Settembre 1640.

(10) *Voet. loc. cit.*

(11) *Leg. Cum ejusdem* 34. *Leg. Ædiles ajunt* 38. §. *Si plura*, & §. *ult. Leg.* 39. & 40. ff. *de Ædilit. Edict. Novar. dec.* 51. ove sostiene che il Venditore sarebbe tenuto alla Redibitoria anche per un solo animale difettoso, se più Animali avesse venduti simultaneamente nel medesimo Contratto, e per un solo prezzo.

(12) *Diff. Leg. Cum ejusdem* 34. §. 1. ff. *eod. tit. ibiq. Brunemann. Voet loc. cit.*

(13) *Voto decis. dell' Avv. Quintilio Pellegrini nella Terra Nova Redhibitoria, seu Rescission. Contractus* 20. *Julii* 1764. §. *Si finalmente*, & per tot. Nel qual Voto fu attribuita la morte d' un Bove a detti malori interni, e non già ad un foro starogli fatto dal Malescalco nella croce dei fianchi per sanarlo dal supposto male del baco.

(14) *L. Bovem* 43. in princ. ff. *de Ædil. Edict. Zanch. de prælat. credit. exerc.* 1. §. 8. num. 29 Si vedano le Decisioni nostre in questo luogo citate.

(15) *Licinianen. Præt. Redhibitoria* 31. *Martii* 1791. av. l' Audit. Guido Arrighi, ove per altro fu deciso non competere la Redibitoria, perchè non si verificava il vizio di cozzare nel Bove contrattato. In quanto al vizio di tragiogare si veda la *Risposta alla Decisione nella Fiorentina, seu Burgi Sancti Laurentii Actionis Redhibitoria* 30. *Apr.* 1784. av. l' Audit. Giuseppe Vernaccini, e l' altra *Decisione dell' Audit. Alessandro Luci*, emanata in terza Istanza dopo l' ottenuta Revisione.

(16) *Leg. Idem Offilius* §. *Idem de idropico* ff. *de Ædil. Edict.* la quale parla del Servo idropico.

(17) *Ciarlin. contrav.* 113. n. 14. *Zacch. quæst. medic. legal. lib.* 1. tit. 3 quæst. 1. num. 7. *Paulus dissert.* 55. artic. 2. num. 61. & seq.

(18) Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 11 verso il fin. ove cita Giusto Mejero in Colleg. Argentorat. ad tit. de Aedilit. Edict. a num. 11 ad 19. ove fa una lunga enumerazione dei vizj e sufficienti, e insufficienti per l' esperimento dell' Azione Redibitoria.

(19) L. Si cui ff. eod. tit. Paulut. dissert. leg. 55. art. 2. num. 45. Zacch. de pralat. cred. exerc. 1. §. 8. num. 27. Si veda la Relazione dell' Assess. Libri del dì 23. Sett. 1640. all' Arte de' Vajai.

(20) Leg. 1. §. Proinde ff. eod. Paulut. loc. cit. num. 30. Zanch. loc. cit. num. 28. Si veda la Fiorentina Redhibitorie Actionis 6. Sept. 1803. avanti l' Aud. del Tribunale Esecutivo Gio. Battista Rossi, ove parlasi del vizio del restio, e come venga provato medianti i Periti, e i Testimonj, anche dopo qualche non breve tempo che fu comprato il Cavallo.

(21) Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 487. n. 46.

(22) Zanch. de pralat. credit. loc. cit. n. 29.

(23) Zanch. ibid. Paulut. loc. cit. num. 32.

(24) Balducc. ad Ramon. dec. Senen. resol. 94. num. 32. & seq. ove che un tal difetto non è lieve, ma bensì gravissimo negli Animali da soma.

(25) Si veda il Paulut. dissert. 55. num. 58. & seq. e il Brunemann. in Comment. ad Leg. Quiritur 14. ff. de Aedilit. Edict. num. 9. ove distingue se il Porco sia stato venduto ad un Macellaro pratico di questa malattia, o ad altri non ben pratici di essa, Coler. decis. 128. Carpzov. part. 2 constit. 34. defens. 16. Mævius ad Jus Lubecens. lib. 3. tit. 6. art. 25. num. 7. Certamente quando al Venditore era nota una tal malattia, e non la denunziò al Compratore indolente, compete sempre a questo l' Azione Redibitoria. Ciò per altro s' in-

tenda, se l'impanicatura sia considerabile, non già se sia leggiera, e di poca conseguenza, secondo le regole generali fissate in questa materia.

(26) *Leg. 43. in princ. ff. de Ædilit. Edict. Ca- ballin. de ædilit. act. cap. 2. num. 28. De Hav de commerc. terrest. cap. 13. num. 23. Paulut. dissert. 55. art. 2. num. 23. & seqq.*

(27) *Balducc. ad Ramon. decis. seu resolut. 94. num. 28. cum seq. Ved. Florentina, seu Licinianen. Prat. Actionis redhibitoria 23. Sept. 1800. cor. Aud. Fenzi, ove si parla di un Bove zoppo, il qual vizio come che temporario, e facile ad accadere dopo il Contratto, non somministra al Compratore l'Azioni Edilizie. Si veda il Paulut. dissert. 55. art. 2. num. 42. & seq. ove si fa l'enumerazione di molti vizj, e difetti che danno luogo alla Redibitoria; e nell'artic. 3. si enumerano quei vizj, e difetti, per li quali non compete una tale Azione.*

(28) *Romana Redhibitoria 26. Junii 1754. §. 6. cor. Caprara.*

(29) *Ved. Regole, Notizie, e Cautele da osservarsi nelle Contrattazioni del Bestiame, raccolte dal Dott. Vincenzo Guglielmi §. 2. num. 40. e 41.*

(30) *Così fu dichiarato a' termini dello Statuto de' Fabbricanti dall' Assess. Libri, in Causa Fabbrì, Tanfani, e Giusti sotto dì 10. Luglio 1651.*

(31) *Si veda la Decisione del Vicario Pietro Lami nella Ærapontana Prat. Redhibitoria Actionis 5. Augusti 1795.*

(32) *Constant. vot. decis. 2. num. 26. & 31.*

(33) *Zacch. quæst. medic. legal. lib. 2. tit. 3. quæst. 15. ove tratta ancora della convalescenza, della recidiva, e degli accessi, ed esacerbazioni delle malattie. V. Paulut. dissert. 55. art. 3. n. 29.*

CAPITOLO VIII.

*Della prova dei vizj, e difetti, e
quando debba dirsi legalmente
conclusa.*

IL Compratore volendo agere o per la rescissione del Contratto, o per il difetto del prezzo, ha l'obbligo indispensabile di provare che l'Animale, o altra roba comprata fosse viziosa, e difettosa al tempo del Contratto, giacchè i vizj, o le malattie accadute posteriormente sono a carico dello stesso Compratore.

Questa prova difficilissima a concludersi può farsi ancora per mezzo di congetture, e di presunzioni, una delle quali si è la malattia, o la morte dell'Animale seguita poco tempo dopo il Contratto, la qual brevità di tempo fra il Contratto, e la malattia, o la morte dell'Animale, benchè soglia regolarmente determinarsi dai Dottori in due o tre giorni, nulladimeno può estendersi secondo le circostanze dei casi ad un tempo più lungo; ed è materia da rimettersi al prudente arbitrio del Giudice, il quale osservare deve, e ponderare non solamente

lo spazio del tempo, ma ancora il carattere delle malattie, la loro causa, il loro grado, il loro progresso, la qualità delle Bestie, il loro uso, il loro viaggio, il loro strapazzo, ed altre simili circostanze (1).

La brevità del tempo, nel quale accade dopo il Contratto la malattia, o la morte della Bestia comprata, induce a favore del Compratore, anche in forza degli Statuti che lo determinassero, una semplice presunzione dell' esistenza del male al tempo del Contratto (2). Ma questa presunzione è debolissima per se stessa, ed incapace di trasferire nel Venditore l'obbligo di provare, che la malattia sopravvenisse dopo il Contratto, quando la medesima malattia fosse di un carattere da potersi in poco tempo, e da un momento all' altro acquistare (3).

Infatti non in tutte le malattie scoperte dopo la vendita è luogo a presumere la loro preesistenza, ma fa d' uopo il considerare il carattere, e la qualità delle medesime malattie, alcune essendovene, che scoperte in breve spazio di tempo dopo il Contratto, possono avere un' origine antica, ed altre essendovene che in un istante formar si possono, e

manifestarsi, come tutto giorno l' esperienza c' insegna.

Come pure alla necessità della prova dell' esistenza del male al tempo del Contratto, non può supplire l' altra presunzione di esser la Bestia stata soggetta in altri tempi alla medesima malattia, quando questa sia tale da poter ragionevolmente dirsi sanata (4).

Specialmente poi se queste due presunzioni inefficaci a costituire una prova della esistenza del male al tempo del Contratto, non siano state dal Compratore rigorosamente giustificate con dei fatti certi, e sicuri, non potendo questi presumersi se chiaramente non ne costi (5).

Allora solamente la brevità del tempo sarà capace di indurre una presunzione tale da trasferire nel Venditore il peso di provare pienamente, e concludentemente la mancanza della malattia al tempo del Contratto, quando colla detta brevità del tempo concorresse la circostanza di un vizio, o malattia incapace di natura sua a prodursi repentinamente, e all' improvviso (6). E molto più quando fatta la sezione dell' Animale morto fosse stato trovato qualche suo viscere

viziato in maniera da dover naturalmente riferire la malattia, o la causa sua ad un'epoca anteriore al seguito Contratto (7). E questa sezione, e osservazione del morto Animale è quella, che più di qualunque altro mezzo contribuisce a provare la vera causa originaria, e il corso naturale degl' interni malori; e perciò merita di non esser trascurata, ma anzi in somiglianti litigj, e controversie merita che se ne faccia dai Litiganti una giudiziale, o stragiudiziale istanza, essendo per iscuoprire la verità molto utile, e opportuna tanto al Compratore, quanto al Venditore, poichè se dall' ispezione del cadavere, e dei visceri dell' Animale non apparisca segno di malattia precedente al Contratto, la morte di esso dovrà riferirsi a una causa posteriore, per la quale non è tenuto il Venditore (8).

Nel conflitto poi delle presunzioni, e delle prove che potessero militare, tanto per la preesistenza del vizio, o malattia al tempo del celebrato Contratto, quanto per la sua sopravvenienza dopo il Contratto, la regola assegnata comunemente dai Dottori, si è di giudicar sempre a favore del Compratore per la reso-

luzione della vendita, e rispettiva restituzione del prezzo (9). Regola per altro da seguitarsi con molta circospezione, e prudenza per non turbare la sicurezza dei stipulati Contratti, e il favore della libertà del Commercio in una materia nella quale è facilissimo lo smarrire la strada della Verità, e della Giustizia.

E certamente l' economia della macchina animale è a noi così ignota, e così ignote le interne, ed esterne impressioni alle quali ella è continuamente soggetta, che nascer possono da un momento all' altro le più straordinarie vicende nel corpo non meno che nello spirito di qualunque Animale senza poterne assegnare la vera cagione o prossima, o remota, e se questa sia precedente, o posteriore al celebrato Contratto. La malattia, per esempio, di *orinar sangue* può aver per sua causa prossima, e immediata la rottura, o sfiancamento dei vasi sanguigni della vescica urinaria, o di altra parte ad essa aderente, cagionato subitamente dopo il Contratto senza colpa alcuna del Venditore, o da una abbondanza di umori, o da un moto violento, o da un colpo, o da uno sforzo, o da una cadu-

ta. La malattia del *mal caduco* può aver ancor essa una causa immediatamente posteriore al Contratto dipendente o da ripienezza, o da smoderato esercizio, o da qualche cibo venefico, o da qualche contusione, o percossa, onde sia rimasto leso il cervello dell' Animale. E lo stesso si dica di mille altre malattie specialmente del genere delle infiammatorie, che possono sopraggiungere da un momento all' altro a tutte le Bestie.

I vizj ancora dell' animo, per esempio, il *cozzare*, e il *tragiogare* dei Bovi possono aver origine ancor essi posteriormente al Contratto; Il primo o per uno spavento, o per l' aspetto diverso dei nuovi Padroni, o per la loro diversa maniera di trattarli, e maneggiarli; Il secondo o per non essere i Bovi perfettamente domati, o perchè sia loro stata fatta paura, o perchè siano stati dal nuovo Bifolco troppo indiscretamente tormentati col giogo, colle morse, col pungolo, col bastone, o con altro simile cattivo trattamento.

La regola dunque, e la cautela migliore si è, che il Compratore faccia una evidente giustificazione del vizio, o ma-

lattia dell' Animale dopo il Contratto, e che inoltre questo vizio, o malattia sia tale da dover dirsi radicata nell' Animale medesimo avanti il Contratto.

E questa giustificazione non deve farsi per mezzo di semplici Testimoni, specialmente non informati della qualità dell' Animale venduto, ma è necessaria la relazione dei Periti dell' Arte; non potendosi concluder la prova del vizio, o malattia preesistente dal deposito di Testimoni, che abbiano solamente veduto l' Animale soggetto a qualche vizio, o infermità dopo il Contratto, potendo questa nascere, come abbiamo detto, da un momento all' altro per qualche causa posteriore al Contratto medesimo (10).

Solamente dal vizio, o malattia giustificata per mezzo dei Testimoni, o di altre prove poco tempo dopo il Contratto, può risultare la presunzione, che l' Animale fosse vizioso, o morbosso nel giorno della vendita, quando il vizio, o malattia è giustificata non solo dopo, ma anche avanti il Contratto, poichè provato e l' anteriore, e il posteriore difetto, si presume questo continuato nel tempo intermedio della vendita. E questa cau-

tela di giustificare il vizio, o infermità, e anteriormente, e posteriormente al Contratto è sommamente opportuna in simili controversie, giacchè costituisce la miglior prova possibile in questa materia; ed è perciò meritamente consigliata, e raccomandata dai più giudiziosi, e illuminati Giureconsulti (11).

Molto meno dal vizio, o malattia provata soltanto dopo il Contratto può desumersi alcun fondamento per intentare le Azioni Edilizie, quando un tal vizio o malattia non è costante, nè impedisce al Compratore l'uso dell'Animale da esso acquistato; essendo manifesto, che da un solo, o pochi atti seguiti dopo la vendita, o continuati per brevissimo tempo non può dedursene con certezza un vizio, o malattia preesistente, e pertinace, come non può dirsi qualunque persona sicuramente infetta di un vizio, in cui una, o poche altre volte fosse caduta. Ed a quest'oggetto sono necessarie replicate prove, ed esperimenti, che rendano certa, e sicura la preesistenza, e pertinacia dell'allegato difetto (12).

Alle Persone pertanto dell'Arte bene ammaestrate dallo studio, e dall'es-

perienza deve commettersi nei Giudizj di Redibitoria l' indagare, e il decidere per mezzo di prove, e di sperimenti, non tanto della qualità, quanto ancora dell' origine, e della causa dei vizj sì d' animo, che di corpo, che osservansi negli Animali, essendochè dai fatti susseguenti, e dagl' effetti si può venire in cognizione dei vizj, e malattie precedenti, e da qual causa o interna, o esterna, o prossima, o remota abbiano esse avuta l' origine, il che si chiama argumentare, e provare la malattia *ab effectu*, come i Fisici non meno che i Forensi si esprimono (13).

E sebbene le prove, e gli sperimenti vengono fatti molto tempo dopo il Contratto, ciò non ostante sono validi, ed efficaci, potendo lo studio, la scienza, e la pratica dei Periti arrivare alla cognizione della causa, ed origine benchè lontana delle malattie di ogni Bestia con quella morale certezza, che in simili materie si richiede (14).

Queste prove, ed esperimenti ordinati dal Tribunale, e rettamente fatti dai Periti costituiscono la prova la più certa delle malattie, e della loro causa; e al-

Giudizio, e Relazione di tali Periti deve onninamente prestarsi fede (15). E qualora i due Periti eletti giudicialmente, ed istruiti dalle Parti non siano fra loro concordi deve eleggersi il terzo Perito, e alla sua Relazione star si deve non tanto dalle Parti, quanto dal Giudice, specialmente se concordi con alcuno dei precedenti Periti (16). E se mai nel Luogo non vi fosse che un solo Perito, dovrebbe attendersi il di lui solo Giudizio (17). In concorso poi dei Periti, e dei Testimoni, devesi deferire più al Giudizio dei primi, che al detto dei secondi, benchè fossero di numero assai maggiore (18).

(1) Si veda la *Florentina Redhibitoria Affionis* 23 Septemb. 1774. c. Breve tempus cum seq. av. l' Audit. Francesco Rossi. Se l' Animale sia morto dopo tre giorni dal di della compra il Venditore non sarà regolarmente tenuto a far la prova esclusiva del male al tempo del Contratto; Ma se avesse allegata qualche causa della sua morte, per esempio, una smoderata fatica, un cattivo pascolo, o altro motivo originato dalla colpa del Compratore, in tal caso sarà in obbligo il Venditore di provare l' allegata causa, *Mascard. de probat. conclus.* 632. num. 6. *Mangil. de evict. quest.* 25. n. 16. *Paulut. dissert.* 55. art. 1. n. 149 *Zanch. de pralat. credit. exercit.* 1. §. 8. num. 51. & seq.

(2) *Diff. Decis. av. l' Audit. Rossi §. Porro, Florentina Litterarum Cambii 28. Septemb 1750. av. il Canc. Ant. Maria Montordi.* Questa presunzione non esclude la prova, che per parte del Venditore può farsi in contrario, cioè che la malattia sopravvenisse dopo il Contratto, come osservano le citate Decisioni.

(3) *Constant. vot. decis. 2. num. 26. & 31.* ampiamente la *decis. del Vicario Pietro Lami nell' Arapontana Prat. Redhitoria Actionis 5. Augusti 1795.* La prova della preesistenza del male al tempo del Contratto, se ha luogo in quei difetti corporali che si acquistano lentamente, e a poco per volta, molto più deve aver luogo in quei malori, e difetti che possono acquistarsi dalle Bestie momentaneamente, e in breve tempo, fra i quali possono principalmente annoverarsi i difetti dipendenti dal cattivo umore, *Risposta alla Decis. del Magistrato Supremo nella Florentina, seu Burgi Sancti Laurentii Actionis Redhibitoria 30. Apr. 1784. §. Or dunque avanti l' Audit. Giuseppe Vernaccini,* secondo la quale fu giudicato in terza Istanza dall' *Audit. Alessandro Luci* dopo l'ottenuta *Revisione*, ove trattavasi del vizio de' Bovi chiamato *traggiare*. Come ancora possono annoverarsi le febbri violenti, le malattie infiammatorie, le coliche, le spallature, ed altri simili malori, dai quali possono da un momento all' altro esser sorpresi tutti gli Animali, *diff. decis. del Vicario Lami*, ove si tratta del male infiammatorio chiamato *centopelle*, o *ventrina*. *Constantin. vot. decis. 2. num. 26. & 31.* ove trattasi della spallatura di un Cavallo. Si veda ancora la *Florentina Prat. Redhibitoria Actionis 4. Julii 1783. av. l' Audit. Ignazio Maccioni §. Derivava, e §. Ma non solo, ove cita il Paulut. dis-*

sert. 55. art. 5. num. 101. & seq. ove del vizio di cozzare, di tirar calci, e del restio. Vedasi la *Florentina*, seu *Licinianen. Prat. Actionis Redhibitoria* 23. Sept. 1800. av. *Fenzi*, ove che il vizio deve provarsi al tempo del Contratto, non bastando che sopravvenga posteriormente, o che già esistesse, e fosse sanato.

(4) D. decis. av. *Lami* §. 7. & seq. Si veda il *Zacch. quest. medic. leg. lib. 2. tit. 3. Sabelli Practica univers. §. Vendere num. 43. Vespign. de empt. & vendit. cons. 17. num. 3. & cons. 18. num. 6. Caballin. de adilit. action. cap. 2. num. 16. Bonfin. ad bannim. cap. 29. num. 16. d. Florentina Redhibitoria Actionis av. Maccioni §. Dovendo.*

(5) D. decis. av. *Lami* num. 8. & seqq.

(6) Si veda il *Motivo dell' Assess. Libri del dì 20. Ottob. 1640. §. Nè rileva, in Causa Carbonai, e Tanagli, la Relaz. dell' Assess. Vestri del 1692. in Causa Martellini, e Francini, la Relazione del Senat. Altoviti del dì 13. Genn. 1693. §. La vendita, e §. fin. pienamente il Vol. decis. dell' Avv. Pellegrini nella Terra Nova Redhibitoria, seu Rescissionis Contractus 20. Julii 1764. §. E limitando la regola, e §. Nelle sopradette.*

(7) *Leg. Cum sex, & Leg. Sciendum §. final. & Leg. Redhibere in princ. ff. de Ædil. Edict. Constantin. vot. decis. 2. num. 32. d. Terra Nova Redhibitoria §. Quà torna, av. Pellegrini.*

(8) D. *Terra Nova Redhibitoria* loc. cit. Ved. il *Sanbonet. de animal. currib. & plaustr. cap. 11. num. 35. & 36.*

(9) Secondo l' originale dottrina del Baldo nella *Leg. Omnes Cod. commun. de success. Paulut. dissert. legal. 55. art. 5. num. 45. & seqq. Florentina Redhibitoria Actionis §. Et quatenus avanti*

l' Audit. Rossi, e la detta Terra Nova Redhibitoria §. Per quello, avanti Pellegrini.

(10) *Caball. consult. decis. 179. num. 3. lib. 1. la Ruota nostra nella Florentina Prat. Redhibitoria Actionis 4. Julii 1783. §. Di fatto avanti l' Audit. Ignazio Maccioni, confermatória d' altra precedente Decisione.*

(11) Così fu ponderato, e deciso nella Causa agitata infra il Console d' Inghilterra Dick, e il Cav. Rosselli Del Turco nella Florentina Redhibitoria Actionis 23. Septemb. 1774. §. His prænarratis, & §. Nec opponi, avanti l' Audit. Francesco Rossi, Questa cautela di giustificare il vizio e posteriore, e anteriore al Contratto si consiglia, e prescrive dai DD. riferiti dal Sanbonet. de animal. curr. & plaustr. cap. 11. num. 32. la detta decis. avanti Rossi, e dal Voto decis. dell' Avvoc. Pellegrini nella citata Terra Nova Redhibitoria, seu Rescissionis Contractus 20. Julii 1764.

(12) Così fu praticato nell' allegata Causa Dick, e Del Turco, e nella Causa Catanti, e Marracci di Pisa, decisa dall' Audit. Girolamo Finetti Giudice Delegato, nel Luglio dell' Anno 1751. Si veda la citata Decis. dell' Audit. Maccioni nella Florentina Prat. Redhibitoria Actionis per tot. ove si tratta del vizio del restio in un Cavallo, che dopo la vendita si era puntato alcune volte senza averlo potuto fare andare avanti; e nella qual Causa fu negata l' Azione Redibitoria per mancanza di giustificazioni certe, e sicure che un tal vizio fosse stato pertinace, e abituale nel Cavallo al tempo della vendita.

(13) *Leg. Ex hac ff. de tritic. Bald. cons. 499 vers. nam qui vol. 5. Carpan. ad Statut. Mediolan. cap. 487. num. 107. Paulut. dissert. 55. num. 221*

Florentina Redhibitoria Actionis 6. Septembr. 1803. §. Ed a ragione, av. l' Audit. Gio. Battista Rossi, nella quale si trattava di dedurre il vizio del restio dalla cattiva doma data al Cavallo.

(14) Vedasi la stessa *Decisione*.

(15) *Leg. 1. in princ. ff. de verb. inspic Leg. Septimo mense ff. de stat. homin. Calderon. resolut. 42. num. 21. Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom. 12. dec. 48. num. 2. & 3.*

(16) *Constant. vot. decis. 2. n. 51. Rot. Rom. dec. 745. n. 1. & dec. 1341. n. 21. cor. Coccin.*

(17) *Antonell. de temp. leg. lib. 3. cap. 2. n. 15.*

(18) La detta *decis. 48. num. 4. nel Tesor. Ombros. tom. 12. e la citata Florentina Redhibitoria Actionis av. Rossi §. E tanto più. In questa materia così delicata, e difficile, in cui una presunzione, ed un segno può venir tolto da altra presunzione, o segno, è permesso al Giudice per indagare, e scuoprire la verità, di replicare anche più volte gli sperimenti, e le perizie, purchè per altro siano necessarie, e non superflue, essendo che il numero ide' Periti suol molte volte imbrogliare, e render dispendiose, e quasi eterne le liti, come bene avverte il Card. De Luca de Judic. disc. 33. num. 38. e il Sanbonett. de animal. curr. & plaustr. cap. 11. num. 98. & seq.*

CAPITOLO IX.

*Dei Patti, e Condizioni fissate dai
Contraenti, e delle promesse, che
fanno i Terzi a favore
dei Venditori.*

I Patti derogano alle Leggi, e devono inviolabilmente osservarsi; E questo è ciò che prescrive non tanto l' Editto degli antichi *Edili*, quanto l' Editto del Gran-Duca *Pietro Leopoldo* pubblicato in Toscana sotto dì 19 *Aprile* 1788, il quale lasciar volle i Contraenti nella libertà di convenire in quei patti, e condizioni, che avessero creduto di loro interesse.

Ma chiunque pretende, che l' *Animale*, o altra *Merce* sia stata contrattata con qualche patto, e condizione, e su questo patto, e condizione vuole appoggiare la sua istanza, si trova nella precisa necessità di provar concludentemente il patto, e la condizione allegata; lo che può farsi, o per mezzo della scrittura, qualora sia stata posta in essere, o per mezzo di Testimoni contesti, e degni di fede (1), o per mezzo dei Sensali, e Mediatori al Contratto; non potendosi in

manca della scrittura meglio d'altronde rilevare quali fossero i patti, e le condizioni fissate fra i Contraenti (2).

Si avverta però, e si procuri di far questi patti non generali, ed equivoci, ma bensì chiari, e precisi, per non incorrere in questioni, e litigj, e si avverta inoltre, e si procuri di farli o mediante la scrittura, o alla presenza almeno di due Testimoni prudenti, e degni di fede, onde poter legalmente, e chiaramente provarli (3).

Noi volendo render utile quest' Opuscolo all' uso quotidiano del Foro, esporremo nel presente *Capitolo* i patti, e le condizioni che sogliono oggigiorno più frequentemente apporsi nelle contrattazioni del Bestiame; E fisseremo coll' autorità dei Dottori, e dei Tribunali in quali casi questi patti, e condizioni diano, o non diano luogo all' esercizio dell' Azioni Edilizie.

Il patto di vender la Bestia „ *per tale e quale ella è* „ fa regolarmente cessare l' Azione *Redibitoria*, o rescissoria del Contratto (4). Ho detto regolarmente, perchè se trattasi di vizio latente, ed occulto, di vizio antico, e no-

to verisimilmente al Venditore, il patto suddetto non fa cessare l' Azione *Redibitoria*, non permettendo la giustizia, che sotto l' involucri delle parole resti ingannato il Compratore ignaro del vizio non manifestatogli chiaramente dal Venditore (5).

Il patto di vender la Bestia „ *con tutti i suoi difetti, e per un sacco d' essa* „ fa esso pure cessare l' Azione *Redibitoria*, purchè non vi concorra la frode, l' inganno, e il dolo del Venditore, perchè in tal caso la compra, e vendita non ostante questo patto sarebbe soggetta alle Azioni Edilizie (6).

Le espressioni vaghe, e generiche del Venditore „ *di non voler esser tenuto per alcun vizio* „ non servono neppur esse a liberarlo dalla *Redibitoria* ogniquale volta ben sapeva il vizio, e difetto della Bestia venduta; seppure non avesse espresso, e dichiarato un certo determinato vizio, e difetto, mentre allora non potrebbe per un tal vizio esser convenuto dal Compratore (7).

Se il Venditore abbia eccettuato nominatamente qualche vizio, che egli ben sapeva, e il Compratore ignorava, l' ec-

cettuazione sarà inutile, ed averà luogo la *Redibitoria*. Diversamente dovrà dirsi quando il Venditore avesse ingenuamente avvisato il Compratore, che un tal vizio, o difetto realmente esisteva nell' Animale venduto (8).

Il patto di vender la Bestia „ *per buona, e da galantuomo, e con riprenderla scuoprendosi in essa il benchè minimo difetto* „ dà luogo senza dubbio all' Azione *Redibitoria*, provati che siano dal Compratore i due requisiti, cioè che la Bestia sia stata realmente contrattata col patto di sopra espresso; e che in essa sia stato scoperto qualche vizio, e difetto. La qual prova del vizio, e difetto può restar conclusa o per mezzo di Testimoni benchè singolari di tempo, o per mezzo della pubblica voce, e fama (9), o per mezzo di esperimenti, e di perizie (10).

La condizione di vender l' Animale „ *a tutti buoni patti* „ non è bastante per poter proporre il rimedio della *Redibitoria*, quando questo rimedio è stato proposto dopo molto tempo per un vizio, che non poteva stare occulto lungamente, ma per natura sua doveva subito,

o in breve tempo farsi conoscere (11).

Il patto di vender la Bestia „ *da galantuomo, ed a prova* „ non è bastante a porre nell' assoluto arbitrio del Compratore la restituzione della Bestia senza una giusta causa, e senza allegare, e provare un qualche difetto o interno, o esterno della Bestia medesima, che fosse preesistente alla vendita. Allora solamente il Venditore potrebbe esser forzato a riprender la Bestia quando per parte del Compratore restasse provato il vizio di essa benchè patente, ed esterno al tempo della fatta compra, e che inoltre questo vizio fosse tale da somministrare un giusto, e plausibile motivo al Compratore per restituire la Bestia, o altra merce comprata (12).

Quì conviene avvertire, che le cose delle quali il Compratore si riserva di farne l' esame, e la prova non s' intendon vendute, benchè ne fosse stato pagato il prezzo, se non dopo che il Compratore è rimasto contento della prova, la quale è una specie di condizione, che sospende la vendita (13). Ma se la cosa è stata venduta sotto il riservo, che non essendo il Compratore contento di essa

dentro un certo spazio di tempo, la vendita s' intenda risolta, questa sarà una condizione, il di cui evento risolverà la vendita, che frattanto si ha per seguita, e conclusa (14).

Il riferito patto di vender la Bestia „ *da galantuomo, ed a prova* „ è molto diverso dal patto della *displicenza*, vale a dire dal patto di poter recedere dalla vendita nel caso che la cosa dispaccia al Compratore. Infatti in virtù del patto della *displicenza* può competere al Compratore il diritto di recedere dal Contratto senza obbligo di allegarne la causa precisa, e di provare il difetto della cosa comprata; laddove nell' altro patto di vender la merce *da galantuomo, ed a prova* è necessario per parte del Compratore di addurre qualche giusto motivo, e di provare qualche sufficiente difetto onde poter recedere dalla stipulata contrattazione (15).

Le parole „ *a buoni patti, e da galantuomo* „ non danno neppur esse diritto al Compratore di restituire la Bestia comprata, nè d' intentare in Giudizio le Azioni Edilizie senza una concludente giustificazione che essa fosse vizio-

sa nel dì del Contratto; la qual giustificazione allora potrà dirsi evidente, quando restasse provata l' esistenza del vizio dopo il Contratto, e la sua preesistenza al Contratto medesimo, trattandosi specialmente di vizj, e difetti, che nascer possono, e manifestarsi da un momento all' altro (16).

Se l' Animale è stato venduto „ *per schietto; e sincero, e a buoni patti, senza vizj, e difetti, e che per tale il Venditore lo manteneva* „ questa promessa opera l' effetto, che possa dal Compratore intentarsi la *Redibitoria*, benchè il vizio, e difetto stato verificato dal Compratore non appartenga al corpo, ma bensì all' animo solo, come per esempio sarebbe in un Cavallo il difetto di esser *pauroso, e restìo* (17).

La promessa di mantener la Bestia „ *sana, per esempio, ne' piedi* „ somministra al Compratore il diritto di potere sperimentare le Azioni Edilizie, o il difetto sia grave, o leggiero, o sia palese, o latente, essendo giustizia, che si osservi ciò che è stato detto, e promesso dal Venditore (18).

Se il Venditore abbia detto di ven-

der „ *Cavalli polledri* „ non potrà competere al Compratore l' Azione *Redibitoria*, benchè i Cavalli si accostiao all' età di sei anni, qualora non siano domati, potendo la qualità di *polledro* convenire ad un Cavallo, che non sia ancora domato (19).

Queste, ed altre simili formule di patti, e di promesse furono in uso anche presso i Romani in tutti quei casi, nei quali l' Editto Edilizio non era bastante per assicurare l' interesse dei Compratori, o perchè il vizio dei Servi, e dei Bestiami non fosse occulto, e latente, o perchè non fosse di corpo, o di corpo insieme, e di animo, ma bensì di solo animo, al qual vizio, e difetto non era stato provveduto dall' Editto degli Edili *Curuli* (20).

Spesse volte si presentano a comprar Bestiami delle Persone o forestiere, o non ben conosciute, o reputate di poco credito: Allora sogliono intervenire delle Persone terze ben cognite, e solventi, le quali assicurano il Venditore con delle promesse, e obbligazioni verbali concepite regolarmente in questi termini „ *Dategnene sulla mia parola* „ *Se non*

pagherà lui, pagherò io „ Non pagando lui dentro il tal tempo, mi obbligo di pagar io „ Egli è ben giusto, ed interessa molto la Civil Società, ed il Commercio, che queste promesse, ed obbligazioni siano religiosamente osservate, e che tardando più del dovere il Compratore del Bestiame, o di altra mercanzia a pagare, debba il Promittente pagar del proprio, senza poter opporre al Venditore, che prima convenga, ed escuta in Giudizio il Compratore; specialmente poi quando vi sia lo Statuto, o la Pratica, che rigetti l' eccezione dell' Escusione; Sarebbe infatti rovinata la buona fede, e il Commercio, se il Venditore dovesse sacrificare per convenire in Giudizio il Compratore, il più delle volte lontano, e di diverso Paese, il tempo non solo, ma anche il suo guadagno, e parte ancora del prezzo del Bestiame, o di altra merce venduta; E così porta la consuetudine quasi universale, e specialmente dei Paesi mercantili, come è la nostra Etruria.

Sostanzialmente diverse dalle riferite promesse, e obbligazioni „ *se non pagherà lui, pagherò io „ Non pagan-*

do lui dentro il tal tempo, mi obbligo di pagar io „ sono le promesse, e obbligazioni fatte nella seguente forma „ se non potrà pagar lui, pagherò io „ se non sarà buono, nè capace di pagar lui, mi obbligo di pagar io „ potendo in questo caso solamente esser vero, che prima di agere contro il Promittente, debba sperimentarsi anche in Giudizio la potenza, o capacità di pagare del Compratore, o principal Debitore (21); Purchè per altro non si tratti di Compratore, o Debitore decotto, e molto più sottoposto al Giudizio di Concorso; e purchè non si tratti di Persone addette al Commercio, fra le quali, per la buona fede mercantile, non è lecito di opporre l'eccezione della giudiziale Escussione, massimamente se venga rigettata dallo Statuto, o dalla Consuetudine locale (22).

(1) Vedasi il *Motivo del Dott. Lorenzo Frassinetti nella Badia Tedalda Nullitatis Contractus*, dell' anno 1773.

(2) *Florentina Præt. Venditionis* 30. Aug. 1762 §. Questo attestato av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini, e la *Marradien. Præt. Redhibitoria* 24. April. 1782 §. E primieramente av. l' Audit. Alessandro Luci.

(3) Così avverte ancora il Dott. Guglielmi nelle sue Regole, e Cautele da osservarsi nelle Contrattazioni del Bestiame.

(4) Leg. Quaritur, §. Si venditor, Leg. Si tamen vers si emptor ff. de Aedilit. Edict. Constantin. vot. 2. num. 6.

(5) Mangil. de evict. quast. 25. num. 5. & 34. Hermosill. ad Lopez Gloss. 1. Lex 65. num. 11. Constantin. d. vot. num. 7. & seqq. Diversamente se il Compratore abbia bene esaminata, o fatta esaminare ai Periti la Bestia, e nessun dolo, ed artificio si ravvisi nel Venditore, Constantin. vot. cit. num. 9. Balducc. ad Ramon. decis. seu resolut. 94. num. 18. & seqq.

(6) Si veda la Romana Redhibitoria 26. Junii 1754. §. 4. & per tot. avanti Caprara, Constantin. d. vot. 2. num. 11. ove porta il caso della vendita di una Muta di Cavalli, uno dei quali fu trovato esser calcitrante, indomito, ed inservibile: Caso da lui deciso per la competenza della Azione Redibitoria, non ostante che la vendita fosse stata fatta „ per tali e quali sono, e per un sacco d' ossa „

(7) Bald. in L. 1. §. Ajunt Aediles ff. de Aedilit. Edict. Antonell. de temp legal. lib. 3. cap. 20. n. 11.

(8) Così pensano Hermosill. ad Lopez Gloss. 1. Lex. 66. num. 8. & 10. part. 5. tit 5. Paulut. dissert. 55. artic. 4. num. 53. Zanch. de pralat. credit. exercit. 1. §. 8. num. 42.

(9) Motivo del Dott. Lorenzo Frassinetti nella Badia Tedalda Nullitatis Contractus del 1783. e il Voto decis. dell' Avvoc. Quintilio Pellegrini nella Terra Nova Redhibitoria 20. Julii 1764. §. Altero maxime, ove dice essere anche sufficiente il disposto d' un Testimone unico, o singolare, quan-

do è amminicolato dal detto d' altri Testimoni.

(10) La Ruota nostra nella *Licinianen. Prærensæ Redhibitoria* 31. Martii 1791. avanti l' Audit. Guido Arrighi.

(11) D. *Licinianen. Præt. Redhibitoria* §. Siccome, ove si tratta del vizio di cozzare in un Manzo da lavoro, non dichiarato dal Compratore dentro lo spazio di tre giorni.

(12) *Ciarlin. controv. for.* 113. num. 12. *Paulut. dissert. legal.* 55. artic. 4. num. 143. & 145. ove che per i difetti sopraggiunti dopo la vendita non resta questa risoluta, benchè fosse stata fatta da galantuomo, o uomo da bene; Le quali espressioni importano solamente di stare ad ogni difetto, ma che sia anteriore al Contratto. Si veda la *Relazione dell' Assess. Niccolò Dell' Antella in Causa Martini, e Spalletti, in Filza dall' anno 1589. al 1617. pag. 57. la Terræ Novæ Redhibitoria*, §. Ma per torre, av. l' *Avvoc. Pellegrini, e la Marradien. Præt. Redhibitoria* §. Posto dunque, avanti l' Audit. Luci, ove si tratta d' una Somara venduta colle espressioni „ da galantuomo, ed a prova per otto, o quindici giorni. „

(13) *Leg. 3. §. 5. ff. de contrahen empt.*

(14) *Leg. 3. ff. eod. tit. Leg. 31. §. 22. ff. de Ædilit. Edict.*

(15) *Ciarlin. d. controv. for. cap. 113. num. 7. & seq. Marradien. Præt. Redhibitoria* 26. Apr. 1782. §. Nè per evitare, avanti Luci, e la *Marradien. Redhibitoria* 28. Sept. 1782, §. 18. avanti l' Audit. Pier Filippo Morelli.

(16) Come per esempio sarebbe in un Cavallo il vizio del restio, che può in breve tempo contrarre tanto per malizia, quanto per ignoranza di chi lo regola, e maneggia, *Florentin. Præt.*

Redhibitoria Actionis 4. Julii 1783. avanti l' Aud. Ignazio Maccioni.

(17) Sanbonet. de *Animal. cap. II. num. 116.* ove che se il vizio sia piccolo, entra soltanto l' Azione *Quantum Minoris. Florentina Redhibitoria Actionis* 23. Septemb. 1774 §. *Quasierunt & seqq.* av. l' Audit. Francesco Rossi, ove si tratta di un Cavallo pauroso, e restio. Questo vizio del restio è regolarmente un vizio dell' animo, e perciò non darebbe luogo all' Azione Redibitoria secondo l' Editto Edilizio dei Romani, il quale non accordava la rescissione del Contratto per gli Animalia paurosi, calcitranti, e retrogradi, come si ha dalla *Leg. 1. §. 9. & §. ult. dalla Leg. 2. 3. & 4 in princ. e dalla Leg. Quæritur 14. §. Item de eo ff. de Ædilit. Edict.* Ma se questo vizio sia tale da impedire nella Bestia quell' uso per cui fu contrattata, oppure che il patto dei Contraenti porti la garanzia da questo vizio, allora non vi è dubbio che competa al Compratore l' azione per la rescissione del Contratto, come fu deciso nella *Causa Catanti, e Marracci dall' Audit. Finetti nel Luglio dell' anno 1751. e nella Causa Dick, e Rosselli Del Turco dall' Audit. Francesco Rossi nella citata Florentina Redhibitoria Actionis* 23. Septemb. 1774. Si vedano le Decisioni da noi citate dell' Audit. Vernaccini, e dell' Audit. Luci nella *Florentina, seu Burgi Sancti Laurentii Actionis Redhibitoria*, ove trattavasi di stornare una vendita di Bovi sul fondamento che avessero il vizio di tragiogare, e che il Venditore gli avesse asseriti senza difetto. Si veda ancora la Risposta alla prima di dette Decisioni av. Vernaccini del dì 30. April. 1784.

(18) Cyriac. *controv. forens.* 55. num. 60. Ciarlin. *controv.* 113. num. 15. Balducc. ad Ramon. *dec seu observat.* 193. num. 37.

(19) *Rot. Roman. in Romana Redhibitoria* 26. Junii 1754. cor. Caprara, ove che non ha luogo la Redibitoria benchè la qualità espressa dal Venditore fosse latente, quando poteva subitamente conoscersi. *Ibid.* §. 6.

(20) Si veda il *Testo* nella *Leg. Affionis* 44. ff. de *Aedilit. Edict. Varron de re rustic. lib. 2. cap. 5.* e la più volte citata *Florentina Redhibitoria Affionis* 23. Septemb. 1774. cor. Audit Rossi.

(21) *Rot. Roman. in Turrutana Pecuniaria* 21. Januar. 1715 cor. *Lancett. decis* 875 num. 1. & seq. tom. 4. e la *Ruota nostra lib. mot. 68. pag. 125.* Dell' obbligazione dei Mallevadori dati, o dal Venditore, o dal Compratore, e quando siano tenuti coll' Azione Redibitoria, ved. *Paulut. dissert. 55. art. 1. num. 95. & seq.*

(22) Si agita presentemente nella nostra *Ruota* una Causa, nella quale un certo *Francesco Becherucci* scrisse di proprio pugno un Ordine, o Mandato a un tal *Giuseppe Paoloni*, concepito in questa forma „ *Giuseppe Paoloni potrà consegnare a Giovanni Fabeni Grano stara cento per il prezzo fra loro fissato di lire col patto di averlo pagato dentro il mese di Agosto 1802., e non pagando detto Fabeni, mi obbligo io sottoscritto di pagarlo. Francesco Becherucci mano propria* „

Si pretende dai Difensori del *Becherucci*, che questa sua obbligazione fosse una mallevadoria sussidiaria dopo il mese di Agosto, coll' obbligo al *Paoloni* Venditore del Grano di prima escuter giudizialmente il *Fabeni* Compratore, non ostante lo Statuto che espressamente rigettava l' eccezione dell' escussione, e non ostante che il *Fabeni* al tempo dell' obbligazione del *Becherucci*, e al tempo del convenuto pagamento fosse non solo

debito, ma anche sottoposto a un Giudizio di Concorso. Le ragioni che adducono i Difensori del Becherucci consistono nel dire, che quelle espressioni „ non pagando Fabeni, mi obbligo io di pagare „ importano una mallevadoria sussidiaria, e una escussione convenuta per patto fra Becherucci, e Paoloni, la quale non è rigettata dallo Statuto, da cui s' intende rigettata soltanto l' escussione legale, e non la convenzionale. Io che difendo il Paoloni, sostengo che quelle parole „ non pagando Fabeni „ essendo limitate al mese di Agosto non possono importare una mallevadoria sussidiaria dopo il medesimo mese, ma bensì denotano una vera obbligazione principale dipendente dalla condizione, o dal fatto, se non pagava il Fabeni dentro quel mese; la qual condizione essendosi purificata, era tenuto il Becherucci a pagar del proprio, senza obbligo al Paoloni di escuter giudizialmente il Fabeni. Ho allegato il Testo letterale nella *Leg. Fidejussor 17. §. ult. ff. de fidejussor.* come ancora molti Dottori, e Decisioni anche della nostra *Ruota*, le quali non richiedono alcuna giudiziale escussione, ma soltanto la mora del Debitore incorsa, o pel lasso del tempo, o per l' interpellazione stragiudiziale. Ho allegato lo Statuto locale che espressamente, e genericamente rigetta l' obbligo dell' escussione: Ho allegata la Pratica Mercantile di non farla mai in casi simili: Ho fatto vedere la notoria decozione del Fabeni, e il suo Giudizio di Concorso, che dispensava il Paoloni dall' obbligo di escuterlo: Ho dimostrato lo sconcerto grandissimo che ne risentirebbe la buona fede mercantile, e la libertà del Commercio felicemente stabilita in Toscana, massime in rapporto ai generi frumen-

tarj: Ho riferita la regola testuale registrata nella celebre *Leg Veteribus* 39. ff. *de pact.* che l' obbligazione del Becherucci, benchè potesse dirsi oscura, dovrebbe interpretarsi contro di lui, come quello che la scrisse di propria mano, e che poteva meglio spiegarsi: Finalmente ho implorato il nobile Offizio del Giudice, anzi il suo primo dovere di far rispettare, ed eseguire le contratte obbligazioni, e i convenuti pagamenti.

Stia dunque ognuno in attenzione dell' esito di questa Causa, per potersi regolare nelle proprie Contrattazioni, perchè se mai venisse decisa a favore del Becherucci, che fece la riferita obbligazione, e promessa, bisognerebbe che i Venditori di Bestiami, di Grani, e di ogni altro genere di Mercanzia non si contentassero di tali promesse, ed obbligazioni, ma aggiungessero ancora il patto espresso di poter esigere dal Promittente il valore del Bestiame, o altra Merce venduta senza l' obbligo di prima convenire il Compratore, o principal Debitore nel suo Tribunale, o vicino, o lontano, che egli fosse.

C A P I T O L O X.

Conseguenze dell' Azione Redibitoria, ed a che siano vicendevolmente tenuti il Venditore, e il Compratore.

TENDE l' Azione Redibitoria all' oggetto, che il Venditore, e il Compratore vengano riposti nel loro primo stato, come se la compra, e vendita non fosse seguita (1).

In conseguenza il Venditore è tenuto a restituire al Compratore

I. Il prezzo ricevuto (2).

II. Le usure di questo prezzo (3).

III. L'importare degli alimenti somministrati all' Animale o dal Compratore, o dal pubblico Stabulario, e tutto ciò che fu speso nei Malescalchi, e nei medicinali (4). In somma tutte le spese fatte dal Compratore per la conservazione della cosa comprata, o per necessità, o per volontà del Venditore; non già quelle che fece il Compratore spontaneamente, e per sua mera liberalità (5).

IV. Le spese della lite (6).

V. La gabella, o altra pubblica gravanza, che il Compratore avesse pagata per dipendenza del Contratto (7).

VI. Tutto ciò che il medesimo Compratore soffersse per essergli stata consegnata la cosa viziosa (8). E se il Venditore era sciente del vizio potrà il Compratore pretendere da esso anche gl' interessi del danno emergente, e del lucro cessante (9).

Sono pertanto conseguenze della natura dell' Azione *Redibitoria* le spese della lite, gl' interessi del denaro, le sen-

serie, i noli del trasporto, le gabelle, i dazj, ed altri pubblici necessarij tributi (10).

Tutte le altre spese poi, e danni, i quali generalmente si comprendono sotto il nome di *danni, e interessi*, come sono le spese dei viaggi fatti dal Compratore, il suo mantenimento nel luogo del Giudizio; le spese stragiudiciali, e non vive della lite, sono ancor esse conseguenze dell' Azione *Redibitoria* quando concorre il dolo, e la frode del Venditore; e molto più se vi siano circostanze aggravanti il dolo, e la frode medesima (11).

Il Compratore all' incontro è tenuto a restituire al Venditore

I. La cosa comprata.

II. Il frutto, le accessioni, e qualunque altro profitto che ne avesse ricavato, o che per sua colpa avesse trascurato di ricavarne (12).

III. Se il Compratore non ha pagato il prezzo della Bestia comprata è tenuto a pagarne il frutto recompensativo, per la ragione, che il Bestiame specialmente da lavoro è una merce capace a render frutto; onde procede anche rispetto ad esso la nota equità del *Testo nella Leg.*

curabit Cod. de act. empt. & vendit.

Ma siccome trattandosi di compra, e vendita di Bestie, il Venditore, che ne ha fatta la consegna, resta liberato dal rischio della mortalità, che andrebbe a danno del Compratore, perciò la stessa equità vuole, che questo frutto si tassi in una quantità minore di quella che naturalmente rendono i Bestiami (14).

IV. Se dal Compratore sia stata obbligata, o ipotecata la merce comprata, è tenuto di recuperarla, e consegnarla libera al Venditore (15).

In ordine all' ipoteca, o al pegno della cosa soggetta all' Azione *Redibitoria*, conviene avvertire, che un tal pegno, o ipoteca si risolve *ipso jure* rispetto al Venditore, giacchè relativamente al medesimo la *redibizione*, o restituzione della cosa ha una causa assolutamente necessaria (16). Rispetto poi al Compratore l' ipoteca, o il pegno non si risolve *ipso jure*, perchè relativamente ad esso la *redibizione*, o restituzione ha una causa meramente volontaria, essendo in libertà dello stesso Compratore di proporre in vece dell' Azione *Redibitoria*, l' Azione *Quanto minoris*, oppur l' Azione *ad interesse* (17).

Che se il Compratore obbligato dal Giudice abbia restituita la cosa comprata al Venditore, il vincolo del pegno, o dell' ipoteca resta risoluto, perchè in tal caso la *redibizione* non è volontaria, nè ha per sua causa verun inganno contro il Creditore (18). E parimente resta sciolto il vincolo dell' ipoteca, o del pegno, se la *redibizione* si faccia col consenso del Creditore, il quale si presume che abbia voluto recedere dal pegno, o dall' ipoteca a suo favore contratta (19).

Ogniquale volta poi accada per le addotte ragioni la risoluzione del pegno, o dell' ipoteca, ne siegue necessariamente la prelazione del Venditore sopra tutti gli altri Creditori del Compratore, come quello che ritorna al reale, e corporal possesso della cosa sua (20).

Dovendo per natura del Giudizio della *Redibitoria* ognuno dei Contraenti ritornare al suo primiero stato come se la compra, e vendita non fosse accaduta, e dovendo perciò i Contraenti medesimi uscire indenni dal Contratto, quindi è, che non può il Succumbente non andar esente dalla condanna delle spese della lite state fatte dal Vincitore (21);

Ed anche di quelle spese che fossero state fatte pel conseguimento dei danni, e interessi, qualora vi abbiano luogo, altrimenti l' emenda non potrebbe dirsi piena, e il Contraente non uscirebbe indenne dal Contratto (22).

Pensino dunque seriamente tutti quelli, che vogliono intentare simili Giudizj di *Redibitoria* a quante fatali conseguenze essi si espongono nel caso di succumbenza; Ed i loro Consiglieri, o Causidici non cessino di ben rappresentargliele per ritrarli a tempo da ogni pericolo (23).

(1) *Leg. Cum autem* 23. §. 7. *Leg. 60. ff. de Aedilit. Edict. Ved. Cap. II. §. In tutti i casi.*

(2) *Leg. Illud sciendum* 29 §. *Condemnatio* 3. *ff. eodem tit.*

(3) *Dist. Leg. 29. ff. eodem.*

(4) *Leg. 1. Cod. de aedilit action. Constantin. vot. 2. num. 23.* ampiamente il *Paulut. dissertat. legal. 55. artic. 1. num. 102. & seqq.* Compete al Malescalco la prelazione sopra l' Animale sanato per la sua mercede, *Pacion. de locat. cap. 41. n. 17. Zanch. de pralat. credit. exerc. 1. §. 8. n. 72.*

(5) *Leg. Aediles etiam* 25. §. *Item, Leg. Debet autem* 27. *Leg. Illud sciendum* 29 §. *ult. Leg. 30. §. 2. ff. de Aedilit. Edict.* Deve inoltre il Venditore dar cauzione delle spese imminenti, *Leg. Redhibere* 21. §. 1. & 2. *Leg. Item si* 30. *ff. eod.* Le spese fatte per le senserie, le mancie date ai Servi, non si ripetono da essi; ma il Venditore

è tenuto a restituire al Compratore, *Leg. Debet, verb. erogatum est ff. de Aedilit. Edict. Sanbonet. ibid.* Se l' Animale abbia prestata qualche opera, o altro vantaggio al Compratore, è giusto che si compensi colle spese, ed alimenti al medesimo somministrati, *Mangil. e Sanbonet. loc. cit.*

(6) *Leg. 60. ff. eod. Terræ Novæ Redhibitoria Actionis 20. Julii 1764. avanti l' Avvoc. Pelligrini.* Non si restituiscono se non le spese dopo la contestata Lite, *Mangil. de evict. cap. 25 num. 29. Sanbonet. de Animal. cap. 11. num. 111.*

(7) *Azo in Summ. ad verb. Cod. de aedilit. act. num. 17. vers. idem repet. Paulut. loc. cit. art. 1. n. 102. Constantin. d. vot. 2. n. 21.* Al Venditore poi non compete azione alcuna per ripetere la gabella, o altra gravezza nè dal Compratore, nè dalla Cassa pubblica, nè dal Sensale, nè da verun altro, *Guttierez de gabell. quæst. 1. per tot. Paulut. loc. cit. n. 105. Constant. loc. cit. n. 22.*

(8) *Leg. 1. & L. 27. in fin. ff. de Aedil. Edict.*

(9) *Hermosill. ad Lopez gloss. 1. Lex 65. num. 9. part. 5. tit. 1. Paulut. dissertat. legal. 55. artic. 1. num. 112.*

(10) *Altimar. de nullit. contract. rubr. 1 part. 2 quæst. 16. num. 106 Mangil. de evict. quæst. 25 num. 24. Paulut. loc. cit. art. 5. n. 102. & 105.*

(11) Secondo la distinzione stabilita nella *L. Quaritur 14. §. Si venditor ff. de Aedilit. Edict.* e seguitata dai DD. e segnatamente dal *Paulut. nella citata dissert. 55. artic. 4 num. 42.* Si veda la Consultazione dell' *Avv. Jacopo Cinca nella Liburnen. Redhibitoria in Causa Fatugi, e Archivolti, che comincia „ Intentata „ §. 44. & seqq.*

(12) *Voet. ad Pandect. lib. 21. tit. 1. num. 4.*

(13) *La Ruota nostra nella Licinianen. Præt.*

Redhibitoria 31. Maii 1791. av. l' *Audit. Arrighi*, e la *Decis del Vicario Lami* nella *Ærapontana Redhibitoria Affionis* 5. Augusti 1795. §. 19.

(14) *Leotard. de usur. cap. 31. num. 9. Rocca disput. Jur. 159. num. 4. Sabell' in Summ. §. Fructus num. 30. d. Licinianen. Prat. Redhibitoria av. l' Audit. Arrighi §. ult.*

(15) *Leg. Bovem 43. verb. pignus ff. de Ædil. Edict. Voet. ad Pandect.* nel luogo di sopra citato. Il Venditore dunque non può esser molestato coll' Azione Redibitoria, se non gli venga restituita libera dal Compratore la cosa venduta. Ed in caso che il Venditore ignori la sua oppignorazione, o ipoteca può giustamente domandare al Compratore la cauzione dell' indennità, *Paulut. dissert. 55. artic. 1. num. 155. Zanch. de pralat. credit. exercit. 1. §. 8. num. 5.*

(16) *D. Leg. Bovem loc. cit. Voet. ad Pandect. loc. cit. num. 4. in fin.*

(17) *Zanch. de pralat. credit. exercit. 1. §. 8. num. 4 & seqq.*

(18) *Leg. Ex hoc 9. in fin. & Leg. Quia 10. ff. de alien. Jud. Zanch. loc. cit. num. 9. & 10.*

(19) *L. Si debitor 4. L. Voluntate 10. ff. quib. mod. pign. vel hypoth. solvat. Zanch. ibid. n. 11.*

(20) Il medesimo *Zanch. loc. cit.*

(21) *Leg. 60. ff. de Ædilit. Edict. Terra Nova Redhibitoria Affionis* 20. Julii 1764. av. l' *Avvoc. Pellegrini, d. Fiorentina Redhibitoria Affionis §. ult. av. l' Audit. Rossi, e la Marradien. Prat. Redhibitoria* 24. April. 1782. §. fin. avanti l' *Audit. Luci*, ove dice che questo è stato lo stile costante, e inveterato del soppresso Tribunale dell' Arte de' Fabbricanti, avanti il quale si agitavano simili controversie, come ne fa testimonianza l' *Avvoc.*

Lorenzo Libri Assess. di detta Arte nel suo *Motivo* de' 20. Ottob. 1683. in *Causa Franci, e Pierazzi*.

(22) La citata *Ærapontana Prat. Redhibitoria Actionis* 5. Aug. 1795 §. ult. ove i Concordanti. Ma sebbene le spese della Lite siano di natura del Giudizio nelle Cause di Redibitoria in forza della quale il Compratore deve partire indenne dal Giudizio, secondo la frase del Giureconsulto nella *Leg. 27 in fin. ff. de Ædilit. Edict.* „ ivi „ *Indemnitas enim emptor discedere debet* „ ciò non ostante vi sono degli esempi recenti nella nostra Curia di assoluzione delle Parti dalle spese della Lite. Così decise il *Magistrato Supremo a relazione dell' Aud. di Ruota Tommaso Simonelli* setto dì 28. Agosto 1795. in una *Causa Centini, e Campioni di Pescia*. E così parimente fu risoluto nell' anno 1799. dall' *Aud. di Ruota Angiolo Felici* in una *Causa del Vicariato di Poppi*, confermando una precedente Sentenza del *Vicario Interino di quel Luogo Canc. Alessandro Malvisi*. Queste Sentenze, delle quali non sò se esista il *Motivo*, possono esser giuste quando nel Venditore si ravvisi una esuberanza di buona fede; o quando dal Compratore si adducono prove così oscure, e dubbiose della preesistenza del vizio, o malattia, da non escludere in alcun modo il possibile contrario della sua sopravvenienza dopo il Contratto. Tali esempi per altro meritano di esser seguitati con molta circospezione, e prudenza per non distruggere la regola che stà in contrario, e che si vede comunemente seguitata dai DD. e dai Tribunali, e per non introdurre delle nuove dispendiose Liti su quest' articolo delle spese giudiziali.

(23) Vedasi quanto si è detto nella *Prefazione* del presente *Opuscolo*.

Della Redibitoria, o risoluzione della vendita per cause diverse dai vizj, e malattie del Bestiame.

LE contrattazioni dei Bestiami son soggette molte volte a risolversi per altre cause fuori di quella, che consiste nei loro vizj, e difetti.

Una di queste cause si è la *lesione*, che interviene nel Contratto a danno, o del Compratore, o del Venditore delle Bestie, o di altre mercanzie.

La lesione suol distinguersi dai Dottori in lesione *enorme*, e in lesione *enormissima*.

La lesione *enorme* si dice quando il Compratore resta pregiudicato in più del doppio, e il Venditore in più della metà del giusto prezzo; per esempio, si dice leso il Compratore, se ha pagata una Bestia, o altra mercanzia più di scudi 40. quando non valeva che scudi 20; E si dice leso il Venditore, se ha venduta una Bestia, o altra mercanzia per meno di scudi 20. quando costava scudi 40. bastando anche una lira sopra

gli scudi 40, o sotto gli scudi 20. per dirsi intervenuta questa lesione *enorme*.

La lesione *enormissima* si dice quella quando il Compratore, o il Venditore rimane ingannato, o pregiudicato in più delle due terze parti del giusto prezzo; per esempio, se il Compratore abbia pagata una Bestia, o altra mercanzia più di scudi 60. la quale valeva scudi 20, e se il Venditore abbia venduta una Bestia, o altra merce che costava scudi 60 per meno di scudi 20. (2).

Chiunque ha sofferta la lesione *enorme* può domandare la rescissione del Contratto in forza della *Leg. 2. Cod. de rescind. vend.*, richiedendo la ragion naturale se non una perfetta uguaglianza nelle contrattazioni per non turbare la libertà del Commercio, almeno una disuguaglianza, che non sia indiscreta, e insopportabile (3).

Nella lesione *enorme* quello che lede l' altro Contraente ha la scelta, o di aderire al domandato scioglimento del Contratto, o di supplire il giusto prezzo; per esempio il Compratore che ha pagata scudi 20. una Bestia, o altra mercanzia, che valeva più di scudi 40. po-

trà all' istanze del Venditore, che intenda la lesione, o render la Bestia, e ripetere i scudi 20, oppar ritenersi la Bestia, e supplire il prezzo fin sopra gli scudi 40; E viceversa il Venditore che ha venduta più di scudi 40. una Bestia, o altra merce che costava scudi 20. ha l' elezione, o di sciogliere il Contratto, o di tenerlo fermo col restituire al Compratore il di più che ha pagato (4).

Questa elezione non si accorda nella lesione *enormissima* nè al Compratore, nè al Venditore, ma l' uno, o l' altro che lede può costringersi allo scioglimento del Contratto, ed inoltre alla restituzione dei frutti percetti, e di quelli ancora che potevano percipersi; e ciò per ragione della mala fede, e del dolo che si presume intervenuto in simili Contratti enormissimamente lesivi (5).

Molte volte è sufficiente la lesione nella *sesta* parte per rescindere la compra, e vendita delle Bestie, o di altre mercanzie, il che procede quando la lesione è intervenuta per il fatto del Terzo, per esempio per il fatto dei Stimatori che abbiano prezzata un sesto meno, o un sesto di più una Bestia, o altra

mercanzia, purchè per altro questa stima non sia stata volontariamente accettata dai Contraenti, e quindi eseguita, perchè allora il prezzo s' intenderebbe fissato piuttosto dai Contraenti, che dai Periti (6).

La maggior difficoltà consiste nel fare una piena, e concludente prova della lesione, la quale dedur si deve da tutte le qualità, e circostanze del Contratto ben considerate, e ponderate dal Giudice (7).

Fra le principali considerazioni, ed avvertenze, che far si devono per ben rilevare, e misurar la lesione nella vendita, o altra contrattazione dei Bestiami, quella si è di osservare, se le Bestie siano state contrattate *unitamente*, o *separatamente*; poichè se più Bestie insieme, e come un sol corpo siano state vendute, per esempio tutto il gregge, o tutta la mandra, in tal caso la stima all' effetto di provar la lesione deve farsi non separatamente di ciascuna Bestia, o capo, ma simultaneamente di tutto il gregge, o mandra, oppure separatamente di ciascuna Bestia, o capo in rapporto per altro e all' oggetto di determinare il prezzo di

tutto il gregge, o mandra caduta in contrattazione (8). Se poi sia stata venduta una Bestia sola, oppur più Bestie, o capi separatamente, talchè tante siano le contrattazioni, quante sono le Bestie separatamente vendute, allora per provar la lesione attender si deve il prezzo di ciascheduna Bestia, o capo caduto separatamente in contrattazione (9).

Quando la vendita, e la stima è stata fatta di tutto il gregge, o mandra come un sol corpo individuo, allora la vendita, o altra contrattazione non si rescinde, perchè una, o più Bestie abbiano un prezzo lesivo, cioè o del doppio superiore, o inferiore della metà, ma per la rescissione del Contratto considerarsi deve, se il prezzo di tutto il gregge, o mandra ecceda del doppio, o sia minore della metà al suo giusto valore. Allorchè poi la vendita, e la stima concerne una Bestia sola, o più Bestie del gregge separatamente considerate, in tal caso può rescindersi la vendita, o altra contrattazione di quella sola Bestia, o Bestie particolari, nelle quali si verifica la lesione stante il prezzo del doppio superiore, o inferiore alla metà della rispettiva loro

giusta valuta (10); E questa giusta valuta misurar si deve avuto riguardo alla qualità, e bontà delle Bestie, al prezzo, che aver potevano nei pubblici mercati nel tempo della loro contrattazione, e ad altre qualità, e circostanze che possono aumentare, o diminuire il valore di tutte le cose poste in commercio (11).

Che se la Bestia sia di una bellezza, o abilità straordinaria, qual si verifica molte volte nei Cavalli, nei Cani, ed in altri rari Animali, in tal caso è ben difficile che possa dal Compratore proporsi la lesione per rescindere il Contratto, giacchè le cose singolari, e preziose hanno un prezzo di affezione non così facile a calcolarsi, e che supera di gran lunga il valore di altri Animali della stessa specie più comuni, e più facili a trovarsi (12); Sebbene anche negli Animali rari, e preziosi può verificarsi qualche volta la lesione quando il loro prezzo si riconosca universalmente eccessivo, ed esorbitante (13). Perlochè non deve il Giudice in questa materia procedere ad occhi chiusi, nè troppo deferire alle parole del Venditore, che decanti la sua particolare affezione all' Animale, o al-

tra merce, di cui si priva, potendo questa sua affezione esser simulata, e artificiosa per profittare dell' altrui credulità, e trasporto in acquistarla (14).

Un' altra causa della redibizione, o risoluzione del Contratto diversa dai vizj, e difetti dell' Animale, consiste nella mancanza che ha il Venditore del dominio della Bestia venduta, o dell' altrui mandato per farne l' alienazione. Se dunque la Bestia, o altra mercanzia non sia di quello che la vende, ma di un altro, per esempio del Padre, o del Padrone, la vendita fatta dal Figlio, o dal Servo sarà nulla, e la Bestia potrà ricuperarsi dalle mani del Compratore anche senza restituirgli il prezzo se ignorar non poteva nel Venditore la deficienza del dominio, o del mandato (15).

Che se dalle circostanze apparisca nel Figlio, o nel Servo il mandato o espresso, o tacito del Padre, o del Padrone, il Mandante non potrà rescinder la vendita, nè ricuperare la Bestia venduta, specialmente se il prezzo sia passato nelle sue mani (16).

I Contadini ancora si fan lecito molte volte di vendere, o di comprare i Be-

stiam pel Podere senza avere avuto dal Padrone, o dall' Agente un espresso, o tacito mandato.

Queste contrattazioni fatte dai Contadini senza licenza del Padrone, o dell' Agente sono nulle, e di nessun valore, e compete allo stesso Padrone il diritto di recuperare il Bestiame alienato non solamente dal primo Compratore, ma anche dal successivo, e da qualunque altro Terzo possessore, ovvero di conseguire da essi il valore di quella parte del Bestiame stesso, che più non esistesse (17). Così infatti dispongono le nostre Leggi, e in primo luogo la *Provisione* dell' anno 1445. la quale non solo espressamente vieta ai Contadini senza licenza del Padrone di vendere il Bestiame, che egli tiene nel Podere, ma aggiunge ancora, che non precedendo questa licenza, la vendita, o alienazione non vaglia; Che la licenza di vendere data dal Padrone al Contadino non duri più di un mese; Che chiunque compra le Bestie dai Contadini non muniti della licenza del Padrone, compri male, e il Padrone in luogo di approvar la vendita, possa, se gli piace, recuperare da qualunque Terzo il Bestiame venduto.

In aumento di questa *Provisione*, che annulla le vendite de' Bestiami, che si facciano dai Contadini, o Socci senza licenza del Padrone, emanò nel dì 11. Ottobre 1457. altra *Provisione*, che condanna tali Contadini, o Socci nella pena di venticinque fiorini.

Li Statuti ancora dell' Arte Por S. Piero, e dei *Fabbricanti Rub.* 10. §. 54 proibirono ai Contadini il vendere il Bestiame senza licenza del Padrone, ed ordinarono, che si potessero riprendere le Bestie vendute ove si trovassero.

Finalmente una nuova *Provisione*, e *Bando* del Magistrato della Grascia del dì 24. Luglio 1683. tornò a confermare la proibizione ai Contadini di vendere i Bestiami senza licenza del vero Padrone, sotto la pena di 25. scudi, e di due tratti di fune.

Molto meno i Contadini possono contrattare le Bestie del Podere senza la permissione del Padrone dopo che sono stati licenziati dal Podere, benchè non l'abbiano ancora abbandonato, mentre in tal caso al difetto della loro potestà si aggiunge il difetto di qualunque volontà del Padrone di correr la fede di un Con-

radino licenziato, il quale potrebbe infinitamente pregiudicargli in tali contrattazioni; anzi il fatto stesso della disdetta del Podere al Contadino dimostrando la cessazione di ogni fiducia del Padrone nel Contadino licenziato porta con se la disdetta ancora, e la revoca di ogni mandato, che potesse essere stato a lui conferito, di comprare, o vendere il Bestiame per uso del Podere (18).

Allora solamente potrebbero sostenersi le contrattazioni del Bestiame fatte dai Contadini, o Socci senza licenza del Padrone, quando esistesse una consuetudine locale non contraria ad alcuna Legge, o se pur contraria, canonizzata però ripetutamente in Giudizio (19); Oppure quando al Contadino fosse stato conferito dal Padrone il mandato di vendere, e comprar le Bestie per il Podere, come fanno molti, che si servono per Agenti, o Fattori dei loro proprj Contadini (20); O finalmente quando la vendita, o compra delle Bestie, benchè fatta senza licenza del Padrone, fosse stata approvata, e ratificata, o espressamente, o tacitamente dallo stesso Padrone; quale approvazione, e ratifica principalmente risulta

dal fatto di avere il Contadino tradotte le Bestie comprate alla stalla del Podere con scienza del Padrone, e senza alcun suo reclamo (21).

Nè solamente è proibito dalle nostre Leggi ai Contadini, e Socci la compra, e vendita del Bestiame senza la permissione del Padrone, ma è loro proibita ancora di vettureggiare colle Bestie del Podere senza averne avuta una espresso licenza dallo stesso Padrone, così disponendo lo Statuto nostro Fiorentino nel *Lib. IV. al Tit. de Laboratorum tractatu, & materia Rub. 14.* Di fatti i Contadini non possono, senza che il Padrone glielo permetta, nè disporre del capitale del Bestiame col venderlo, o in altra maniera alienarlo, nè disporre col vettureggiare, dei frutti dello stesso Bestiame, nella classe dei quali si considerano le opere, e i servigj degli Animali (22).

(1) *Leg. Rem majoris pretii 2. Cod. de rescind. vendit. Constant. ad Statut. Urb. annot. 46. num. 2. & 5. Zanch. de lésion. part. 1. cap. 2. num. 20. & seq. Rot. Rom. cor. Dunozett. jun. dec. 312. num. 5. e nella Romana Lésionis 9. Februar. 1759. §. 2. cor. Canilliac. I termini delle Azioni Edilizie*

non entrano propriamente quando si tratta di lesione nel prezzo della Merce, e non del suo vizio, *Allegazione degl' Avvoc. Felici, e Della Rena nella Fiorentina Divisionis, & Prat. Lasionis §.* Ciò premesso.

(2) *Faber in Cod. Leg. 4 tit. 30. definit. 3. Valent. de contract. vot. 2. num. 45. tom. 1. Zanch. de lasion. part. 1. cap. 3. num. 47. & seq. d. Romana Lasionis cor. Canillac. § 2.*

(3) *Grot. de jur. belli, & pacis lib. 2. cap. 12. num. 11. Valent. de contract. vot. 2. num. 8. Ansaldo. de commerc. disc. 97. num. 27.* Non vi è dubbio che la lesione cada ancora sulla contrattazione dei Semoventi, *Giphan. in lib. 4. Cod. de rescind. vendit. pag. 303. & 306. col. 2. Zanch. de lasion. part. 2. cap. 1. num. 281.*

(4) *Devoth de notiss. in Jur. Legib. ad Leg. 2 Cod. de rescind. vendit. Zanch. de lasion. part. 2. cap. 7. num. 88. & seq. & part. 3. cap. 6. n. 22.*

(5) *Fontanell. decis. 64. & 65. tom. 1. Rota Rom. in Anconitana Immissionis 16. Martii 1792. §. 4. cor. Strasoldo, la Ruota nostra in Fiorentina Enormissimæ Lasionis 17. Septemb. 1785. §. Principiando av. gli Audd. Maccioni, Bricchieri Colombi, e Simonelli.* Il che procede benchè il Contraente che lede enormissimamente l' altro Contraente, faccia la prova esclusiva della sua mala fede, e del suo dolo, rimanendo sempre il Contratto infetto intrinsecamente di mala fede, e di dolo, che toglie fin da principio il consenso dei Contraenti, e la traslazione del dominio, come rigettata l' opinione del *Fabro de error. pragmat. decal. 1. error. 7. num. 5.* e dei suoi Seguaci, stabilisce la *Rot. Rom. nella Ferrarien. Immissionis 11. Martii 1728. §. 8. cor. Olivatio, e la Ruota nostra nella*

Vallis Arni superioris Nullitatis Contractus 15. Julii 1801. §. *Il dotto ragionamento e seg. av. gli Audd. Felici, e Salvetti Relat. Si veda ancora la Puppian. Dotis, & Renunciationis* 28. Augusti 1759. §. 62. *avanti Montordi Relatore.*

(6) *Urceol. de transact. quæst. 3. num. 8. Odd. de restitut. in integr. quæst. 4. art. 12. num. 119. Rota nostra in Florentina Reductionis ad arbitrium boni viri, & transactionis* 15. Julii 1700. cap. 1. cor. *Audit Anea Cavalcanti, & in Florentina Crediti* 21. Decembr. 1779 §. *Poichè quantunque, av. l' Audit. Guido Arrighi Relatore.*

(7) *Palma allegat. 28. num. 11. Surd. cons. 151. num. 71.*

(8) *Urceol. cons. 3. num. 15. & seq. Constant. ad Statut. Urb. annot. 46. artic. 3. num. 249 Sanbonet. de animal. curr. & plaustr. cap. 12. num. 22 & seq. Rot. Rom. dec. 248. num. 12. part. 11.*

(9) *Sanbonet. de animal. loc. cit. num. 23. Bon-den, colluff. leg. 31. num. 41. tom. 1. Cancer. var. resol. part. 1. cap. 13. num. 15. Valeren. de transact. lib. 6. quæst. 2. num. 60. & seq.*

(10) *Constant. ad Stat. Urb. annot. 46. art. 3. num. 250. & seq. Pacion. de locat. quæst. 19. n. m. 192. & seq. Sanbonet loc. cit. num. 23. & seq.*

(11) *Leg Pretia rerum* 63. *ad fin ff. ad Leg. Falcid. Mascard de probat. concl. 657. n. 66. Gratian. discept. for. cap. 461. n. 3. Sanbonet. ibid. n. 18.*

(12) *Mascard. de probat. loc. cit. num. 38. Sanbonet. ibid. num. 30. & 31. Rot. Rom. in rec. dec. 548. num. 42. part. 19. tom. 2.*

(13) *Constant. d. annot. 46. art. 3. num. 260. Zanch. de lesion. part. 3. cap. 1. num. 77. & seq.*

(14) *Possidon. de empt. & vendit. lib. 3. dub. 7. num. 9. Sanbonet. ibid. num. 31. & seq. Zanch.*

de lation. part. 2. cap. 2. num. 180. & cap. 3. n. 61. & cap. 7. num. 58. & seq. Rot. Rom. cor. Molin. dec. 167. num. 5.

(15) Sanbonet. de animalib. cap. 11. num. 113. Constantin. vot. decis. 2. num. 25.

(16) Sanbonet. ibid. num. 114. Mangil. de evict. quast. 107. num. 18.

(17) La Ruota nostra nella Florentina Nullitatis alienationis Animalium a Colonis peracta, atque Domini licentia 20. Augusti 1802. §. In conseguenza, & per tot. av. l' Aud. Ubaldo Maggi, ove si riferiscono le Leggi Toscane su questa materia.

(18) La medesima Decis. §. Ogni mandato, e seg. ove che circa la presunta revoca del mandato fatta al Colono si devono distinguere gli atti necessarij da eseguirsi nel Podere, dagli atti non necessarij, qual' è la contrattazione del Bestiame. Rispetto ai primi il mandato non s' intende revocato, ma rispetto ai secondi s' intende revocato, e anzi non concesso.

(19) La stessa Decis. §. Ciò non ostante &c. e nel Tesor. Ombros dec. 16 num. 15. tom. 9.

(20) Florentina Animalium a Laboratoribus emptorum 27. Septemb. 1799. §. Ora la società, av. l' Audit. Natale Martellini.

(21) La medesima Decis. §. Proibita, e per tot. av. Martellini, ove che non solamente è proibita ai Contadini la vendita delle Bestie del Podere, ma anche la loro compra; e che quando si è verificato il Contratto di vendita nella Stalla del Podere con scienza del Padrone, o quando con sua scienza è stata la Bestia tradotta alla Stalla poderale, il Padrone deve stare al Contratto. Ibid. §. E per quanto. Si dice ancora in questa Decisione, che molte volte i Lavoratori, ben-

chè abbiano il mandato del Padrone, possono comprare le Bestie per conto loro; e quando si intendano comprate per loro, e pel Padrone. V. §. Ma quel dubbio, & seq.

(22) La citata Decis. dell' Audit. Maggi nella Florentina Nullitatis alienationis Animalium §. Lo Statuto.

L' Illustriss. Sig. Auditore delle Regalie e Reali Possessioni, in esecuzione di veneratissimo Sovrano Motuproprio del dì 7. Aprile stante fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE informata dai varj ricorsi e rappresentanze fattele, che il disposto da varj Statuti Municipali, e dalla Notificazione del 6. Novembre 1773 apporri nocumento alla libera contrattazione del Bestiame Bovino, aumentando le controversie su i vizj d' animo, e di corpo del Bestiame predetto, è venuta nella determinazione di comandare, che nella contrattazione, e commercio del Bestiame Bovino, e specialmente per ciò che riguarda le azioni derivanti dai Contraenti ai vizj d' animo, o di corpo del Bestiame predetto, sia in libertà dei Contraenti medesimi il convenire nei patti che crederanno più confacenti al loro reciproco interesse, e che in difetto di questi patti sia osservato non tanto per la formazione delle prove, quanto per la decisione dei casi occorrenti il disposto dal Gius comune, derogando a tutto ciò che relativamente

a quest' oggetto si trovi determinato dalli Statuti Municipali, o da qualunque altra Legge, Motuproprio, o Rescritto, e volendo che quanto sopra è disposto sia osservato generalmente per tutto il Granducato, compreso anche lo Stato di Siena, con la Provincia Inferiore. E tutto ec. Mandans ec. (1)

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali
Possessioni li 19. Aprile 1788.

Francesco Gilles Sotto-Cancelliere.

(1) Questa Legge, parlando soltanto del Bestiame Bovino, non sembra che possa estendersi ad altre specie di Bestie.

PRÆTENSÆ REDHIBITORIÆ ACTIONIS

4. Luglio 1783.

PAOLO Sarri Agente del Sig. Filippo Salvestrini comprò nel dì 11 Maggio 1782. da Giov. Batista Cioni di Monte Lupo, Agente de' Signori Scarlatti alla Pisulica, un Cavallo morello per prezzo di scudi ventisette a buoni patti, e da galantuomo.

Condotta alla Stalla del Compratore il Cavallo, ed attaccato nel giorno seguente alla Cesta, nella quale erano di ritorno a Firenze il Sig. Filippo Salvestrini, e la Sig. di lui Consorte, partito da Calcinaia luogo poco distante alla Lastra a Signa, e precisamente dalla Rimessa del Compratore, si puntò avanti la Posta con dare addietro, e fatte successivamente due fermate allorchè fu avanti l' Osteria del Leone, ove resistè per la terza volta, non fu possibile di farlo muovere, non ostante l' uso di tutte le diligenze; onde dal Sig. Salvestrini fu creduto necessario staccarlo, e conti-

nuare il viaggio a Firenze con i Cavalli di quella Posta.

Per tale avvenimento supponendo il Sarri, che il Cavallo avesse il vizio del restio, fece intendere al Venditore per mezzo di Francesco Marinesi, e Giov. Maria Lanfranchi stati mediatori al Contratto, che intendeva di scioglierlo, e di restituire il Cavallo, quale non volendosi ricevere dal Venditore d' accordo, ordinò alli medesimi Marinesi, e Lanfranchi di portarsi al Tribunale, per ivi dichiarare la risoluzione della compra e vendita, e fare le proteste opportune per tale emergente.

Fu eseguita la commissione data dal Sarri Compratore sotto dì 13. Maggio 1782, poichè proposto prima da essi Mediatori lo scioglimento amichevole del Contratto, e la restituzione del Cavallo, non stata in verun modo accettata dal Venditore, si portarono immediatamente al Tribunale di Monte Lupo, ed ivi fecero registrare la protesta, e dichiarazione del Sarri, che intendeva di restituire il Cavallo, perchè comprato a buoni patiti, e da galantuomo, lo avesse poi trovato col vizio del restio, protestandosi

ancora, che lo avrebbe rilasciato nel pubblico Stabulario a tutte spese, e danni del Venditore.

A tale dichiarazione, e protesta giudiziale notificata nel dì 21 Maggio 1782 rispose il Cioni Venditore, che non era obbligato a riprendere il Cavallo, che aveva venduto a buoni patti, e da galantuomo, e che intendeva che gli fosse pagato il prezzo, protestandosi anch'egli delle spese.

Incominciato in tal guisa il Processo di questa Causa avanti il Tribunale del Sig. Potestà di Monte Lupo, si ritenne nondimeno dal Compratore per il corso di sopra quaranta giorni il Cavallo nella propria Stalla, nel tempo che preparava le giustificazioni che fosse vizioso, finchè poi si risolvè di depositarlo appresso il pubblico Stabulario della Lastra a Signa con Decreto del Sig. Potestà di Monte Lupo del dì 27. Giugno 1782, e proseguiti dipoi gli atti, e le prove, che ciascuna delle Parti credè opportune, fu finalmente sotto dì 23. Settembre successivo, con Sentenza del medesimo Sig. Potestà dichiarato non essere stato luogo alla rescissione della compra fatta dal

Sarri, nè alla pretesa restituzione del Cavallo, ma doversi da esso pagare il convenuto prezzo di ventisette scudi al Venditore Giov. Batista Cioni, a favore del quale fu condannato il Sarri nelle spese nel caso che non si fosse acquietato alla Sentenza.

Da tal Giudicato interpose il Sarri l' appello al Clarissimo Magistrato Supremo, dal quale essendo stata a me commessa secondo il Turno la presente Causa, ho riferito in questo giorno doversi confermare la Sentenza del Sig. Potestà di Monte Lupo, colla condanna del Compratore nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Dovendo esporre i motivi della mia Relazione, mi parve stabilmente fondata nella mancanza di prova dell' estremo essenzialissimo dell' Azione redibitoria, per intentare giustamente la quale era necessaria la giustificazione concludente, che il Cavallo venduto fosse vizioso, e restio nel dì del Contratto: Poichè non si riguarda il tempo della vendita, se fu sanato, nè il vizio sopravvenuto dopo la vendita nuoce al Venditore, non bastando che si giustifichi nel dì che fu ricorso al Giudizio per stornare il Contratto.

*Tolosan. sintagm. juris univ. part. 3.
 libr. 25. cap. 21. n. 15. „ ivi „ Operæ
 „ prærium est docere agentem temporis
 „ venditionis rem fuisse morbosam, vel
 „ vitiosam, nam non habetur ratio vitii,
 „ quod antea fuit, si modo sanatum fuis-
 „ set, nec superveniens nocet Venditori „
*Voet. in Pandect. lib. 21. tit. 1. de E-
 dilit. edict. n. 8. „ ivi „ Deinde requi-
 „ ritur ut vitium, morbusve, aut saltem
 „ causa eius venditionem antecesserit,
 „ cum posteriores casus ex vulgata ven-
 „ ditionis natura, non Venditoris, sed
 „ Emptoris periculo sint „ Mascard. de
 probat. concl. 615. n. 2. & concl. 616.
 n. 2. e 3. benissimo Ciarlin. contr. 89.
 n. 7. lib. 1. Constant. vot. 2. num. 28
 Mangill. de evict. q. 25. n. 22. Caballin.
 de ædil. edict. action. cap. 2. n. 5. &
 n. 25. Paulut. disser. 55. artic. 5. n.
 100. & seq. Sanbonet. de animal. curr.
 & plaustr. cap. 11. n. 93. Rota nostr.
 in Marradien. Redhibitoriæ 24. April.
 1782. §. Richiesto ora av. il Sig. Aud.
 Luci, e nella Terræ novæ Redhibito-
 riæ, seu Rescissionis Contractus 20. Ju-
 lii 1764. §. E limitando la regola av.
 il già Sig. Avv. Quintilio Pellegrini,**

Ciò che è certo per disposizione del Gius comune, non è meno vero in ordine allo Statuto della soppressa Arte dei Fabbricanti; perchè sebbene dagli Edili, che vollero soccorrere i Compratori, e porgere un riparo alle fallacie dei Venditori, si distinguessero i mali del corpo dai vizj dell' animo, e per i primi soltanto, non per i secondi fosse accordata la rescissione del Contratto, onde non fosse permesso di restituire il Servo comprato, scoperto poi giuocatore, impostore, bugiardo, o con altri simili vizj, nè l' Animale pauroso, calcitraute, e retrogrado, conforme ricavasi da più Testi nella *Leg. 1. §. Apud 9. & §. ult. nella Leg. 2. 3. 4. in princ. e nella L. Quæritur 14. §. Item de eo ff. de ædilit. edict. Voet. in Pandect. loc. supr. cit.* nondimeno lo Statuto della soppressa Arte dei Fabbricanti con avere adottata una parte dell' Editto edilizio, comprendendo espressamente nella sua disposizione i mali del corpo, e vizj dell' animo, e nominatamente quello detto il restio da denunziarsi al Venditore dentro il termine di dieci giorni, non però dispensò il Compratore dalla prova della preesistenza del

male, o del vizio nel dì del contratto; ma giustificato che sia dentro il tempo prescritto dal menzionato Statuto, fu indotta una semplice presunzione, che il Cavallo fosse vizioso anco nel tempo in cui fu contrattato, trasferendo così nel Venditore il peso di fare la prova contraria, conforme fu fermato nel *Motivo dell' Avv. Libri nel dì 20. Ottob. 1640 §. Nè rileva, nella Relazione dell' Assessore Vestri del 1692. in Causa Martellini, e Francini del Senatore Altuiti del dì 13. Genn. 1693. §. La vendita, e §. fin. pienamente Sanbonett. de animal. curr. & plaustr. cap. 11 num. 28. & seq. e con copiosissima allegazione di altri Dottori provò il Sig. Avvoc. Quintilio Pellegrini nella soprac. *Terræ Novæ Redhibitoriae, seu Rescissionis Contractus 20. Julii 1764. §. E limitando la regola pag. 7.**

Derivava da tal proposizione controversa la necessità che aveva il Compratore di compire l' evidente giustificazione del vizio del Cavallo dopo il Contratto, ed inoltre, che quello fosse tale, che dovesse dirsi radicato in esso avanti la vendita; poichè non in tutte le ma-

lattie scoperte dopo il Contratto è luogo a presumere la preesistenza, ma deve prendersi in considerazione la qualità delle medesime, delle quali alcune scoperte in breve spazio di tempo dopo il Contratto possono avere un' origine antica, ed altre vi sono, che si formano, e si manifestano in un istante, come distinguono *Ciarlin. contr. 89. n. 8. e 9.* e con altri *Paulut. dissert. 55. art. 5. n. 101. & 102. & seqq.*

Nel caso in cui si questionava, fu preteso dal Compratore, che fosse scoperto il vizio del Cavallo due giorni dopo la vendita, nel qual tempo fu denunziato al Venditore, e la prova di questo vizio in sì breve tempo riconosciuto, deducevasi dal deposto di due Testimoni, il primo dei quali Gio. Batista Mignolli Contadino, e Barocciajo asserì „ Veddi „ un Cavallo attaccato ad una cesta, nella „ quale vi erano il Sig. Filippo Salvestri- „ ni, ed una sua Cognata, il quale era „ alla Posta della Lastra a Signa, e il „ detto Cavallo si fermò subito passata „ la Posta per andare a Firenze, e non „ volse spuntare, talmentechè dalla Posta „ fino all' Osteria del Leone si fermò

„ tre volte, e bisognò che lo staccasse,
 „ ed attaccarono alla cesta due Cavalli
 „ della Posta di Firenze „ Soggiunge di-
 „ poi „ Qualche poco m' intendo dei di-
 „ fetti, e vizj de' Cavalli, e specialmen-
 „ te di quelli che hanno il restio, il qual
 „ vizio consiste quando un Cavallo si
 „ punta, e si ferma, e non si vuol mo-
 „ vere, ma poi non saprei dirle da quali
 „ cause possa procedere un tal vizio; è
 „ ben vero che un tal vizio si può pren-
 „ dere da un Cavallo, non solo da un
 „ giorno all' altro, ma ancora da un'ora
 „ all' altra, e può prendersi da un Ca-
 „ vallo anco da mutare la mano che lo
 „ guidi, e nel mutare anco la direzione
 „ della strada, ma un Cavallo che non
 „ voglia spuntare neppure colle bastona-
 „ te, come fece quello che veddi attac-
 „ cato alla Cesta del Sig. Salvestrini,
 „ non vi è modo di scaponirlo. „

L' altro Testimone Gio. Batista Del
 Nocente depose „ Veddi un Cavallo at-
 „ taccato alla cesta del Sig. Filippo Sal-
 „ vestrini, il quale dalla Posta della La-
 „ stra fino all' Osteria del Leone si fer-
 „ mò tre volte, e quando fu all' Osteria
 „ del Leone si puntò, e non volse spun-

„tare in nessuna maniera, e bisognò che
 „lo staccassero, e ci attaccassero due
 „Cavalli di un Vetturino di Firenze „
 Ed interrogato al quinto interrogatorio,
 se s' intenda dei vizj dei Cavalli, e spe-
 cialmente di quelli che hanno il restio,
 rispose „Di tutte queste cose io non ne
 „so niente „

Questi deposti, ai quali unicamente
 si appoggiava la giustificazione, che il
 Cavallo fosse vizioso nel giorno in cui
 fu attaccato alla cesta, per indurre poi
 la presunzione, che avesse lo stesso vi-
 zio nel dì del Contratto, non provavano
 l' assunto del Sarri Agente del Sig. Sal-
 vestrini; imperocchè non ha luogo l' as-
 serzione dei Testimoni, ove è necessaria
 la relazione dei Periti dell' Arte; puntual-
 mente *Voet. in Pandect. lib. 21. tit. 1.*
n. 8. vers. „præcessisse vero vitium tunc
 „præsumendum est, cum brevi post ven-
 „ditionem apparuit, qua in re Peritorum
 „judicio multum tribuendum est „ *Ciar-*
lin. contr. 113. n. 21. Balducc. ad Ra-
mon. tom. 4. dec. 94. n. 21. Mascard.
de probat. concl. 615. n. 3. e 4. vers.
 „Modus autem probandi erit, ut adhi-
 „beantur Periti saltem duo qui per ju-

„ ramentum inspiciant vitium, & quid-
 „ quid dixerint interposito juramento fi-
 „ dem facient „ *Paulut. disser. 55 art.*
5. n. 82. e con molti altri Dottori *Sam-*
bonet. de animal. curr. & plaustr. cap.
11. n. 94. cum relat.

Di fatto per quanto li nominati Fi-
 defacienti asserissero, che il Cavallo nel
 breve viaggio di una strada pianissima si
 fermò tre volte, e non si spuntò alla
 terza, anche coll'uso di tutte le diligen-
 ze, non poterono nondimeno asserire,
 che avesse il vizio del restio, anzichè
 deponendosi da uno di essi, che un tal
 vizio può prendersi da un' ora all'altra,
 e dal mutare la mano che lo guidi, e la
 direzione della strada, o per altre simili
 cause, niente concludevano per la prova
 del vizio preesistente dal dì del contrat-
 to, che non poteva dirsi posta in essere
 dal deposito di Testimoni non informati
 della qualità dell'Animale venduto; pun-
 tualmente *Cavall. cons. decis. 179. n. 3*
lib. 1. „ ivi „ *Alias cum ex variis cau-*
 „ sis nobis incognitis possint supervenire
 „ diversi morbi mortales incontinenti, hoc
 „ non probato succumberet, quod qui-
 „ dem non fuit verificatum pro parte

„ emptoris , & nequidem verificari pote-
 „ rat per Testes eo instante examinatos
 „ tamquam non informatos de qualitati-
 „ bus rei venditæ tempore venditionis. „

Dunque se con i suddetti deposti non poteva dirsi conclusa la prova del vizio del Cavallo neppure dopo il Contratto, per indi trarne la presunzione che fosse vizioso nel dì della vendita, molto meno poteva farsi alcun uso delle sopra riferite asserzioni de' Testimoni, mentre mancava ogni principio di prova, che il detto Cavallo anco avanti il Contratto fosse vizioso, e restio; poichè allora può risultare dalla brevità del tempo la presunzione, che il Cavallo fosse morbososo, o vizioso nel giorno della vendita, quando il vizio è giustificato dopo breve spazio di tempo non solo dopo il contratto, ma ancora avanti che fosse venduto, perchè provata e l' anteriore, e posterior malattia, si presume continuata nel tempo intermedio, conforme fu detto nella Causa agitata infra il Sig. Console d'Inghilterra Dick, ed il Sig. Cav. Rosselli Del Turco nella *Florentina Redhibitoriae Actionis* 23. Sett. 1774. av. il già Sig. Aud. Francesco Rossi §. *Nec opponi valet* „

ivi „ Etenim quando probatur vitium, seu
 „ morbum adfuisse ante venditionem, &
 „ adhuc durare post venditionem præsumi-
 „ tur semper medii temporis continuatio, &
 „ sic adfuisse tempore venditionis, dum
 „ probatis extremis media præsumuntur „
Leg. 58. ff. de ædilit. edict. Antonell.
de temp. leg. lib. 3. cap. 20. n. 54 Mangill.
de evict. q. 25. n. 19. Surd. dec.
 146. n. 15. & seq. e la stessa prova del
 vizio anco anteriore al contratto concor-
 reva nella Causa infra il Sig. Conte Gio.
 Catanti, ed il Sig. Cammillo Marracci,
 decisa dal Sig. Auditor Finetti Giudice
 Delegato in detta Causa nel mese di Lu-
 glio 1751, la qual cautela di giustificare
 il vizio precedente al contratto, si pre-
 scrive, e consiglia dai Dottori riferiti dal
Sanbonett. de animal. curr. & plaustr.
 cap. 11. n. 32. „ ivi „ Hanc præsumptio-
 „ nem, quæ animal mortuum, aut defe-
 „ ctuosum indicit esse tale ante, vel tem-
 „ pore venditionis, non esse juris, & de
 „ jure desumitur ex eo, quod Doctores
 „ dicunt, & consulant utile esse si em-
 „ ptor animalis probet tempus vitii ante
 „ venditionem, vel emptionem „ *ex text.*
in L. Quæro §. fin. ff. de ædilit. act.

Ma non solo non fu mai neppur cimentata per parte del Sarri la prova, che il Cavallo fosse attaccato da alcun vizio, o malattia avanti la vendita, che anzi ne fu escluso l' anterior vizio coll' esame di due Testimoni, uno dei quali il Sig. Giovacchino Castellani, e l' altro Domenico Fiorini, che sotto il rigore degl' interrogatorj dati dal Sarri risposero, che essendo andati in baroccio con Giov. Batista Cioni dalla Pisulica a Firenze, e ritornati col medesimo comodo, il detto Cavallo mai non si fermò, nè si puntò, ma andò sempre franco, e non riconobbero in esso alcun vizio, o difetto del restio, nè giammai sentirono dire da altri, che il detto Cavallo venduto dal Cioni fosse attaccato da alcun difetto; attestando ancora che i viaggi, ne' quali si servirono di detto Cavallo, seguirono qualche tempo avanti la vendita, che Domenico Fiorini determina circa un mese, e che tanto all' andare, che al tornare da Firenze erano volti verso il Cavallo, onde dovevano necessariamente vederne i difetti; per il che se avanti il contratto, il Cavallo non dimostrò, nè si prova, che avesse il vizio che li si oppone, e se da

nn' ora all' altra, come deponeva un Testimone indotto dal Sarri, poteva contrarsi il vizio obiettatoli, non poteva mai aver luogo la presunzione contro il Venditore indotta dallo Statuto, conforme ragiona *Vespignan. de empt. & vend. cons. 17. n. 3. Ciarlin. contrav. 89 n. 7. & seqq. Antonell. de temp. leg. lib. 3. cap. 20. n. 16.* e dopo di questi *Paulut. disser. 55. art. 5. n. 101. & num. 103.* dove che „ *Quod idem dicitur de vi-*
 „ *tiis calcitrandi cornu petendi, quæ mo-*
 „ *mento temporis possunt supervenire, &*
 „ *proinde si post perfectum contractum a-*
 „ *nimal recalcitraret, vel cornu petat,*
 „ *non præsumitur antea hoc fecisse nisi*
 „ *probetur.* „

E ciò ha luogo con più forte ragione, poichè era necessaria la prova, che il vizio fosse costante, e che impedisse al Compratore l' uso del Cavallo, il che non si verifica per essersi fermato in un solo breve viaggio, e nello spazio di tempo di circa un' ora più volte, mentre potendo ciò essere avvenuto da tante ragioni estrinseche indicate dal Testimone indotto dal Sarri, non era luogo di presumere da un atto solo continuato per bre-

vissimo tempo un vizio preesistente, e contumace, essendo a quest' oggetto necessarj replicati esperimenti, i quali furono praticati nelle sopra indicate Cause del Console d' Inghilterra Dick, e Rosselli Del Turco, ed in quella Catanti, e Marracci, conforme ricavasi dalla Decisione, e dalle Allegazioni date in quel tempo alle stampe, ed è proposizione indubitata, che per un atto solo seguito dopo la vendita, il Cavallo non potesse dirsi refrattario, pertinace, e restio, come non può dirsi qualunque persona infetta di un vizio, in cui una, o due volte fosse caduta, quando avanti non ne avesse manifestato segno veruno; puntualmente *Paulut. dissert. 55. art. 4 num. 205.* al che adatta i principj riferiti dal *Gratian. discept. for. cap. 35. n. 7.* e dal *De Franch. dec. 68. n. 2. & seqq.*

Sentendosi dal diligente Difensore del Sarri la difficoltà derivante dalla mancanza, o almeno dalla insufficienza di prova del vizio del Cavallo, dopo il tempo della vendita, e dalla totale esclusione del medesimo vizio nel tempo anteriore, credè di supplire coll' istanza dell' elezione di un Perito Cocchiere, il quale infor-

mato distintamente di ciò che avvenne al Sig. Salvestrini allorchè si servì del Cavallo, e delle tre resistenti fermate, e impuntature che fece nel breve tratto di strada, referisce dipoi per istruzione del Giudice il suo sentimento, non solo per venire in cognizione se da esse potesse con sicurezza arguirsi il vizio del restio, scoperto in breve tempo dopo il contratto, ma per riferire ancora, se il detto vizio dovesse dirsi preesistente, con essere stati dati oltre allo stesso Perito Cocchiere per rispondere alcuni quesiti, che potevano condurre alla giusta decisione di questa Causa.

Dopo queste nuove ricerche, ed investigazioni, e dopo le risposte date dal Perito alle interrogazioni concordate dalle Parti, mi parve sempre più accertata la risoluzione di questa vertenza; poichè riferì il Perito negl' atti, che „ le tre im-
 „ puntature non sono per se sole suffi-
 „ cienti per giudicare un Cavallo infetto
 „ del vizio del restio, che può dimostra-
 „ re di averlo, allorchè sia mal regolato,
 „ ma vi abbisognerebbero de' riscontri,
 „ che prima della vendita avesse il Ca-
 „ vallo dati de' contrassegni di tal vizio,

„ e potrebbe anche valutarsi una Perizià
 „ fatta da Persone pratiche del Cavallo,
 „ e del mestiere, eseguita subito dopo le
 „ tre impuntature, dalle quali se ne vuole
 „ indurre il vizio del restio. „

Soggiunse „ che il vizio del restio si
 „ può fare acquistare ad un Cavallo in
 „ un' attaccata, benchè non l'abbia pre-
 „ cedentemente avuto, tanto per malizia,
 „ che per ignoranza di chi lo regola; che
 „ è facile il conoscere in un Cavallo il
 „ vizio del restio anche da chi non ha la
 „ pratica de' Cavalli, ma non sò se pos-
 „ sa poi conoscersi quando vi concorra una
 „ particolare occasione, e causa che dia
 „ motivo ad un Cavallo d' impuntarsi. „

E finalmente per giustificare un tal
 vizio dopo la compra riferisce osservarsi
 in pratica „ che se si trova il Cavallo
 „ contrattato col vizio precisamente del
 „ restio, deve il Compratore avvisare su-
 „ bito il Venditore, perchè venga a ri-
 „ conoscere il proprio Cavallo, e per fa-
 „ re l' esperimento alla presenza di Te-
 „ stimoni, se il Cavallo abbia difetti, o
 „ non abbia il vizio di cui è addebitato,
 „ e mentre che avvisato che sia il Ven-
 „ ditore, e che questo non risponda alla

„ chiamata del Compratore, può questo
 „ fare la sua protesta al Tribunale a cui
 „ è sottoposto, e procedere contro il
 „ Venditore per lo storno del contratto „

Tali risposte credei, che tanto più fossero meritevoli di attenzione, quanto che combinano nella parte essenziale col sopra riferito deposto dei Testimoni, i quali non ebbero coraggio d'asserire, che neppur dopo il contratto il Cavallo fosse vizioso, e nella mancanza di ogni ulteriore esperimento, che successivamente fu ommesso, non poteva sostenersi, che le tre fermate fatte in breve spazio di tempo non potessero essere derivate da chi mal regolava il Cavallo, e dovessero per necessità far presumere un vizio, mentre potendo essere anco leggiero, e dette impuntature originate da altre estrinseche combinazioni, non era luogo a stornare il contratto, onde dovevasi unicamente attendere la Relazione del Perito, come fermano specialmente in materia di vizj d'animali, dopo il *Bald. cons. 499. n. 2. lib. 2. Alexand. cons. 148. n. 4 e 5 lib. 2.* e con altri Dottori *Constan. vot. 2. n. 31.* „ ivi „ *Et super hoc Periti Ma-*
 „ lescaichi deponerent, quod talis mor-

„bus, ac defectus potuit contingere post
 „venditionem illis credendum est, ex
 „firmatis &c. „ *Surd. dec. 546. n. 21.*
Vespignan. de empt. & vend. cons. 19
n. 9. Ciarlin. contr. 113. n. 3. pienamente
Sanbonett. de animal. curr. & plaustr.
d. cap. 11. n. 94. e bene ancora Paulut.
diss. 55. art. 2. n. 100. e art. 5. n. 221.

Nel modo stesso, che non è luogo
 alla redibitoria per un mal temporale di
 breve durata, cessato avanti la termina-
 zione del Giudizio intentato, e che non
 impedisce l'uso dell'Animale comprato.
Caballin. de ædilit. act. cap. 2. n. 15.
Cæpoll. in L. actioni 54. n. 5. & seqq.
e nella Leg. Animi potius 65. §. Quo-
ties ff. de ædilit. act. e con altri Pau-
lut. disser. 55. art. 2. n. 38. Sanbonet.
de animal. curr. & plaust. d. cap. 11
n. 5. cum ibi relat.

E scendendo ai termini più vicini al
 caso, di cui si tratta, da segni incerti,
 ed equivoci caratterizzati per tali dal Pe-
 rito, e manifestati dopo il Contratto,
 quali furono le tre fermate del Cavallo,
 ciascuno si persuade, che non può sicu-
 ramente riconoscersi il vizio ad esso im-
 putato per stornare la compra, e posso-

no adattarsi i principj riferiti dal *Surd. dec. 146. n. 19. vers. non obstat d. §. Intelligitur, & Leg. Quæritur §. fin.*
 „ ivi „ Quibus juribus probatur patere
 „ vitium quod ex signis ostenditur, quia
 „ respondeo, quod locum habet, quando
 „ tale est signum, quod per se manife-
 „ stet vitium, & ita loquitur, & declarat
 „ *Gloss. in d. §. Intelligitur, & Bald. in d. L. 1. n. 5. C. de ædilit. edict.*
 „ at in præsentì facto ex signo Ciaponi,
 „ seu cicatrice non potest cognosci, quod
 „ equa eo morbo laboret. „

Da ciò risultava, che non potesse nel presente caso variarsi la risoluzione di questa Causa col riflesso, che il Cavallo comprato dal Sarri non si pretendesse morbosò, ed infetto di malattia di corpo, ma difettoso di vizio dell' animo, quale può dirsi il restìo, onde dovesse presumersi il detto vizio derivato da un origine antica, contumace, e abituale, conforme regolarmente segue nei vizj dell' animo; imperocchè ricorreva sempre la replica, che potrebbe aver luogo la presunzione, quando i segni del restìo dati dal Cavallo dopo il contratto fossero certi, sicuri, ed evidenti per giustificare un

tal vizio; ma non già quando manca qualunque congettura, o argomento, per cui potesse inferirsi, che il Cavallo fosse stato vizioso avanti la vendita, e quando i segni posteriori sono per se stessi incerti, ed equivoci, riconosciuti per tali non solo dai Testimoni, ma ancora dal Perito, il quale riferì „ le tre impuntature, „ non sono per se sole sufficienti per giudicare un Cavallo infetto del vizio del „ restio „ e dipoi soggiunse „ il vizio „ del restio si può fare acquistare ad un „ Cavallo in un' attaccata, benchè non „ l'abbia precedentemente avuto „ In queste circostanze ove mancava la prova del vizio dell' animo tanto avanti, che dopo il Contratto, non era luogo a presumerlo dalle tre impuntature osservate dai Testimoni nel piccolo tratto di strada che fece il Cavallo, e molto meno era luogo di giudicare detto vizio contumace, e abituale, quando le resistenze potevano referirsi ad una causa accidentale, e passeggera. *Costant. vot. 2. n. 32. e 34.* „ ivi „ At igitur de morbo qui „ momento temporis ob excessivum laborem vel alia de causa, aut accidenti „ potuit contrahi in equo apud emptorem,

„ nisi contrarium plene probetur per ipsum emptorem „ *Sanbonett. de anim. curr. & plaustr. ad cap. 11. n. 93.*

A quest' oggetto pertanto mi parve inutile la maggiore insistenza che si faceva sopra di ciò che dissero i due Testimoni, de' quali si è parlato di sopra nell' attestato prodotto, mentre dopo avere esposte le tre fermate, e impuntature del Cavallo, conclusero „ potendo noi „ con tutta coscienza asserire, che il Cavallo abbia realmente il restio „ Imperocchè era in primo luogo molto necessario avvertire, che questi Testimoni per quanto potessero servirsi della loro Perizia per conoscere una cosa, o per deporre di un fatto, di cui dovevano attestare, a nulla serve però la loro Perizia, quando erano richiesti ad attestare come Testimoni, non come Periti, *Rot. Rom. dec. 308. n. 13. par. 6. cum ibi relat.* di quì ne segue, che potevano bensì accertare del fatto, non già di quelle cose, e conseguenze, che non cadono sotto gli occhi del corpo. *Rot. dec. 34. n. 7. par. 11. dec. 41. n. 8 par. 15. & cor. Duran. decis. 208. n. 13.* e molto meno è attendibile il loro deposto in ciò che non

si sottopone ai loro sensi corporei, quando non assegnano una concludente ragione delle loro asserzioni, ancorchè non ne siano interrogati, *Constantin. vot. 93 n. 66.* e precisamente al caso di cui si tratta, *Paulut. dissert. 55. art. 5. n. 41. e 42. Sanbonet. de anim. cap. 11. n. 96.* „ ivi „ Cum quæstio sit de operatione „ intellectus, & non de discussione facti „ cadentis sub sensu corporeo mero „ Per la qual cosa, dall' avere i medesimi nell' attestato asserito, che il Cavallo avesse il vizio del restio, senza addurre alcuna ragione, non poteva ricavarci alcun' ombra di prova.

Era poi affatto esclusa la strada, e il ricorso alla fede, ed attestato di quei medesimi Testimoni, quando, come si è di sopra osservato, depongono diversamente nella risposta data agl' interrogatorj prodotti per la parte del Cioni, ed è incontroverso, che non può attendersi quanto asseriscono nella fede, che non fa alcuna prova, ma deve aversi l' unico riguardo a ciò che depongono nelle risposte agl' interrogatorj, sebbene confermino l' attestato, *Rot. dec. 774. sub n. 3. part. 3. rec. De Luc. de jud. disc. 31. n. 9.* ed

altrove comunemente appresso i Dottori.

E neppure poteva farsi alcun caso di un nuovo attestato sottoscritto da più Cocchieri di questa Città, i quali asserivano, che può dirsi costare sicuramente del vizio del restio in un Cavallo non polledro, che attaccato ad una cesta entrovi due Persone, abbia fatte due resistenti fermate, ed impuntature, onde non sia stato possibile il muoverlo dopo la terza, ed attestavano altresì, che il restio così manifestato non può dirsi acquistato in quel momento, ma qualche tempo prima.

Imperocchè lasciando di esaminare se meritasse di ammettersi questa nuova pretesa giustificazione stata prodotta pochi giorni avanti la spedizione di questa Causa, mi parve che quanto asseriscono detti Cocchieri derivasse da molta animosità, non potendomi persuadere, che senza vedere il Cavallo, e senza che ne fosse fatto il minimo esperimento, potesse da alcuno con tanta franchezza decidersi vizioso del restio per causa d' impuntature da esso fatte in un solo brevissimo viaggio di una strada assai piana, quando non è stato giammai preteso, e molto meno

provato, che lo stesso Cavallo, nè avanti, nè dopo la vendita resistesse altre volte, e non ne fu voluto procurare neppur dopo il contratto alcuno esperimento.

Meno poi era luogo di deferire alle suddette asserzioni espiscate ad opportunità in fine della Causa, quando militava in contrario la Relazione del Perito eletto di consenso delle Parti ad esclusiva di ogni sospetto, la quale anche in concorso di altre essendo più distinta, e più certa, dovrebbe di ragione prevalere, e non era al paragone di questa da proporsi qualunque privata, ed estragiudiciale asserzione di altri Cocchieri, *Rot. dec. 120. n. 26. cor. Ansald.*

Osservavo di più, che la Relazione giudiciale del Perito eletto di consenso delle Parti, era ancora amminicolata dal deposto di un Testimone indotto dal Sarri, che nel rispondere agl' interrogatorj manifestò i medesimi sentimenti coll' espressioni riferite di sopra al §. *Nel caso di cui si questionava*; ed era inoltre confermata, e corroborata da un' altra Relazione, e Perizia data in un caso simile da due intendentissimi Cavalieri, stata prodotta negl' atti della Causa Catanti,

e Marracci „ ivi „ Una carrozza più pe-
 „ sa del solito, un finimento che gli ab-
 „ bia sdegnato il petto, una seghetta più
 „ ardente del bisogno, e la mano stessa
 „ del Cocchiere più aspra, e più cruda,
 „ ed anche più d'ogni altra cosa il sog-
 „ giorno della stalla senza lavorare, in
 „ specie quando sono polledri, e non so-
 „ no finiti di domare, sono tutte cose,
 „ che possono disgustare, e far tornare a
 „ ripigliare la difesa non solo i polledri,
 „ ma anche i Cavalli fatti, che abbiano
 „ tirato degli anni la carrozza, come non
 „ mancano esempj giornalmente „ onde
 cresceva la ragione per cui ad esclusione
 di tutte le altre stragiudiciali asserzioni,
 dovesse attendersi la Relazione del Peri-
 to giudiciale eletto di consenso delle Par-
 ti, amminicolata, e corroborata in tal
 guisa. *Rot. dec. 544. n. 19. cor. Ludo-*
vis. & cor. Rich. dec. 564. n. 20. &
dec. 219. n. 7. par. 12. rec.

Dopo aver dati ed in voce, ed in
 scritto all' attento Difensore del Sarri
 quei dubbj, che riguardavano la man-
 canza di prova del vizio obiettato al Ca-
 vallo tanto avanti, che dopo il Contrat-
 to, fu nel dì 30. del passato mese, e po-

chi giorni avanti il termine prefisso alla spedizione di questa Causa prodotto negl' atti un attestato di Rosario Moretti, e Bernardo Cambi, i quali asserirono, che nel mese di Luglio dell' anno 1781 avendo incontrato con i loro barocchi carichi di mezzane il figlio di Gio. Batista Cioni col suo Cavallo, questo si puntò, e non volle andare più avanti, anzi dando indietro, andò col baroccio in una fossa; e fu prodotto insieme un altro attestato di Pasquino Mignolli, sottoscritto per il medesimo da Vincenzio Galli, col quale si supposeva, che nel mese di Marzo salvo 1782. il Cavallo del Cioni si puntò alla Porta S. Frediano, e non volle proseguire il viaggio, onde convenne al Cioni di condurlo a mano per un gran tratto di strada.

Ma senza bisogno d' internarmi nella irrelevanza di questi nuovi attestati, i quali supposevano quei fatti seguiti in un tempo molto remoto dalla contrattazione del Cavallo, e che non potevano attestare di un vizio, che doveva giustificarsi colla Relazione dei Periti, secondo i Dottori di sopra allegati, dovevasi per tutte le apparenze da me reputare sempre so-

spetta una così serotina produzione omessa nel primo Giudizio, ed in un tempo in cui poteva più facilmente scuoprirsì la verità, e vedendo inoltre, che Testimoni di tal calibro furono ricercati negl' ultimi giorni, ne' quali terminava la seconda Istanza, credei che non se ne dovesse fare alcun caso, e non potesse differirsi con aggravio delle Parti la spedizione della Causa, inerendo alle regole, delle quali *Surd. cons. 8. a num. 7. ad plur. seq. Menoch. de arbitr. qu. 35. num. 2. & seqq. Constantin. vot. 424. n. 20.*

Non ostando la Decisione che si allegava nella *Liburnen. Admissionis Testium* 12. Settembre 1747. av. *Mercati Neroni* registrata nel *Tes. Ombr. tom. 7. dec. 38.* Imperocchè ivi si esaminava la questione, se dovessero ammettersi nuovi Testimoni dopo pubblicato l' esame di altri, e fu deciso per l' ammissione, perchè i nuovi Testimoni deponevano di un atto diverso da quello, che era stato deposto da altri, in secondo luogo, perchè erano prodotti per confermare, e corroborare le prove già fatte, e finalmente perchè cessava ogni timore di subornazione, attesa la specchiatissima qualità

dei nuovi Testimoni che erano stati indotti, le quali circostanze persuasero la ammissione, che è rimessa al regolato arbitrio del Giudice, conforme si conclude in *d. dec. n. 12.*

Tanto era lontana la figurazione di quel caso dal nostro, quanto che le considerazioni poc' anzi accennate obbligavano di rigettare li attestati prodotti negli ultimi giorni, ne quali terminava la Istanza, ed a queste si aggiungeva la Decisione in simili termini, *Rot. dec. 406. fere per tot. par. 2. rec.*

Veduta per ogni parte la mancanza di prova dell' estremo per cui fosse luogo all' azione redibitoria intentata dal Sarri, non poteva il medesimo andare esente dalla condanna delle spese non solo per gli alimenti stati prestati al Cavallo dallo Stabulario, per il tempo che lo tenne in custodia, *Leg. Item si Servi 30. §. fin. ff. de edilit. action.* ma ancora per le spese della Lite, dovendo secondo la natura di questo Giudizio, ognuno ritornare al suo primiero stato, come prescrive il *Testo nella Leg. 60 ff. de ædilit. edict.* „ ivi „ *Facta redhibitione omnia in integrum restituantur,*

„ perinde ac si neque emptio, neque ven-
 „ ditio intercessisset „ e come per una
 costante pratica attestano l' Assessore Li-
 bri nel suo Motivo de' 20. Ottobre 1640.
 in Causa Carbonai, e Tanagli, l' Asses-
 sore Vestri nel Motivo della Causa Mar-
 tellini, e Francini del dì 24. Aprile 1692.
 §. ultimo, l' Assessore Altuiti nel Moti-
 vo della Causa Franci, e Pieracci del dì
 13. Gennaio 1683, l' Avvocato Quintilio
 Pellegrini nella *Terræ Novæ Redhibito-*
riæ Actionis 20. Luglio 1764, l' And.
 Francesco Rossi nella *Florentina Redhi-*
bitoria Actionis 23. Settembre 1774, il
 Sig. Senat. Luci nella *Marradien. Præ-*
tensæ Redhibitoria 24. April. 1782 §.
ultim.

E così l' una, e l' altra Parte &c.

Ignazio Maccioni Aud. di Rota.

REGOLE, NOTIZIE, E CAUTELE RACCOLTE
DAL DOTTORE VINCENZIO GUGLIELMI,
E RELATIVE ALLE AZIONI EDILIZIE.

*Quali mali, e vizj è tenuto manifestare
il Venditore al Compratore.*

1. 5 I mali di corpo occulti, ed interni, e tanto continui, che intermittenti degli animali, devono dal Venditore con chiarezza manifestarsi al Compratore.
- 2 I vizj d' animo non obbligano il Venditore, se non siano promessi.
- 3 Le parole vitii, morbique, nella soggetta materia s' intendono per i soli mali di corpo.
- 4 E si devono prendere insieme, e non disgiunti.
- 6 Mali suddetti, come nei num. 1. 5. devono notificarsi anche nelle permute.
- 7 E devono essere tali, che impedischino l' uso dell' Animale venduto.
- 8 I Bovi si comprano per fare i lavori della Campagna. Le altre Bestie per fare quelle faccende, delle quali secondo la loro specie sono capaci.
- 9 I Compratori di Bestiami non ottengono il loro fine, quando le Bestie mediante il male non possono lavorare.
- 10 Il Venditore è tenuto per i mali occulti ancorchè abbia venduto le Bestie per tali quali sono ec.
- 11 Il male occulto verisimilmente deve essere noto al Venditore.
- 12 I raggiri di parole, ed argutezze non devono nuocere al Compratore.
- 13 Il Venditore non è tenuto a cosa alcuna, quan-

do il male è noto tanto al Venditore, che al Compratore.

14 La Redibitoria compete al Compratore per i mali non manifestati.

15 Deve intentarsi quest' Azione dentro sei mesi utili.

Mese deve calcolarsi a giorni trenta l' uno.

16 I sei mesi incominciano a decorrere dal giorno della vendita.

17 E della scienza.

18 Quest' Azione proposta per modo di eccezione è perpetua.

19 Ha luogo per ambedue i Bovi, ancorchè un solo sia morbosio.

20 Il Compratore può agere contro il Venditore per i danni sofferti mediante il male noto al Venditore, e non notificato.

21 Il Venditore è tenuto al solo defalco, quando gli era ignoto il male.

22 Il Venditore è tenuto al defalco coll' Azione quanti minoris per i mali di piccolo oggetto, e leggieri. & num. 23.

24 Il Compratore dentro un anno utile deve intentare l' Azione quanti minoris.

25 Con quest' Azione quanti minoris può il Compratore agere per il defalco, e per l' interesse.

26 Il che ha luogo quando il Venditore aveva la scienza del male.

27 E può contenere la redibizione, se il vizio è tale, che essendo a notizia del Compratore, non averebbe comprato.

28 Possono numerarsi tra questi vizj il cozzare, e tirar calci.

29 Benchè di ragione competa l' Azione quanti minoris per essere vizj di animo.

- 30 Il vizio di cozzare, e tirar calci può apportare delle disgrazie, ed inconvenienti.
- 31 I Padri di Famiglia diligenti sogliono scansare i pericoli della Famiglia.
- 32 In questo caso ha il Compratore l' elezione di agere o per la rescissione, o per il defalco.
E deve intendarla dentro sei mesi, e non dentro l' anno.
- 33 Col §. Tempus della Legge Sciendum il Compratore agisce per il defalco, e con la Legge His qui &c. per la redibizione.
- 34 Intentata la redibitoria, non si può convolare all' Azione quanti minoris per la redibizione medesima, nei casi che ha luogo.
- 35 Perchè gli osta l' eccezione della cosa giudicata.
- 36 Scaduto il termine di mesi sei per la redibitoria, può il Compratore agere coll' Azione quanti minoris.
- 37 La redibitoria non compete al Compratore per i vizj d' animo.
- 38 Compete però al medesimo l' Azione quanti minoris.
- 39 I vizj di animo sono cozzare, tragiogare, tirar calci ec.
Il vizio di cozzare, e tirar calci possono contenere la redibitoria.
- 40 Il Venditore non è tenuto a cosa alcuna per i vizj riguardanti le passioni dell' animo, come timidità, iracondia, malinconia, l' esser paurosi, e mangiar terra.
- 41 Purchè la timidità, l' iracondia, la malinconia, e l' esser paurosi non siano oltremodo insosfribili.
- 42 La redibitoria ha luogo quando gli Animali sono stati venduti per schietti, e sinceri, ed a buoni patti anche nei vizj di animo.

- 43 Tali formule si praticavano anche anticamente.
 44 Il Venditore non è tenuto al Compratore dei mali apparenti, ed a tutti visibili.
 45 Perchè il Compratore gli doveva vedere, ed osservare.
 46 Nè può giovarli il dire di non averli osservati, ben veduti, e riguardati.
 47 La negligenza, ed ignoranza non si presume, quando il Contratto è seguito di giorno, ed in Luogo aperto.
 48 L' ignoranza può giovare al Compratore, quando in tempo della compra era assente.
 49 La redibitoria non ha luogo nei mali patenti, quando sono stati venduti gli Animali per tali quali sono, con tutti i loro vizj, e difetti, e per un sacco d' ossa.

Colla scorta data da Ulpiano nella *Leg. Ob qua vitia 4. §. Et videmur ff. de Aedilit. Edict.*
 che il Venditore di Animali è tenuto manifestare al Compratore i soli mali di corpo occulti, ed interni, ma non i vizj dell' animo, se non nel caso che li abbia promessi „ ivi „ &
 „ videmur hoc jure uti, ut vitii, morbique appellatione non videatur pertinere nisi ad corpora; animi autem vitia ita demum præstabit Venditor si promisit, sin minus, non „
 quali due termini „ vitii, morbique „ s' intendono per i soli mali di corpo per togliere qualunque dubbio, *Gloss. in Leg. 1. vers. morbi ff. eod. tit.* „ sed hic ponitur pro eodem, scilicet
 „ pro morbo corporis causa tollendæ dubitationis „ e si devono prendere insieme, e non disgiunti. *Gloss. d. Legis Ob qua vitia vers. morbique* „ ivi „ simul accepti „

Si rende manifesto, che la Legge comune ha determinato esser tenuto il Venditore di Bovi, ed altri Animali manifestare con chiarezza al Compratore i mali occulti, ed interni, tanto continui, *L. 1. in princ. ff. de Ædil. Edict.* „ ivi „ Ajunt Ædiles, qui mancipia vendunt, certior res faciant Emptores, quod morbi, vitiive cuique sit „ che intermittenti, *Caball. de empt. & vendit. cap. 2. n. 27. Guzman. de evict. quæst. 61. num. 24. Trentacinq. var. resol. 11. num. 15.* il che ha luogo anche nei Bestiami permutati, *Leg. Sciendum 19. §. Deinde vers. emptorem ff. de Ædilit. Edict.* „ ivi „ Emptorem accipere debemus eum qui pretio emit; sed si quis permutaverit, deinde est utrumque Emptoris, & Venditoris loco haberi, & utrumque posse ex hoc Edicto experiri „ purchè questi mali occulti, ed interni siano tali, che impedischino l'uso dell' animale venduto, *Leg. 14. ff. de contrah. empt.* „ ivi „ Si quid tale fuerit vitii, sive morbi, quod usum, ministeriumque hominis impediatur „ *Leg. 1. §. Proinde ff. de Ædilit. Edict.* „ ivi „ Proinde si quid tale fuerit, quod usum, ministeriumque hominis impediatur, id dabit redhibitioni locum „ E la ragione si è, perchè i Bovi si vendono, e rispettivamente si comprano per fare gli opportuni lavori della Campagna, e le altre Bestie per fare quelle faccende, delle quali sono capaci secondo la loro specie, onde se mediante il male non sono atti al lavoro, il Compratore non ha ottenuto il suo fine, che è quello di fare le sue faccende con gli Animali comprati.

Ciò è tanto vero, che benchè il Venditore si esprima di vendere le Bestie per il prezzo

fissato, ma per tali quali sono, e con tutti i loro vizj, e difetti, e per un sacco d' ossa, tuttavia è tenuto per i mali occulti, ed interni, ¹¹ Ciarlin. alleg. cap. 89. num. 14. & seq. Viv. dec. 382. lib. 2. Surd. dec. 146. Rota dec. 180. num. 2. cor. Millino, perchè quando il male occulto in specie è antico, verisimilmente deve essere noto al Venditore, onde mediante un tal rag-
giro di parole, ed argutezza del Venditore, non ¹² deve cessare il di lui obbligo di manifestare i mali, Mangil de evict. quast. 25. num. 5. & 34 vers. & venditor, Donad. de renunci. lib. 1. cap. 37. num. 12. & 13. che se poi il male è noto tanto al Venditore, che al Compratore, in que-
¹³ sto caso il Venditore non è tenuto a cosa alcuna, Leg. 1. §. fin. ff. de Aedit. Edict.

Se il Venditore non manifesta detti mali, ¹⁴ può il Compratore agere coll' Azione redibitoria dentro sei mesi utili, calcolati a giorni trenta l' uno, Leg. Sciendum 19. §. Tempus ff. de Aedit. Edict. „ ivi „ Tempus autem redhibitorie sex
¹⁵ „ menses utiles habet „ Leg. Si is qui 25. §. 1. ff. de except. rei judicat. „ ivi „ An intra sex
¹⁶ „ menses redhibitoria agere malit „ da incominciare a decorrere dal giorno della vendita, d. §. Tempus „ ivi „ Sed tempus redhibitionis
¹⁷ „ ex die venditionis currit „ e della scienza del male, come aggiunge la Gloss. in d. vers. currit „ ivi „ subaudi, & scientie. „

Quando quest' Azione si propone dal Compratore per modo di eccezione, il che segue ¹⁸ ogni volta che il Venditore domanda il prezzo dei Bovi, ed altri Animali venduti, si rende perpetua, Negusan. resp. 474. per tot.

E' da avvertirsi, che la detta redibitoria

ha luogo per ambedue i Bovi comprati, con tutto che uno solo sia morbosso, mediante la¹⁹ vendita simultanea, *Ciarlin. contrav. for. 113. per tot. & cap. 89. Surd. dec. 146. per tot.* e perchè il Compratore non li avrebbe comprati, se non fossero stati, come suol dirsi, appajati.

E che il Compratore può agere contro il Venditore per l'interesse, cioè per tutti quei²⁰ danni che ha sofferti, mediante il male delle Bestie comprate, noto al Venditore, e non notificato, il che non segue, quando il male non è noto al Venditore, essendo in questo caso²¹ soltanto tenuto al defalco del prezzo, *Leg. Julianus 14. ff. de act. empt. & vendit. „ ivi „ Julianus lib. 15. digestorum inter eum, qui „ sciens quid, aut ignorans vendidit differen- „ tiam facit in condemnatione ex empto: ait „ enim, qui pecus morbosum, aut tignum vitiosum vendidit, siquidem ignorans fecit, id „ tantum ex empto actione præstaturum quanti „ minoris esset empturus, si id ita esse scisset; „ si vero sciens reticuit, & Emptorem decepit, „ omnia detrimenta, quæ ex ea emptione Emptor traxerit, præstaturum ei: sive igitur „ ædes vitio tigni corruerunt, ædium æstimationem, sive pecora contagione morborum perierint, quod interfuit idonee venisse, erit præstandum „*

Oltre la redibitoria, compete ancora ai Compratori di Bestiami l'Azione *quanti minoris*, quando il male occulto è di piccolo oggetto,²² e leggiero, come una leggiera febbre, un'invetriata quartana, o piccola ferita, *Leg. 1. §. Sed sciendum ff. de Ædilit. Edict. „ ivi „ Proinde de levis febricula, aut vetus quartana, quæ*

„ tamen iam sperni potest, vel vulnusculum
 „ modicum nullum habet in se delictum, quasi
 „ pronunciatum non sit; contemni enim hæc
 „ potuerunt „ per il defalco di quella parte di
 prezzo, che non avrebbe pagato l' Animale,
 23 se avesse avuto notizia del piccolo male, *Te-*
xus in Leg. Sciendum §. Tempus ff. eod. ed ha
 24 tempo d' intendarla un anno utile, *d. Leg. Scien-*
dum d. §. Tempus „ ivi „ Si tamen mancipium
 „ non redhibeatur, sed quanti minoris agatur,
 „ annus utilis est. „

Ma se il Compratore medesimo coll' Azione
 25 *quanti minoris* vuol agere non solo per il defal-
 co, ma ancora per l' interesse, il che può do-
 mandare quando il Venditore sapeva essere i
 26 suoi Animali morbosi, e nonostante gli ha ven-
 duti senza notificarli al Compratore, come nel-
 la *Leg. Julianus* di sopra riportata; oppure il
 vizio è tale, che se fosse stato noto al Com-
 pratore, non averebbe comprato gli Animali, ed
 27 in questo caso contiene anche la redibitoria,
d. Leg. Si is qui d. §. 1. „ ivi „ Nam posterior
 „ actio etiam redhibitionem continet, si tale
 „ vitium in homine est, ut eum ob id A&or
 „ empturus non fuerit „ potendosi numerare
 28 tra questi il cozzare, tirar calci, ec. con tutto
 che per questi due vizj a rigore di ragione com-
 peta solo l' Azione *quanti minoris* per essere vi-
 29 zj di animo, perchè questi due vizj possono fa-
 cilmente portare a qualche disgrazia negl' In-
 dividui della Famiglia, e specialmente in quel-
 li che gli devono stare attorno per governarli,
 e custodirli, e però ogni diligente Padre di Fa-
 30 miglia a scanso degl' inconvenienti, e pericoli
 che ne potrebbero succedere, non gli compre-

rebbe, oltre l' elezione di agere o colla redibitoria per la rescissione del contratto, o coll' Azione *quantum minoris* per il defalco, deve intentarla non dentro l' anno, ma dentro sei mesi utili, d. Leg. Si is qui §. 1. „ ivi „ Est in „ potestate Emptoris, an intra sex menses redhibitoria agere malit, an ea, quæ datur „ *quantum minoris* is homo cum veniret, fuerit „³¹
 E la ragione della differenza tra questa Legge Si-is qui, e la Legge Sciendum §. Tempus di sopra riportata rispetto ai sei mesi, e l' anno, è perchè colla detta Leg. Is qui agisce il Compratore civilmente per la redibizione, e con l' altra per il defalco coll' azione *quantum minoris* pretoria, Gloss. in d. Leg. Si is qui vers. veniret „ ivi „ Hic nota differentiam inter quantum minoris prætoriam, & civilem „³²

Intentata che sia dal Compratore la redibitoria, ma resta succumbente, non può coinvolgere all' altra *quantum minoris* per la redibizione medesima, quando ha luogo, come sopra, perchè gli osta l' eccezione della cosa giudicata, d. §. 1. Leg. Si is qui „ ivi „ Quare „ vere dicetur eum, qui alterutra earum egerit, si altera postea agat, exceptione rei judicate submoveri „³³

Non resta però impedito al Compratore di agere coll' Azione *quantum minoris* per il defalco dentro l' anno, quando è restato escluso dalla redibitoria mediante il lasso di sei mesi accordatili dalla Legge, Leg. Si tamen 48. §. Non nocebit ff. de Ædilit. Edict. „ ivi „ Non „ nocebit Emptori si sex mensium exceptione redhibitoria exclusus, velit intra annum re-timatoria agere „ „³⁴
³⁵
³⁶

- Se per i vizj di animo, secondo l'insegnamento di Ulpiano nella *d. Leg. Ob quæ vitia 4. §. Et videmur ff. de Ædilit. Edict.* non può il Compratore agere colla redibitoria, e non è tenuto il Venditore con quest' Azione se non nel caso che li abbia espressamente promessi „ ani-
 „ mi autem vitia ita demum præstabit Vendi-
 37 tor, si promisit, sin minus, non „ può però
 38 agere contro il Venditore coll' altra Azione
quanti minoris, Leg. 1. §. Apud Julianum ff. de Ædilit. Edict. „ ivi „ Vitium id quidem esse,
 „ sed vitium animi, non corporis, ideoque re-
 „ dhiberi non posse, quoniam Ædiles de corpo-
 „ rali bus vitiis loquuntur, attamen ex empto
 „ actionem admittit „ *Leg. Ob quæ vitia 4. ff. eod.* „ ivi „ Ob quæ vitia negat redhibitionem
 „ esse; *ex empto* tamen (idest *quanti minoris*,
 „ come spiega la Glossa in *d. verbo ex empto*)
 „ dat actionem „ quali vizj ne' Bovi possono
 essere il cozzare, tragiogare, tirar calci, ec.
 benchè il cozzare, e tirar calci possino essere
 39 di quei vizj, che noti al Compratore, non
 comprerebbe, e però contengono anche la re-
 dibitoria, come è stato osservato di sopra al
 num. 27. „ ma non quelli che riguardano le
 40 passioni dell' animo, come la timidità, l' ira-
 condia, la malinconia, l' esser paurosi, *tot-
 tit. ff. de Ædilit. Edict.* ai quali può aggiun-
 gersi il mangiar la terra; per i quali non si
 dà azione alcuna; purchè l' iracondia, la ti-
 41 midità, malinconia, l' esser paurosi non siano
 oltremodo insoffribili, *d. Leg. 1. §. ult. ff. eod.*
 „ ivi „ Idem dicendum est in his, qui præter
 „ modum timidi, cupidi, avarique sunt, aut
 „ iracundi. „

Benchè in detti vizi di animo venga accordata la redibitoria nei soli casi di patto, e promessa espressa, tuttavia ha luogo questa Azione quando sono stati venduti gli Animali per schietti, e sinceri, a buoni patti, senza vizi, o difetti, e che per tali il Venditore li mantiene, non in forza dell' Editto, ma del Patto, e questa è l' opinione più vera, appoggiata alla ⁴² Leg. Quod si nolit §. In factum, & Leg. Si praedium 44. ff. de Aedilit. Edict. e seguono Capoll. in Leg. Si hominem 47. num. 20. in fin. Vespignan. de empt. & vendit. cons. 17. num. 12. Ciarlin. contrav. 113. num. 8. & 13. Paulut. dissert. 55. art. 4. num. 143. & 144.

Tali formule generali si solevano praticare anche nei tempi antichi per difendere il Com-⁴³pratore in quei casi, nei quali non provvedeva l' Editto, come appare dal Testo nella Leg. Actioni 44 ff. de Aedilit. Edict. dove che il Servo venduto si dice comprato a buone condizioni, cioè a buoni patti; De Varr. de re rustic. lib. 2. cap. 5. „ ivi „ Illosque juvencos sanos esse, „ deque pecora sano spondes me? „ e dell' altra formula concepita colle parole „ sano, e schietto, e da uomo da bene „ che sia tenuto il Venditore tanto per il male occulto di corpo, che per il vizio dell' animo, Sabell. in Summ.⁴⁴ §. Venditionum. 39. vers. praecipue, Paulut. dissert. 55. art. 4. num. 143. & 144.

Restringendosi la Legge a volere obbligato il Venditore di Bestiami manifestare al Compratore i mali occulti, ed interni, ne segue, che non è tenuto dei mali apparenti, e da tutti visibili, se non nel caso, che li abbia nominatamente, ed espressamente promessi, non ser-

vendo la vendita fatta a tutti i buoni patti, nè qualunque altro patto, o convenzione generale, perchè doveva il Compratore quelli vedere, ed investigare; che se non gli ha veduti, nè investigati, suo danno, *Leg. Queritur* 14. §. *fin. ff. de Ædilit. Edict.* „ ivi „ Si nominatim
 „ morbus sit, qui omnibus potuerit apparere,
 „ ut puta si cæcus homo vexibat, aut qui cicatricem evidentem, & periculosam habebat
 „ vel in capite, vel in alia parte corporis, perinde ejus nomine non teneri Celsus ait, ac
 „ si nominatim morbos exceptus fuisset. „

Nè può giovare al Compratore medesimo, quando anche lo provi, il dire di non avere osservati, ben veduti, e riguardati i Bovi per scusarsi col pretesto d' ignoranza, *Mangil. de evict. quæst.* 25. num. 9. *vers. sed fallit, Surd. dec.* 146. num. 26. & *seq.* perchè tale ignoranza sembra improbabile, ed inescusabile, mentre tali contrattazioni sogliono farsi in luogo aperto, e di giorno, però si tratta di negligenza, ed ignoranza supina, che si ha in luogo di scienza, e così non resta scusato il Compratore, se non ha fatte le sue osservazioni, nè
 47 gli compete azione alcuna contro il Venditore, *Ursell. conclus. legal.* 43. num. 11. e solo potrebbe il Compratore allegare l' ignoranza, ed esser luogo alla redibitoria, quando esso veramente non avesse veduto i Bovi, per averli comprati essendo assente, e così per lettera, o
 48 per interposta persona, o si fosse in tutto, e per tutto fidato del Venditore, *Surd. cons.* 86. num. 29. & *decis.* 146. num. 46. *Hermosill. ad Lopez Lex* 66. num. 15.

Nè ha luogo la redibitoria nei mali pa-

tenti, quando non solo non sono stati nominatamente premessi, ma di più è stato convenuto vender gli Animali per il prezzo fissato, ⁴⁹ e per tali quali sono, e con tutti i loro vizj, e difetti, e per un sacco d' ossa. Leg. Quæritur §. Si venditor ff. de Ædilit. Edict.

Dei requisiti da provarsi nella Redibitoria.

- 1 I requisiti della Redibitoria sono cinque, cioè.
- 2 La vendita, o permuta.
- 3 Non ha luogo la Redibitoria nei Contratti lucrativi.
- 4 Il male, o vizio dell' Animale.
- 5 La malattia, o vizio al tempo della vendita.
- 6 La malattia, o vizio avanti la vendita.
- 7 Il Venditore non è tenuto dei mali, che sopravvengono all' Animale dopo la vendita.
- 8 L' identità dell' Bestia morbosa, o viziosa.
- 9 Provato il male, o il vizio, è luogo alla redibitoria.
- 10 O sia, o non sia il male a notizia del Venditore.
- 11 Al Compratore niente importa l' essere ingannato o per ignoranza, o per malizia.
- 12 La compra, e vendita resta perfezionata col solo consenso.
- 13 La prova del male deve farsi per mezzo di Periti.
- 14 Trattandosi di male, che può accadere in un momento, i Periti devono dire, se è precedente alla vendita, o no.
- 15 Può concludersi questa prova per via di presunzioni.

- 16 Il male, o vizio scoperto in breve tempo dopo la vendita, si presume preesistente.
- 17 E questa presunzione rifonde il peso della prova nel Venditore.
- 18 La brevità del tempo suol coartarsi a due, o tre giorni dopo il Contratto.
- 19 Alcuni l' estendono fino ad un mese.
- 20 Tempo breve alle volte si dice dentro cento giorni, e dentro un anno, ed alle volte dentro tre anni.
- 21 Non può darsi in questo particolare una regola generale.
- 22 La regola di due, o tre giorni, come sopra, non si deve abbracciare assolutamente.
- 23 Tutto si rimette all' arbitrio del Giudice, regolato come ivi.
- 24 Deve considerare anche la distanza dei luoghi.
- 25 In dubbio deve giudicarsi per la redibitoria.
- 26 L' Animale si presume morto per il male preesistente, quando muore nel termine di giorni tre dopo la vendita.
- 27 Ciò è vero, quando non costi del male sopravvenuto.
- 28 Fatta la redibizione, tutto ritorna nel primiero stato.
- 29 Il Compratore deve partire indenne dal Giudizio.
- 30 Il Venditore deve essere condannato nelle spese degli alimenti dati alle Bestie, o pagati.
- 31 Nelle spese della Lite.
- 32 E deve restituire al Compratore la gabella pagata.

Acciò possa il Compratore di Bovi, o altri
Animali agere coll' Azione redibitoria, de-
ve provare cinque requisiti, cioè 1. che sia in-
tervenuta la vendita, *Leg. 1. in princ. ff. de*
Ædilit. Edict., o la permuta, giacchè anche in
questo Contratto ha luogo la redibitoria, *Leg.*
Sciendum §. Deinde vers. emptorem ff. eod. onde
non ha luogo quest' Azione nei Contratti lu-
crativi, ma nei soli onerosi, nei quali si tra-
sferisce il dominio, *Bald. in Leg. 2. Cod. de*
Ædilit. Edict., e la ragione si è, perchè non
deve soffrir pena mediante la sua liberalità
quello che è stato liberale; 2. che l' Animale
sia morboſo, o vizioso, *Leg. Ob quæ vitia §.*
Idem Pomponius ff. eodem; 3. che la Bestia al
tempo della vendita era malata, o viziosa, *Leg.*
1. §. Sed si intelligatur d. tit.; 4. che la Bestia
era malata, o viziosa avanti la vendita mede-
sima, *Leg. Quæro §. fin. ff. eod. tit.* dal che s' in-
tende, che il Venditore non è tenuto del male
che sopravviene all' Animale dopo la vendita,
Text. in Leg. Si apud priorem 37. & ibi Glossa
in verb. interveniens Cod. de Ædilit. Edict.; 5.
l' identità della Bestia morboſa, o viziosa, cioè
che sia quella stessa, che fu comprata.

Provata la vendita, ed il male, o vizio,
come nel primo, e secondo requisito, è luogo
alla redibitoria, o il Venditore sappia, o non
sappia essere la Bestia malata, perchè al Com-
pratore niente importa essere ingannato piutto-
sto dall' ignoranza, che dall' astuzia, o malizia
del Venditore, *Leg. 1. §. 1. in fin. ff. de Ædilit.*
Edict. Bald. in d. Leg. 2 & 3. Borghin. dec. 53.
sect. 7. sub num. 12. & seq. Panimoll. dec. 35.
annot. 1. num. 2.

Deve il Compratore provare, che la Bestia al tempo della vendita era malata, o viziosa, come nel terzo requisito, e che fosse malata anche prima, come nel quarto, per la ragione, che la compra, e vendita resta perfezionata col solo consenso, e però subito il pericolo della medesima Bestia, benchè non consegnata, spetta al Compratore.

È questa prova deve farsi per relazione di Manescalchi Periti nell' Arte, ai quali si deve credere, *Alexand. cons. 148. num. 1. & 4 lib. 2. Mascard. conclus. 633. num. 4. Ciarlin. controuv. 113. num. 21. Balducc. ad Ramon. tom. 4. resolut. 94. num. 21. o per deposto di due Testimonj, Alexand. & Mascard. loc. cit.*

E se si tratta di male, che può accadere in un momento, o col cadere, o colla smoderata fatica &c. e non di male, che a poco a poco s' induce a tempo lungo, i Manescalchi devono deporre, se il male è precedente alla vendita, o sopravvenuto dopo la vendita medesima, *Bald. cons. 499. num. 2. lib. 5. Mascard. conclus. 92. n. 4. Ciarlin. cap. 113. n. 3. lib. 1.*

Questa prova difficilissima a concludersi nei termini stretti che sopra, viene modificata dai Dottori col ricorso alle presunzioni, e però quando il male, o vizio si scuopre in breve tempo dopo la fatta vendita, allora l' Animale si presume morbofo, o vizioso per l' avanti, e nell' atto della vendita medesima, e questa è la comune limitazione della regola, della quale *Caballin. de ædilit. act. cap. 2. num. 16. Guzman de evict. quest. 61. num. 11. Carpan. ad Statut. Mediolan. cap. 487. num. 45. Mangil. de evict. quest. 25. num. 19. & quest. 199. num. 89. Ve-*

spignan. de empt. & vendit. cons. 17. num. 3. & cons. 18. num. 6. e questa presunzione rifonde l' onere nel Venditore di escludere la preesistenza del male, o vizio nella Bestia al tempo della vendita, *Rota Florentina in Terræ Novæ Redhibitoria 20. Julii 1764. §. E limitando, cor. Advoc. Quintilio Pellegrini*, ove latissimamente i Concordanti.

E benchè questa brevità di tempo soglia coartarsi dai Dottori a due, o tre giorni dal giorno del Contratto, e che è passato l' Animale in potere del Compratore; tuttavia non mancano alcuni che sostengono, che il male, o vizio scoperto anche dentro un mese dal giorno del Contratto, si presume che esistesse al tempo della vendita, *Vespignan. de empt. & vendit. cons. 18. num. 1.*

Tempo breve dai Scrittori alle volte vien detto dentro cento giorni, e dentro un anno, ed alle volte dentro tre anni, come latamente *Giurb. ad Consuet. Messan. cap. 2. Gloss. 8. per tot. e particolarmente a num. 2. ad 21. Paulut. dissert. 55. art. 5. num. 98.*

Onde non può costituirsi in questo particolare una regola generale circa la brevità del tempo, per il che la regola dedotta dallo scuoprimento del male dentro due, o tre giorni, non si deve abbracciare, come suol dirsi, ad occhj chiusi, ma questa brevità si rimette all' arbitrio del Giudice, il quale secondo la soggetta materia deve prendere una strada di mezzo, e considerare la qualità delle cose, e delle persone, deve attendere la congruenza della Legge, e dell' Equità, come in termini latamente la discorre, ed ottimamente di-

mostra *Paulut. dissert. 55. artic. 5. a num. 73. ad 100. e sino al fine.*


24 A quanto sopra può aggiungersi dal Giudice la considerazione della distanza dei luoghi dove abitano il Compratore, ed il Venditore, il viaggio da farsi, ed i preparativi che di necessità deve fare il Compratore, e Procuratore per la esecuzione.

25 Ed in somma in dubbio, ed in conflitto di presunzioni, e prove, deve giudicarsi per la redibitoria, *Balt. in Leg. Omnes, Peregrina. Cod. commun. de success. „ ivi „ In dubio præsumi „ in causa potius redhibitoria „ e fermano ciò Bonacosta de æquo quæst. 14. Barbos. in Leg. Si apud 3. num. 14. Cod. de Ælilit. Edit. Mascard. de probat. conclus. 635. num. 5. e 6. Hermosil. ad Lopez tom. 2. Leg. 66. Gloss. 1. num. 2. Paulut. dissert. 55. art. 5. num. 45. & seq. „ ivi „ „ Ac redhibentis favore semper in ancipiti est „ judicandum. „*

26 Quello sì è detto dei mali, e vizi delle Bestie, ha luogo anche nella morte delle medesime, onde se la Bestia muore nel termine di tre giorni dopo seguita la vendita, si presume che fosse morbosa avanti, e nel tempo della vendita medesima, talmentechè possa agirsi dal Compratore colla redibitoria, *Boer. dec. 323 num. 12. Surd. dec. 146. num. 18. Mascard. de probat. conclus. 92. Riminald. cons. 360. num. 11 vol. 2. il che s' intende, mentre non apparisca di qualche altro male sopravvenuto dopo la vendita, o di qualche disgrazia, o causa di*
27 *morte cagionata dal Compratore, Surd. decis. 146 num. 18. Mascard. conclus. 92.*

Fatta la redibizione, tutto ritorna nel pri-

miero stato, *Leg. Facta 60. ff. de Ædilit. Edict.*²⁸
 „ ivi „ *Facta redhibitione omnia in integrum*
 „ *restituuntur, perinde ac si neque emptio,*
 „ *neque venditio intercessisset* „ e così il Com-
 pratore deve partire indenne dal Giudizio, *Leg.*²⁹
27. in fin. ff. eod. tit. „ ivi „ *Indemnitas enim*
 „ *Emptor discedere debet* „ per il che il Ven-
 ditore deve condannarsi nelle spese degli ali-
 menti dati alle Bestie, o pagati allo Stabula-³⁰
 rio, *Text. in Leg. Item si Servi 30. §. fin. & ibi*
Capoll. in Leg. Actioni num. 11. ff. de Ædilit.
Edict.; nelle spese della Lite, *Paulut. d. dissert.*³¹
55. art. 2. num. 39. & art. 6. num. 62. D. Ad-
voc. Vestri in Motivo Anni 1692. in Causa Mar-
tellini, e Francini, & in altero Assessoris Alto-
viti 13. Januar. 1683. in Causa Franci, e For-
 nai, e deve restituire al Compratore la gabella³²
 pagata, *Leg. Debet 27. versic. quid ergo ff. de*
Ædilit. Edict. „ ivi „ *Quid ergo si forte ve-*
 „ *tigalis nomine datum est, quod Emptorem*
 „ *forte sequeretur? Dicemus hoc quoque re-*
 „ *stituendum.* „



FIERLI


DELLE

MONI

EDILIZIE

tela di giustificare il vizio, o infermità, e anteriormente, e posteriormente al Contratto è sommamente opportuna in simili controversie, giacchè costituisce la miglior prova possibile in questa materia; ed è perciò meritamente consigliata, e raccomandata dai più giuristi, e determinati

M
vata so
sumers
le Azie
o mala
al Con
esso ac
da un
vendita
po non
vizio, o
ce, come
sona sier
cui una
ta. Ed
replicate
dano ce
pertinac
Al
ne amm



perienza deve commettersi nei Giudizj di Redibitoria l' indagare, e il decidere per mezzo di prove, e di sperimenti, non tanto della qualità, quanto ancora dell' origine, e della causa dei vizj sì d' animo, che di corpo, che osservansi negli

... dei fatti, e ne seguen-
gni-
, e
, o
a l'
re,
e i
pri-
en-
on-
ed
a, e
gni-
lon-
con
ma-
rdi-
dai
erta
als

